

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 21 SETTEMBRE 2021

n. 120



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1412

Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali valevole per l'anno 2021 59827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1413

Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 – artt.5 e 6 - Determinazione delle tariffe regionali per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno e per la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico 59839

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1419

Causa pendente innanzi all'ufficio del giudice di pace di Andria, n.r.g. 427/2020, “omissis” contro Regione Puglia + Provincia di Barletta Andria Trani - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. 59846

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1420

Comune di BARI – Deliberazione del C.C. n.36/2020. Variante al P.R.G. per ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg. n.1/B part. n. 869. Sentenza n.1514/2014 del TAR Puglia - Bari (Sez.III). Approvazione con prescrizioni. 59853

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1421

Atto di intesa regionale, ai sensi dell'articolo 1 – sexies del D.L. n. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/2003, relativo alla costruzione e all'esercizio del rifacimento della stazione elettrica (S.E.) a 150 kV di “Bari Termica”, il riassetto degli elettrodotti a 150 kV ad essa afferenti ed opere connesse. Opere site nel Comune di Bari. EL-434 59865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1422

Variatione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. – “Fondo cofinanziamento Contratti filiera Decreto del Ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali n. 1192 del 08/01/2016” di interesse per la Regione Puglia – Applicazione dell'Avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell'art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..... 59872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1423

Gestione dei rifiuti in polietilene ad uso agricolo: approvazione Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 59881

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1425 POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.	59897
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1426 Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro – ARPAL Puglia. Approvazione bilancio di esercizio 2020.	59916
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1427 AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - PUGLIA (A.R.P.A.L.- PUGLIA), ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2018, N. 29 DDG N. 33/2021 AVENTE AD OGGETTO: "ART.6, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023", PRESA D'ATTO.	59919
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1482 Nomina del Segretario Generale della Giunta regionale.	59959
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1484 Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 – Designazione Amministratore Unico ARCA Puglia Centrale.	59961
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1485 Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 – Designazione Amministratore Unico ARCA Capitanata.	59965
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1486 Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 – Designazione Amministratore Unico ARCA Jonica.	59970

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1412

Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali valevole per l'anno 2021

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 introducendo il primo comma all'art. 97 della Costituzione, prevede la necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'U.E., assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico; tale principio ha trovato attuazione con la legge 24 dicembre 2012 n. 243. Pertanto, la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario", imponendo alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di operare nei limiti dei budget prestabiliti, ivi compreso il settore sanitario.

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."

L'art. 8 quater, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza.

L'art. 8 quinquies, comma 2 del D.Lgs. 502/1992, in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza.

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e lo sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la LR n. 9/2017 prevede che:

- 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
- 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

Tenuto conto che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 "Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni" prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:

- a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
- b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

Visti gli articoli 27 "Assistenza Sociosanitaria alle persone con Disabilità" e 34 "Assistenza Sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con Disabilità" del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza nei quali è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento definendo anche le quote a carico del SSN.

Visto il R.R. n. 3/2005 e s.m.i. nella parte in cui disciplina "D.01. PRESIDI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI" e "B.02.01 CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE"

Visto il RR n. 16/2010, modificato dal RR n. 20/2011 ad oggetto "Art. 8 della L.R. n. 4/2010. Regolamento dell' Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della l. n. 833/78"

Visto il RR n. 12/2015 "Regolamento regionale sui Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici" che determina i nuovi requisiti per le strutture di riabilitazione in regime residenziale e semiresidenziale prevedendo l'approvazione di un piano di conversione da parte della Giunta regionale a seguito di sottoscrizione di preintese con le strutture già autorizzate ed accreditate ai sensi del RR 3/2005

Visto il RR n. 22/2019 "Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12" che determina i nuovi requisiti per le strutture di riabilitazione in regime ambulatoriale prevedendo l'approvazione di un piano di conversione da parte della Giunta regionale a seguito di sottoscrizione di preintese con le strutture già autorizzate ed accreditate ai sensi del RR 3/2005

Tenuto conto che il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare il monitoraggio e adeguamento degli schemi di accordi contrattuali con gli erogatori privati oltre all'approvazione delle deliberazioni di determinazione dei fondi unici di remunerazione assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per la contrattualizzazione delle strutture accreditate.

Considerato che il processo di conversione dei posti già autorizzati ed accreditati in regime residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale ai sensi dei nuovi RR n. 12/2015 e RR n. 22/2019 è in procinto di essere avviato, percorso che vedrà anche la rideterminazione delle tariffe di riferimento, allo stato attuale si applicano ancora il RR 3/2005 (prestazioni residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali) ed il RR 16/2010 e s.m.i. (prestazioni domiciliari) le cui tariffe di riferimento sono quelle determinate con DGR n. 1400/2007, DGR n. 2185/2010 e DGR n. 2336/2010.

Richiamate le sentenze n. 838/2021, 839/2021, 840/2021 e 841/2021 del TAR Puglia- Sezione Seconda, pubblicate il 12/05/2021, relativi ai ricorsi sulla richiesta di aggiornamento delle tariffe di riabilitazione, che hanno ribadito: *“si evince dunque la mancanza di un meccanismo di automatismo legato ad una precisa scansione temporale e relativo all’aggiornamento delle tariffe, dovendo piuttosto essere riconosciuto, in capo alle regioni, un potere discrezionale nel procedere all’aggiornamento che può giungere a giustificare il mancato adeguamento delle tariffe e addirittura, nel caso, ad esempio, in cui innovazioni tecnologiche od organizzative consentano un abbattimento di costi, una rideterminazione in diminuzione delle stesse. Il tema della revisione delle tariffe per le prestazioni riabilitative è stato oggetto, altresì, della recente pronuncia del Consiglio di Stato, n. 301/2020, con la quale è stata confermata l’insussistenza dell’obbligo di aggiornamento dei tariffari da parte delle regioni. In particolare, il Consiglio di Stato, chiamato a decidere in merito alla richiesta di aggiornamento delle rette formulata da un’associazione deputata all’assistenza di persone con disabilità, ha affermato che “(...) le norme vigenti non impongono alcuna tempistica né alcun automatismo per la revisione delle tariffeIl Giudice d’appello ha altresì osservato che “la stessa formulazione della norma lega l’aggiornamento della “relativa tariffa” alla riclassificazione della prestazione, residuando al di fuori di tale fattispecie solo il principio generale di sinallagmaticità del rapporto negoziale, che prevede una variazione del corrispettivo solo in caso di comprovata e sensibile variazione del costo della prestazione. La necessità che la domanda di variazione sia corredata dalla documentazione dei nuovi o maggiori costi fa venire meno in radice la possibilità di ritenere obbligatoria una rivalutazione periodica a scadenze temporali prefissate, mentre la conseguente non spettanza di una rivalutazione tariffaria a seguito di una domanda non corredata, come nella fattispecie, da una dimostrazione della avvenuta levitazione di costi, impedisce di configurare la sussistenza di un diritto di credito o di un danno da ristorare”.*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1494 del 04/08/2009 con la quale la Regione Puglia ha approvato i criteri operativi per le AA.SS.LL. per la definizione degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.L. vo n. 502/92 e s.m.i. come modificato dalla Legge n. 133/2008;

Ai sensi della DGR n.1494/2009 i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, tra gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione degli accordi contrattuali, devono provvedere:

1. alla determinazione del fondo unico di remunerazione;
2. alla individuazione dei volumi di prestazioni da contrattualizzare ed alla ripartizione del fondo per le diverse tipologie di setting assistenziale in relazione ai suddetti volumi di prestazioni;
3. alla assegnazione del tetto di spesa per ciascuna struttura, tenendo conto di una serie di parametri, nei limiti della potenzialità erogativa delle singole strutture.

Richiamata la DGR n. 831/2016 con la quale è stato approvato lo schema-tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78)

Vista la sentenza del TAR-Bari – Sezione Seconda n. 1678/2019 relativo al ricorso per l’annullamento della DGR n. 831/2016 secondo cui *“In ordine all’efficacia di una siffatta clausola di rinuncia (cd. Clausola di salvaguardia), la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi per la piena validità della stessa, in quanto comporta l’acquiescenza, manifestata in modo espresso e inequivocabile, alle determinazioni dell’amministrazione, che la coinvolgono, avendo invero dichiarato di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica ritenuta in via assertiva come lesa e, sul correlato piano processuale, al proprio diritto a ricorrere (cfr. T.A.R. Puglia,*

sez. II, 27 settembre 2019 n. 1231; T.A.R. Puglia, sez. II, 27 settembre 2019 n. 1236; T.A.R. Puglia, sez. II, 27 settembre 2019 n. 1237; T.A.R. Puglia, sez. II, 27 settembre 2019 n. 1238; Cons. St., sez. III, 28 marzo 2019 n. 2075; T.A.R. Puglia, sez. II, 22 febbraio 2019 n. 293; Cons. St., sez. III, 25 settembre 2018 n. 5511; Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018 n. 5039; Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4936; T.A.R. Puglia, sez. st. di Lecce, 13 settembre 2018 n. 1342; Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018 n. 321; Cons. St., sez. III, 1° gennaio 2018 n. 137 e n. 138; Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2017 n. 430). Segnatamente, la richiamata giurisprudenza ha ben ritenuto legittima la c.d. clausola di salvaguardia, ovverosia quella particolare clausola, che preveda l'accettazione, da parte degli operatori privati, dei tetti di spesa con la rinuncia alla impugnazioni dei relativi provvedimenti di determinazione. Una simile clausola è invero presente in numerosi schemi-tipo di contratto, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, predisposti da diverse Regioni, già soggette a piano di rientro. Peraltro, l'eventuale apposizione di riserve a siffatte clausole - come avvenuto nel caso di specie - non è consentita e le eventuali riserve vanno intese come per non apposte, in quanto finiscono per contraddire l'atto di adesione manifestato (Cons. St., sez. III, 28 marzo 2019 n. 2075), sempreché le strutture accreditate non preferiscano prescindere e operare come semplici strutture private. Chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve, infatti, accettare i limiti a cui la stessa è stata costretta, dovendo comunque e, in primo luogo, assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore, quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. Per cui alle strutture private, seppure accreditate con il S.S.N., si pone l'alternativa di accettare le condizioni derivanti dalle esigenze di programmazione pubblica finanziaria e, dunque, il budget che è stato possibile assegnare, onde permanere nel campo della sanità pubblica, oppure, di collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata ed agire quindi come soggetti privati nel mercato sanitario. Ergo, il ricorso introduttivo è infondato. Sul punto, va infine rilevato come la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 di riforma della Costituzione abbia eretto a principio fondamentale l'interesse pubblico finanziario, introducendo il nuovo primo comma all'art. 97 della Costituzione, che segnatamente prevede la necessità per le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'U.E., di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così come il novellato art. 81 della Costituzione e la legge 24 dicembre 2012 n. 243 hanno declinato in maniera dettagliata il principio del pareggio di bilancio. Pertanto, è imposto alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di operare nei limiti dei budget prestabiliti. Detta ratio della clausola de qua deve ravvisarsi a prescindere dalla situazione in cui versa la Regione (nel caso di specie la fase successiva al piano di rientro, ovvero la fase del c.d. piano operativo che comunque ha la stessa finalità di contenimento della spesa sanitaria, con la conseguenza che devono ritenersi operanti sempre e comunque i principi di cui alle menzionate sentenze). Ne consegue la piena di legittimità della clausola di salvaguardia."

PREMESSO che

- con circolari regionali indirizzate ai Direttori generali delle AA.SS.LL. a decorrere dall'anno 2014 fino all'anno 2019 sono state impartite direttive circa la sottoscrizione degli accordi contrattuali per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, L. 833/78. Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 20 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 la Regione Puglia ha chiesto al Tavolo interministeriale di adottare il Programma operativo in prosecuzione del Piano di Rientro 2010-2012, nelle predette circolari si è precisato che il relativo fondo unico di remunerazione è equivalente a quello determinato nell'anno 2010 e confermato negli anni 2011/2019.
- Con DGR n. 526 del 08/04/2020 in riferimento alle prestazioni residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari erogate dai Presidi di Riabilitazione privati accreditati si è stabilito
 - di confermare ad ogni singola struttura per l'anno 2020 il medesimo tetto di spesa assegnato nell'anno 2019;
 - che in riferimento ai Presidi di Riabilitazione contrattualizzati, in caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, la differenza fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolata dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare) ed il correlato tetto di spesa sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno;

- che le misure di cui innanzi avrebbero riguardato le strutture che avessero garantito il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori;
 - che l'ipotesi di trasposizione negli esercizi successivi del tetto di spesa non fatturato nel corso dell'anno 2020 trovasse applicazione salvo diversa disposizione che dovesse essere emanata a livello nazionale successivamente all'adozione del provvedimento. Tale previsione a valere come clausola risolutiva espressa;
- Il Decreto legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto all'art. 26 "Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse" che le Regioni per l'abbattimento delle liste d'attesa possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020.
 - Tale previsione non riguarda l'acquisto di prestazioni da strutture extraospedaliere territoriali, per cui la trasposizione della quota parte del tetto di spesa non utilizzato in termini di produzione nel corso dell'anno 2020 non può essere applicata ai Presidi di riabilitazione.
 - E' attivo un Tavolo regionale al quale partecipano le Associazioni datoriali del settore della Riabilitazione che sta affrontando a) il tema dell'applicazione dei nuovi regolamenti regionali dovendo dare corso alla sottoscrizione delle preintese con gli erogatori privati al fine della conversione dei posti nei nuovi setting assistenziali ed alla rideterminazione delle tariffe di riferimento regionale b) il tema dell'aggiornamento delle attuali tariffe alla luce del rinnovo del CCNL Aiop – personale non medico

Si propone di determinare il fondo unico regionale valevole per l'anno 2021 per l'acquisto di prestazioni residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari dalle strutture private autorizzate ed accreditate per la riabilitazione extraospedaliere - Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2020, così come riportato nella tabella seguente.

Al fine di determinare il fondo unico di remunerazione per l'anno 2021 occorre precisare che tale fondo è storicamente stato confermato dall'anno 2010 fino all'anno 2020. Tuttavia, dalla ricognizione della spesa effettuata dal competente Servizio regionale emerge che in alcuni ambiti territoriali è sorta la necessità di autorizzare ricoveri di riabilitazione extraospedaliere ex art. 26 presso strutture extraregionali. Ciò ha determinato, di fatto, una spesa consolidata per l'acquisto di prestazioni che risulta essere maggiore rispetto al fondo di remunerazione storico determinato nell'anno 2010 e confermato fino al 2020.

Sulla questione delle prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali da strutture extraregionali, occorre rammentare che la Corte Costituzionale con sentenza 236/2012 ha precisato: *"...in linea di massima, le priorità stabilite dal legislatore regionale con la normativa censurata, privilegiando innanzitutto le strutture pubbliche e, di seguito, quelle private insistenti nel territorio della ASL, appaiono legittime e dotate di una base razionale. L'elevato e crescente deficit della sanità e le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, nonché di razionalizzazione del sistema sanitario, infatti, esigono una programmazione. In particolare, appare ragionevolmente individuato, in linea con le direttrici stabilite dal legislatore statale, un assetto caratterizzato, tra l'altro, «dalla programmazione del numero e dell'attività dei soggetti erogatori, in modo da evitare il rischio di una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche; dalla ripartizione preventiva della*

domanda tra un numero chiuso di soggetti erogatori e dalla facoltà di scelta dell'assistito solo all'interno del novero delle strutture accreditate» (sentenza n. 94 del 2009).

Ad ulteriore chiarimento della questione, appaiono ampiamente esaustive le sentenze del TAR Lecce n. 2337/2013 e n. 2329/2013, intervenute a posteriori rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale nelle quali si chiarisce:

“3.2 Così motivata e circoscritta nella portata la decisione della Corte Costituzionale, deve allora osservarsi che, anche venuta meno la limitazione alle <<strutture insistenti in [...] ambiti territoriali regionali>>, il sistema resta in ogni caso incentrato sul principio per il quale le ASL stipulano prioritariamente gli accordi contrattuali in oggetto con i presidi privati insistenti nel proprio territorio, essendo l'ipotesi di concluderli con <<strutture insistenti in altri ambiti territoriali>> subordinata alla circostanza che <<il fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio dell'ASL di riferimento>>.....”

Nel caso in esame, appunto, la ASL intimata privilegiava l'opzione indicata come prioritaria dalla norma, così affidando lo svolgimento delle prestazioni di riabilitazione a una struttura accreditata con sede in OMISSIS e, quindi, nel proprio territorio di riferimento; poiché quest'ultima era in grado di soddisfare integralmente il fabbisogno territoriale -circostanza che la società ricorrente, in effetti, non confuta-, inoltre, veniva meno il presupposto, normativamente fissato, per rinnovare il rapporto -all'epoca scaduto- con OMISSIS (e cioè, come già più volte scritto, l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio della Azienda).

In questa prospettiva, dunque, l'intervento della Corte Costituzionale rimane, per così dire, sullo sfondo, poiché l'esistenza di una struttura accreditata operante nell'ambito territoriale della ASL e idonea a soddisfare il fabbisogno di prestazioni riabilitative residenziali era circostanza per cui, in effetti, la questione della possibilità di ricorrere a presidi extra-regionali neppure si poneva in termini attuali e concreti.”

In sintesi, è ormai orientamento giurisprudenziale consolidato che il principio della libera scelta dell'assistito da un lato e l'offerta di strutture accreditate extraregionali devono contemperarsi con i principi più ampi del bilancio e del contenimento della spesa pubblica, della razionalizzazione del sistema sanitario, che esigono, pertanto, una attenta programmazione. Si tenga conto, inoltre, che le prestazioni territoriali erogate da strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari non seguono le regole della mobilità sanitaria interregionale. Con la mobilità sanitaria si fa riferimento alle implicazioni economiche del diritto del cittadino ad ottenere cure, a carico del proprio sistema sanitario, anche in un luogo diverso da quello di residenza o di affiliazione. In particolare, si intende il flusso di fondi che segue un assistito dall'ente di affiliazione all'ente che eroga la prestazione sanitaria.

Tutto quanto innanzi, porta a concludere che le Aziende Sanitarie Locali devono garantire l'erogazione delle prestazioni LEA ricorrendo in primis alle proprie strutture pubbliche ed, in subordine, mediante contrattualizzazione delle strutture private accreditate insistenti nel territorio di competenza. Ragion per cui non si giustifica una spesa per l'acquisto di prestazioni da strutture extraregionali, ancor più se dalle strutture regionali si acquistano prestazioni in misura inferiore rispetto alla massima capacità erogativa, assegnando a queste ultime un fondo che per le ragioni descritte innanzi (pareggio di bilancio, contenimento della spesa pubblica, razionalizzazione del sistema sanitario) non sempre è rapportato ai reali bisogni della popolazione

Alla luce di quanto innanzi, si propone di utilizzare le somme rivenienti dall'acquisto di prestazioni da Centri extraregionali, in quanto spesa storica e mai ricompresa nel fondo unico in oggetto, per integrare il predetto fondo e da destinarsi per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 dai Presidi di Riabilitazione insistenti nel proprio territorio. Ciò avviene in riferimento alla ASL BA, ASL LE e ASL FG.

In ragione di ciò, i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali entro la fine dell'anno 2021 dovranno mettere in atto azioni mirate a trasferire i pazienti assistiti dalle strutture extraregionali presso le strutture

accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio di competenza, mediante contestuale assegnazione di budget aggiuntivo rispetto allo storico 2020 assegnato ad ogni singola struttura, nei limiti del fondo stabilito con il presente provvedimento. Entro la fine dell'anno 2021, la spesa per l'acquisto di prestazioni da Presidi di riabilitazione extraregionali dovrà essere azzerata, e di conseguenza, aumentato il budget assegnato alle strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio di competenza, nel rispetto della massima capacità erogativa delle medesime.

A tal fine sarà messa a punto una attenta attività di monitoraggio relativa all'attuazione della previsione di cui innanzi da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria.

Inoltre, in riferimento alla ASL TA si evidenzia che sin dall'anno 2014 con il Documento di Indirizzo Economico Finanziario di cui alla DGR n. 867/2015 (DIEF 2014-2015) e poi con la DGR 1159/2018 (DIEF 2017) e seguenti è stato approvato un progetto regionale per il potenziamento dell'assistenza riabilitativa territoriale pari ad € 3.400.000,00 utile ad acquistare prestazioni di riabilitazione e, pertanto, a potenziare l'assistenza e migliorare la performance LEA in riferimento al territorio della provincia di Taranto. Si propone, pertanto, che la somma relativa all'attività progettuale, già consolidata, rientri nel fondo di remunerazione assegnato alla ASL TA a decorrere dall'anno 2021.

In ragione di quanto innanzi, si propone di rideterminare il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2021, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e della spesa consolidata per l'acquisto di prestazioni riabilitative da privato accreditato.

Si precisa che il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2021 per l'acquisto di prestazioni dai Presidi di riabilitazione valevole per l'anno 2021 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale e del Fondo Sanitario Regionale in quanto trattasi di ricognizione di spesa consolidata.

Tale fondo è da intendersi determinato in via provvisoria per l'anno 2021 tenuto conto che potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale, a seguito di rivalutazioni e di riallineamento del medesimo fondo rapportandolo al numero di strutture e di posti autorizzati ed accreditati presenti nelle province pugliesi, in ragione della capacità erogativa delle medesime.

ANNO 2021 FONDO DI REMUNERAZIONE PER ACQUISTO PRESTAZIONE DA PRESIDII DI RIABILITAZIONE	FONDO DI REMUNERAZIONE - ANNO 2020 E PRECEDENTI	SPESA EXTRAREGIONALE	PROGETTI DIEF	FONDO DI REMUNERAZIONE PER AZIENDA SANITARIA VALEVOLE PER L'ANNO 2021
ASL BA	32.958.870,27	3.651.135,92		36.610.006,19
ASL BT	9.005.395,97			9.005.395,97
ASL LE	9.358.813,80	1.055.000,00		10.413.813,80
ASL TA	22.337.211,00		3.400.000,00	25.737.211,00
ASL BR	7.761.724,75			7.761.724,75
ASL FG	33.472.240,11	5.566.563,00		39.038.803,11
TOTALE FONDO REGIONALE	114.894.255,90	10.272.698,92	3.400.000,00	128.566.954,82

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale

5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare per l'anno 2021 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari dalle strutture private autorizzate ed accreditate per la riabilitazione extraospedaliera - Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2020, così come riportato nella seguente tabella:

ANNO 2021 FONDO DI REMUNERAZIONE PER ACQUISTO PRESTAZIONE DA PRESIDI DI RIABILITAZIONE	FONDO DI REMUNERAZIONE - ANNO 2020 E PRECEDENTI	SPESA EXTRAREGIONALE	PROGETTI DIF	FONDO DI REMUNERAZIONE PER AZIENDA SANITARIA VALEVOLE PER L'ANNO 2021
ASL BA	32.958.870,27	3.651.135,92		36.610.006,19
ASL BT	9.005.395,97			9.005.395,97
ASL LE	9.358.813,80	1.055.000,00		10.413.813,80
ASL TA	22.337.211,00		3.400.000,00	25.737.211,00
ASL BR	7.761.724,75			7.761.724,75
ASL FG	33.472.240,11	5.566.563,00		39.038.803,11
TOTALE FONDO REGIONALE	114.894.255,90	10.272.698,92	3.400.000,00	128.566.954,82

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali entro la fine dell'anno 2021 dovranno mettere in atto azioni mirate a trasferire i pazienti assistiti dalle strutture extraregionali presso le strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio di competenza, mediante contestuale assegnazione di budget aggiuntivo rispetto allo storico 2020 assegnato ad ogni singola struttura, nei limiti del fondo stabilito con il presente provvedimento. Entro la fine dell'anno 2021, la spesa per l'acquisto di prestazioni da Presidi di riabilitazione extraregionali dovrà essere azzerata, e di conseguenza, aumentato il budget assegnato alle strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio di competenza, nel rispetto della massima capacità erogativa delle medesime;
4. di stabilire che per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 3. sarà effettuata una attenta attività di monitoraggio da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
5. di stabilire che tale fondo di remunerazione è da intendersi determinato in via provvisoria per l'anno 2021 tenuto conto che potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale, a seguito di rivalutazioni e di riallineamento del medesimo fondo rapportandolo al numero di strutture e di posti autorizzati ed accreditati presenti nelle provincie pugliesi, in ragione della capacità erogativa delle medesime;
6. il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2021 potrà essere eventualmente rideterminato, nei

- limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale a seguito di accordi assunti in sede di Tavolo regionale al quale partecipano le Associazioni datoriali del settore della Riabilitazione relativi ai seguenti temi: a) applicazione dei nuovi regolamenti regionali e sottoscrizione delle preintese con gli erogatori privati al fine della conversione dei posti nei nuovi setting assistenziali ed alla rideterminazione delle tariffe di riferimento regionale b) aggiornamento delle attuali tariffe;
7. di stabilire che i Direttori generali procedano a sottoscrivere gli accordi contrattuali per l'anno 2021 con i Presidi di Riabilitazione entro il 15/09/2021 assegnando il tetto di spesa dell'anno 2021 svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare; ciò in ragione di compensare gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha generato in relazione alla produzione e fatturazione dell'anno 2020;
 8. di stabilire che gli accordi contrattuali siano sottoscritti utilizzando lo schema-tipo di cui alla DGR n. 831/2016 e l'acquisto delle prestazioni venga effettuato in applicazione delle tariffe vigenti per i Presidi di Riabilitazione ex art. 26 (tariffe di cui alla DGR n. 1400/2007, DGR n. 2185/2010 e DGR n. 2336/2010);
 9. di stabilire che sono ammesse modifiche allo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla DGR n. 831/2016 in linea con le previsioni di cui alla presente deliberazione (limite del dodicesimo e scorrimento tra sottetti);
 10. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro il 30/09/2021, al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria;
 11. di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione, ai Responsabili delle Aree Gestione Accordi contrattuali ed alle Associazioni di categoria dei Presidi di Riabilitazione;
 12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone
in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Mario Lerario)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Pietro Luigi Lopalco)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

1. di fare propria la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare per l'anno 2021 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari dalle strutture private autorizzate ed accreditate per la riabilitazione extraospedaliera - Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2020, così come riportato nella seguente tabella:

ANNO 2021 FONDO DI REMUNERAZIONE PER ACQUISTO PRESTAZIONE DA PRESIDII DI RIABILITAZIONE	FONDO DI REMUNERAZIONE - ANNO 2020 E PRECEDENTI	SPESA EXTRAREGIONALE	PROGETTI DIF	FONDO DI REMUNERAZIONE PER AZIENDA SANITARIA VALEVOLE PER L'ANNO 2021
ASL BA	32.958.870,27	3.651.135,92		36.610.006,19
ASL BT	9.005.395,97			9.005.395,97
ASL LE	9.358.813,80	1.055.000,00		10.413.813,80
ASL TA	22.337.211,00		3.400.000,00	25.737.211,00
ASL BR	7.761.724,75			7.761.724,75
ASL FG	33.472.240,11	5.566.563,00		39.038.803,11
TOTALE FONDO REGIONALE	114.894.255,90	10.272.698,92	3.400.000,00	128.566.954,82

3. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali entro la fine dell'anno 2021 dovranno mettere in atto azioni mirate a trasferire i pazienti assistiti dalle strutture extraregionali presso le strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio di competenza, mediante contestuale assegnazione di budget aggiuntivo rispetto allo storico 2020 assegnato ad ogni singola struttura, nei limiti del fondo stabilito con il presente provvedimento. Entro la fine dell'anno 2021, la spesa per l'acquisto di prestazioni da Presidi di riabilitazione extraregionali dovrà essere azzerata, e di conseguenza, aumentato il budget assegnato alle strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio di competenza, nel rispetto della massima capacità erogativa delle medesime;
4. di stabilire che per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 3. sarà effettuata una attenta attività di monitoraggio da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
5. di stabilire che tale fondo di remunerazione è da intendersi determinato in via provvisoria per l'anno 2021 tenuto conto che potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale, a seguito di rivalutazioni e di riallineamento del medesimo fondo rapportandolo al numero di strutture e di posti autorizzati ed accreditati presenti nelle provincie pugliesi, in ragione della capacità erogativa delle medesime;
6. il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2021 potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale a seguito di accordi assunti in

- sede di Tavolo regionale al quale partecipano le Associazioni datoriali del settore della Riabilitazione relativi ai seguenti temi: a) applicazione dei nuovi regolamenti regionali e sottoscrizione delle preintese con gli erogatori privati al fine della conversione dei posti nei nuovi setting assistenziali ed alla rideterminazione delle tariffe di riferimento regionale b) aggiornamento delle attuali tariffe;
7. di stabilire che i Direttori generali procedano a sottoscrivere gli accordi contrattuali per l'anno 2021 con i Presidi di Riabilitazione entro il 15/09/2021 assegnando il tetto di spesa dell'anno 2021 svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per setting assistenziale residenziale/semiresidenziale/ambulatoriale/domiciliare; ciò in ragione di compensare gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha generato in relazione alla produzione e fatturazione dell'anno 2020
 8. di stabilire che gli accordi contrattuali siano sottoscritti utilizzando lo schema-tipo di cui alla DGR n. 831/2016 e l'acquisto delle prestazioni venga effettuato in applicazione delle tariffe vigenti per i Presidi di Riabilitazione ex art. 26 (tariffe di cui alla DGR n. 1400/2007, DGR n. 2185/2010 e DGR n. 2336/2010)
 9. di stabilire che sono ammesse modifiche allo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla DGR n. 831/2016 in linea con le previsioni di cui alla presente deliberazione (limite del dodicesimo e scorrimento tra subtetti)
 10. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro il 30/09/2021, al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria;
 11. di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione, ai Responsabili delle Aree Gestione Accordi contrattuali ed alle Associazioni di categoria dei Presidi di Riabilitazione;
 12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta
ROBERTO VENNARI

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1413

Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 – artt.5 e 6 - Determinazione delle tariffe regionali per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno e per la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con l'approvazione del Regolamento 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali". Disposizioni attuative>, si è data applicazione alle raccomandazioni sulle modalità organizzative indicate dalle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai Disturbi dello spettro autistico", di cui all'Accordo C.U. 22-11-2012 ed alla legge 18 agosto 2015, n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie".

La Rete di assistenza dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) prevista dal suddetto Regolamento si articola come di seguito riportato:

- Centri Territoriali per l'Autismo delle ASL (CAT): questi si inseriscono nella organizzazione delle unità operative di NPIA, per i minori e del CSM per gli adulti;
- Moduli/Centri territoriali ambulatoriali/domiciliari dedicati terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi, pubblici e/o privati accreditati, per gli ASD;
- Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di mantenimento e promozione dell'inclusione sociale e lavorativa per gli ASD;
- Centri di Ricovero e cura per acuti.
- Centri di Riferimento ad Alta Specializzazione.

I programmi d'intervento educativi e socio-riabilitativi di mantenimento possono essere assicurati dalle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali dotate dei requisiti specifici di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento in parola. Nello specifico, il RR 9/2016 all'art. 5 disciplina il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ed all'art. 6 la Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico.

In riferimento al Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi socio-educativi e riabilitativi è organizzata sia in attività individuali che in piccoli gruppi omogenei, assicurando interventi personalizzati. Gli interventi applicati sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia nelle diverse aree di sviluppo.

I requisiti organizzativi dei centri diurni sono stati indicati al punto 8) dell'art. 5 del Regolamento, stabilendo che lo standard minimo è riferito a n. 20 utenti.

La comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo familiare, duratura o temporanea,

nell'ottica dell'intervento alla persona. L'obiettivo della residenzialità nei percorsi socio-educativi-riabilitativi è quello di avviare l'utente verso il recupero e la promozione dell'autonomia personale e sociale, di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di istituzionalizzazioni fuori Regione.

I requisiti organizzativi della comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale sono stati indicati al punto 8) dell'art. 6 del Regolamento, stabilendo che lo standard minimo è riferito a n. 16 utenti.

Con deliberazione n. 1615 del 16/09/2019 sono state determinate le tariffe pro-capite e pro-die per i pacchetti di prestazioni ambulatoriali erogate dai Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del Regolamento.

Con la DGR 1615/2019 il Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria ha provveduto a definire, nel dettaglio, la composizione della spesa per il personale rispetto agli standard del Regolamento, per la locazione degli immobili, per l'acquisizione degli ausili, delle attrezzature, per spese generali, di organizzazione ed amministrazione. Preliminarmente all'approvazione delle suddette tariffe sono state sentite le Organizzazioni rappresentative degli Enti Gestori. Durante gli incontri, sono state esplicitate dettagliatamente le voci di costo che hanno condotto alla presentata proiezione tariffaria.

A seguito dell'approvazione della DGR 1615/2019, una rappresentanza di enti gestori destinatari di pareri di compatibilità per strutture dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui al RR 9/2016, con l'intervento anche delle Associazioni datoriali ARIS e FENASCOP, hanno presentato ricorso chiedendo l'annullamento della suddetta deliberazione. In particolare, con i ricorsi venivano dedotti vizi di violazione di legge e svariati profili di eccesso di potere, assumendo nella sostanza che i gravati atti fossero gravemente ingiusti e lesivi della propria posizione giuridica, in quanto non sufficienti a remunerare le prestazioni offerte dalle associazioni ricorrenti.

Il TAR Puglia – Sezione II con sentenze n. 743/2021 e n. 744/2021 ha rigettato i ricorsi per i seguenti motivi: *“Alla lettura della delibera impugnata, si scorge come le tariffe siano state articolate in ragione delle tipologie di trattamento, che si sono intese disciplinare, restando ai soggetti interessati la facoltà di inserirsi o meno, affianco alle già deputate strutture pubbliche, nella prestazione dei servizi ASD. Vengono opposti presunti errori metodologici operati dalla Regione nella determinazione delle varie tariffe, con riferimento, tra l'altro, all'incidenza del costo del personale non medico, all'incidenza del costo dell'immobile destinato allo svolgimento delle attività, alla spesa annua stabilita per gli ausili, nonché contestata la base di suddivisione del monte complessivo dei costi di produzione. I rilievi esposti sono infondati. Quanto ai parametri utilizzati per la determinazione della spesa sostenibile per la locazione degli immobili, i ricorrenti opinano variamente in ordine alla loro imponderabilità; tuttavia, va rammentato che l'art. 4, punto 7, del regolamento regionale n. 9/2016, nella sezione dedicata ai requisiti strutturali, non prevede superfici minime in relazione alle distinte tipologie di moduli riabilitativi, richiamando il criterio generale dell'adeguatezza allo svolgimento delle attività coerenti e specificando che possono esservi anche prestazioni domiciliari. Nella determinazione della tariffa, la Regione ha infatti considerato una metratura media di mq 250 per modulo ambulatoriale per 20 pacchetti di prestazioni, in analogia a quanto previsto in altri regolamenti regionali relativamente a strutture similari, operando poi una stima metodologicamente attendibile. Analogamente ha proceduto per gli ulteriori profili contestati, senza commettere palesi errori logici di apprezzamento, per cui la conclusione dei ricorrenti, che giungono a proporre, in via sostitutiva alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, un proprio criterio di determinazione delle tariffe, di maggior favore rispetto a quello stabilito dalla Regione, non è ammissibile.”*

Atteso che le tariffe per i moduli ri/abilitativi ambulatoriali per autismo sono risultate legittime, con il presente provvedimento si può procedere ad approvare le tariffe pro-capite e pro-die per il Centro socio-educativo

e riabilitativo diurno e per la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale rispettivamente disciplinati dagli artt. 5 e 6 del Regolamento. La metodologia di calcolo delle tariffe di cui al presente provvedimento è quella utilizzata con l'istruttoria condotta con la richiamata DGR 1615/2019, alla quale si rinvia per i dettagli.

In ragione di ciò, considerata l'urgenza di dover determinare le ulteriori tariffe delle strutture disciplinate dal RR 9/2016 atteso che di recente sono stati rilasciati due provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento, uno per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno ed uno per la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale.

Richiamate le sentenze n. 743/2021 e n. 744/2021 del TAR Puglia.

Atteso che per quanto riguarda l'istruttoria si ritiene di doversi attenere a quella condotta con la DGR 1615/2019, alla quale si rimanda per tutto quanto non esplicitato con il presente provvedimento.

Precisato che, parimenti al Centro ambulatoriale di cui all'art. 4 del Regolamento, anche per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno di cui all'art. 5 nella determinazione della tariffa si considera una metratura media di mq 250 per Centro diurno.

Precisato, inoltre, che in riferimento alla Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale si prende a riferimento quali voci di costo per il fitto dell'immobile e per il vitto quelli relativi a strutture simili quali la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP di cui al RR 3/2005 e RR 7/2002), costi determinati con DGR 1144/2018 e confermati con DGR n. 1085/2021; parimenti, per la voce di costo vitto del Centro diurno autismo si prende a riferimento la voce vitto del Centro diurno psichiatrico di cui alla richiamata DGR 1144/2018 e confermata con DGR n. 1085/2021.

Per tutto quanto riportato innanzi e richiamata la DGR n. 1615/2019, tenuto conto dell'esito dei giudizi innanzi al TAR Puglia, si ritiene soddisfatto il percorso *di sentire* le Organizzazioni rappresentative degli Enti Gestori.

In ottemperanza a quanto previsto nel DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ex Art. 34 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità", i trattamenti socio riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue per le persone con disturbi dello spettro autistico in regime residenziale e semiresidenziale sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera.

Le tariffe di cui all'allegato "A" al presente provvedimento si applicheranno alle strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi della L.9/2017, previa sottoscrizione dell'Accordo contrattuale con la ASL di competenza. Si rimanda a separati provvedimenti di Giunta la determinazione del fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni dalle strutture dedicate per l'autismo e l'approvazione degli schemi tipo di Accordi Contrattuali.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il

presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
- di approvare le tariffe regionali pro-capite e pro-die per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico e per la Comunità socio-educativa- riabilitativa residenziale dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico rispettivamente disciplinati dagli artt. 5 e 6 del RR n. 9/2016, di cui all'allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che in ottemperanza a quanto previsto nel DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ex Art. 34 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità", i trattamenti socio riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue per le persone con disturbi dello spettro autistico in regime residenziale e semiresidenziale sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera;
- di stabilire che le tariffe di cui all'allegato "A" al presente provvedimento si applicheranno alle strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi della L.9/2017, previa sottoscrizione dell'Accordo contrattuale con la ASL di competenza;
- di rimandare a successivi provvedimenti di Giunta la determinazione del fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni dalle strutture dedicate per l'autismo e l'approvazione degli schemi tipo di Accordi Contrattuali;
- di notificare la presente deliberazione ai Direttori Generali ed ai Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL, alle principali Organizzazioni rappresentative degli Enti Gestori;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Mario Lerario)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE e BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Pietro Luigi Lopalco)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di fare propria la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
- di approvare le tariffe regionali pro-capite e pro-die per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico e per la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico rispettivamente disciplinati dagli artt. 5 e 6 del RR n. 9/2016, di cui all'allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che in ottemperanza a quanto previsto nel DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ex Art. 34 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità", i trattamenti socio riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue per le persone con disturbi dello spettro autistico in regime residenziale e semiresidenziale sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera;
- di stabilire che le tariffe di cui all'allegato "A" al presente provvedimento si applicheranno alle strutture autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi della L.9/2017, previa sottoscrizione dell'Accordo contrattuale con la ASL di competenza;
- di rimandare a successivi provvedimenti di Giunta la determinazione del fondo regionale di remunerazione per l'acquisto di prestazioni dalle strutture dedicate per l'autismo e l'approvazione degli schemi tipo di Accordi Contrattuali;
- di notificare la presente deliberazione ai Direttori Generali ed ai Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL, alle principali Organizzazioni rappresentative degli Enti Gestori;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

1

ALLEGATO A									
costo per singola figura professionale	Costo orario	A Costo annuo personale	B Fitto annuo/MANUTENZIONE STRAORDINARIA	C Vitto	D Spese generali * e di organizzazione**	E Costo giornaliero per struttura (A+B+C+D)/301	F tariffa utente/pro die (E/20)	quota sanitaria 70% della tariffa	
CENTRO DIURNO AUTISMO art 60-quater RR 9/2016									
Medico specialista NPIA/PSICHIATRA	4 ore sett	97.853,90	10.305,83 €						
Psicologo	8 ore sett	38.109,80	8.468,84 €						
Educatore professionale/educatore	3	29.306,12	87.918,36 €						
Educatore professionale coordinatore	1	30.284,30	30.284,30 €						
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	2	29.306,12	58.612,24 €		29.865,86 €	1.080,87 €	54,0 €	37,10 €	
OSS	1	26.762,83	26.762,83 €						
Assistente sociale	8 ore sett	29.306,12	6.512,47 €						
TOTALE COSTO DEL PERSONALE			228.864,88 €						
COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA RIABILITATIVA art 57-bis RR 9/2016									
Medico specialista NPIA/PSICHIATRA	4 ore sett	97.853,90	10.305,83 €						
Psicologo	6 ore sett	38.109,80	6.351,63 €						
Educatore professionale/educatore	4	29.306,12	117.224,48 €						
Educatore professionale coordinatore	1	30.284,30	30.284,30 €						
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	2	29.306,12	58.612,24 €		37.424,17 €	1.164,61 €	74,60 €	50,82 €	
OSS	2	26.762,83	53.525,66 €						
infermiere	6 ore sett	29.306,12	4.884,35 €						
indennità di turno educatore	1		10.662,35 €						
TOTALE COSTO DEL PERSONALE			291.850,85 €						
* 5% per le spese generali ** 7% spese di organizzazione (calcolati su costo del personale + fitto)									
Il Dirigente ad interim della Sezione Mario Lerario									

Firmato digitalmente da: Antonio
 Mario Lerario
 Dispositivo: Digital Signat...
 Data: 2021.09.08 11:52:37

1

Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1419

Causa pendente innanzi all'ufficio del giudice di pace di Andria, n.r.g. 427/2020, "omissis" contro Regione Puglia + Provincia di Barletta Andria Trani - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di p.o. "raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale" e dal dirigente del Servizio "Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità", confermata dal dirigente della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", riferisce quanto segue:

- con atto sottoscritto il 10.08.2020, (*omissis*) citava la Regione Puglia e la provincia di Barletta Andria Trani innanzi all'ufficio del giudice di pace di Andria al fine di accertarne la responsabilità nella causazione dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza di quanto accaduto in data 29.07.2019 lungo la S.P. 231 in agro di Andria allorché il suddetto veicolo veniva in collisione con un cinghiale che attraversava la strada percorsa riportando danni lamentati per complessivi €4.785,68;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.427/2020 e sia la Regione Puglia che la provincia di Barletta Andria Trani si costituivano in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, il giudice con ordinanza del 21.07.2021 riteneva di sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal seguente tenore "la provincia di Barletta- Andria –Trani e la Regione Puglia verseranno all'attore, in parti uguali, la complessiva somma di €3.800,00 (tremilaottocento/00), senza corresponsione di interessi, a tacitazione e saldo di ogni pretesa relativa al giudizio de quo, oltre al rimborso delle competenze professionali che vengono già quantificate in €1.240,00 (milleduecentoquaranta/00) di cui €140,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP". Fissava l'udienza del 06.10.2021 per prendere atto delle posizioni delle parti sulla presente proposta e per l'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancata accettazione;
- con nota del 23.07.2021, l'avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui stante l'alea del giudizio, la richiesta iniziale dell'attore e la minore somma finale da corrispondere, esprimeva parere favorevole all'adesione alla stessa.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il pagamento del 50% di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa al fine di evitare maggiori aggravii di spese a carico dell'Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice stante l'alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell'art.91 c.p.c.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell'istruttoria svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere favorevole dell'Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell'art. 4^{3 lett. c)} della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia).

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per

il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Per quanto esposto in precedenza, vista:

- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale n.36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 51² D.lgs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari a complessive € 2.627,80 (già ridotte del 50% di spettanza regionale) si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali nel seguente modo:

- € 1.900,00 per l’esercizio finanziario 2021, a titolo di sorte capitale, da imputare alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99.999, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 51² del D.Lgs.118/2011 sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, come di seguito indicato:

C.R.A.	CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE E. F. 2021 Competenza	VARIAZIONE E.F. 2021 Cassa
66.03	1110090	fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali	20.3.1	1.10.1.99	- € 1.900,00	- € 1.900,00
66.03	1318	Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090	1.11.1	1.3.2.99	+ € 1.900,00	+ € 1.900,00

- € 727,80 per l’esercizio finanziario 2021 a titolo di spese procedurali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44⁴, lettere a) e c) della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4⁴, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del 22.07.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Andria, avente n.r.g. 427/2020, così come meglio specificato in premessa;

3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all'ufficio del giudice di pace di Andria, avente n.r.g. 427/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari a complessivi € 2.627,80 (già ridotte del 50% di spettanza regionale) per l'esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.900,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 51² del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 727,80 dovuta a titolo di spese procedurali e legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l'allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte integrante del presente provvedimento;
6. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento mediante l'adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura amministrativa per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di p.o. "raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale":
avv. Daniele CLEMENTE

Il dirigente del Servizio "Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità":
Dott. Benvenuto CERCHIARA

Il dirigente della "Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali":
Dott. Domenico CAMPANILE

L'Avvocato incaricato dell'Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18¹ del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell'ordinanza del 22.07.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all'ufficio del giudice di pace di Andria, avente n.r.g. 427/2020, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l'Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all'ufficio del giudice di pace di Andria, avente n.r.g. 427/2020, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari a complessivi € 2.627,80 (già ridotte del 50% di spettanza regionale) per l'esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali mediante imputazione per la somma di: €1.900,00, dovuta a titolo di sorte capitale, sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi), capitolo 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99, previa variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 51² del D.Lgs. 118/2011, sulla Missione 20 (fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo per la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99; € 727,80 dovuta a titolo di spese procedurali e legali, sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di approvare l'allegato A (allegato n.8/1 del D.Lgs. 118/11), relativo alla variazione di bilancio, facente parte integrante del presente provvedimento;
6. di demandare al Segretariato Generale della giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento mediante l'adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;

8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura amministrativa per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta Regionale

RAFFAELE PIEMONTESE

Cod. CIFRA: FOR/DEL/2021,00029
 "omissis" contro Regione Puglia+ Provincia di Barletta Andria Trani, causa ufficio del giudice di pace di Andria, n.r.g. 427/2020
 autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.

ALLEGATO A
(Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011)
Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Fondo di riserva				
Titolo	1 Spese correnti	0,00			0,00
		0,00	€ 1.900,00		0,00
		0,00	€ 1.900,00		0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	11 Altri Servizi Generali	0,00			0,00
Titolo	1 Spese correnti	0,00	€1.900,00		0,00
		0,00	€1.900,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00			0,00
		0,00			
		0,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00			1.900,00
		0,00			€ 1.900,00
		0,00			€ 1.900,00

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
 Dott. Domenico CAMPANILE



Campasile
 Domenico
 27.07.2021
 08:00:43
 GMP-F00:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2021	29	09.08.2021

CAUSA PENDENTE INNANZI ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA. N.R.G. 427/2020. (OMISSIS) CONTRO REGIONE PUGLIA + PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI - AUTORIZZAZIONE AL COMPONIMENTO BONARIO E ACCETTAZIONE PROPOSTA EX ART. 185 BIS C.P.C.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
CN = PALADINO NICOLA
C = IT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1420

Comune di BARI – Deliberazione del C.C. n.36/2020. Variante al P.R.G. per ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg. n.1/B part. n. 869. Sentenza n.1514/2014 del TAR Puglia - Bari (Sez.III). Approvazione con prescrizioni.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Vista la Legge regionale n.56 del 1980 "Tutela ed uso del territorio" che all'art.16 – "Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione" stabilisce che *"Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G."*.

Premesso che il Comune di Bari:

- è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n.1475 del 08/07/1976, adeguato alla L.R. n.56/80;
- con Deliberazione del C.C. n.55 del 30.05.2016, ha adottato una variante, ai sensi dell'art.16 della L.R.56/80, per la ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg.n.1/B part.n.869; con Deliberazione n.86 del 19/09/2017 il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni pervenute;
- con Deliberazione n.1926 del 30/10/2018 la Giunta Regionale ha rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96.1.c delle NTA del PPTR e, ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80, non ha approvato la ritipizzazione urbanistica proposta.

Dato atto che il Comune di Bari, con Deliberazione del C.C. n.36 del 12/05/2020, che risulta pubblicata e per cui non sono state proposte osservazioni, si è adeguato alla D.G.R. n.1926/2018 modificando l'elaborato grafico TAV. UNICA ed attribuendo all'area una nuova disciplina.

Dato atto che:

- la Sezione Lavori Pubblici con nota prot. n. 14339 del 13/07/2017 ha ritenuto di non dover esprimere parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001 richiamando quanto precisato nella D.G.R.n.1309/2010
- il Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n.4044 del 31/03/2016, ha comunicato la conclusione del procedimento di verifica della registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n.18/2013;
- il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con propria nota prot.n.9557 del 12/12/2017 ha rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96.1.c delle NTA del PPTR, ritenendo necessario integrare la norma;
- il Comune in adempimento al parere paesaggistico ex art.96 co.1 lett.c) delle NTA del PPTR di cui alla DGR n.1926/2018 ha integrato la norma relativa al suolo oggetto di ritipizzazione;
- il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto di condividere le scelte operate dall'Amministrazione comunale, come confluite nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.36/2020, come si riporta di seguito:

"Per le motivazione su esposte, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della variante adottata dal Comune di Bari con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/05/2020 con la introduzione, nella norma, delle suddette precisazioni. L'articolo dovrà pertanto essere riformulato come di seguito (in grassetto corsivo sottolineato le integrazioni):

“In conformità con la struttura delle zone si prescegliranno interventi rivolti a restituire efficienza e «confort» all’abitato attraverso la semplice moltiplicazione dei servizi conservando sistemi stradali e sistemi di unità edilizia e quindi risolvendo l’intervento generale riportandolo in forme di riordino e completamento, anche con parziali sostituzioni, oppure si indicheranno le zone in cui sarà necessario aprire nuovi tracciati stradali e organizzare nuovi sistemi di lotti e dove dovranno essere operati parziali o ampi diradamenti.

Gli interventi sulle aree suddette sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

Modalità di intervento: intervento diretto;

Um.: unità operativa minima: quella dell’elaborato grafico di variante;

Ift.: aree B7 - indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq.3;

H.: aree B7 - altezza max ml.15;

Dc.: aree B7: distanza dai confini: $H \times 0,50 = \text{min. ml.5}$;

E’ consentita la costruzione sul confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente (fatte salve le limitazioni indicate nello stralcio del rilievo AFG in scala 1:500).

Df.: aree B7: distanza fra fabbricati: somma delle altezze prospicienti moltiplicata per 0,5= $[(H + H1) \times 0,5]$, con un minimo di ml.10;

Ds.: aree B7 - distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano, salvo allineamenti prevalenti esistenti:

a) per strade di larghezza inferiore a ml.7: ml.5;

b) per strade di larghezza da ml.7 a ml.15: ml.7,50;

c) per strade di larghezza superiore a ml.15: ml.10;

P.: parcheggi B7: 1 mq. per ogni 10 mc.

A.: autorimesse B7: min. un posto macchina per ogni alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione.

Nel volume delle costruzioni non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra.

Inoltre:

- *nella progettazione si tenga conto delle le migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento degli eventuali impatti generati, nonché di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle strutture edilizie;*
- *si utilizzino materiali o tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi o comunque improntate a logiche di eco sostenibilità e di risparmio energetico;*
- *per la progettazione delle aree a verde si preveda il ricorso a specie vegetali arboree ed arbustive autoctone. Si prescrive inoltre la salvaguardia di tutte le alberature esistenti;*
- *i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati evitando l’uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (pavimentazioni drenanti).*

Qualora siano vigenti misure straordinarie di premialità volumetrica disciplinate da leggi nazionali o regionali potrà essere richiesto ed assentito il maggior volume nella misura rappresentata dai parametri e dalle percentuali specificati da tali misure straordinarie.

In adempimento al parere paesaggistico ex srt.96 co.1 lett.c) delle NTA del PPTR di cui alla DGR n.1926/2018:

- *al fine di valorizzare e di non alterare i caratteri morfologici che connotano la trama viaria edilizia della città consolidata nonché della relativa percettibilità dai viali e strade, nella fascia di sezione non inferiore a 7 ml a partire dal ciglio della strada Via Vittorio Veneto siano salvaguardate le alberature e le specie arbustive presenti. Sia inoltre salvaguardato il muro di recinzione in affaccio su Via Vittorio Veneto prevedendo per lo stesso esclusivamente interventi di recupero con l’utilizzo di tecniche e materiali coerenti con il manufatto senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria;*
- *al fine di favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, si provveda a realizzare a ridosso del confine del lotto sui tre lati e compatibilmente con lo stato dei luoghi una fascia verde di sezione variabile non inferiore ai 3 metri. La suddetta fascia verde deve essere costituita da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto) finalizzate anche a migliorare il controllo del microclima.*

In rapporto alla volumetria aggiuntiva attribuita e al conseguente nuovo carico insediativo, dovrà essere calcolata la dotazione di standard ai sensi dell'art.3 del D.M. 1444/1968 che potrà essere computata, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 1444/68;

Il rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere subordinato alla cessione gratuita delle aree costituenti il nuovo tracciato stradale”.

Preso atto del parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica (Allegato A).

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato (Allegato A), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le prescrizioni e modifiche di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato (Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, la variante adottata dal Comune di Bari con D.C.C.n.36/2020.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compreso l'allegato di cui alla lettera A nelle premesse riportato che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto e condiviso.
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le prescrizioni e modifiche di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato (Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, la variante adottata dal Comune di Bari con D.C.C.n.36/2020.
3. **DI RICHIEDERE**, in esito alle prescrizioni, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Comune di Bari.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Bari.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compreso l'allegato di cui alla lettera A nelle premesse riportato che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritto e condiviso.
- 2. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le prescrizioni e modifiche di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato (Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, la variante adottata dal Comune di Bari con D.C.C.n.36/2020.
- 3. DI RICHIEDERE**, in esito alle prescrizioni, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Comune di Bari.
- 4. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Bari.

Il Segretario Generale della Giunta
ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**Maestri
Giuseppe
20.07.2021
16:18:08
GMT+00:00**Parere tecnico - Allegato A****OGGETTO: Comune di Bari. Variante al P.R.G. per ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg.n.1/B part. n. 869. Sentenza n.1514/2014 del TAR Puglia - Bari (Sez.III).****Premessa**

Il Comune di Bari è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n.1475 del 08.07.1976, adeguato alla L.R. n.56/80 mediante declaratoria di conformità approvata con D.G.R. n.5589 del 19/10/1989 ed oggetto di modifica normativa approvata con D.G.R. n.2415 del 10/12/2008.

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.55 del 30/05/2016, ha adottato una variante, ai sensi dell'art.16 della L.R.56/80, per la ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg.n.1/B part.n.869; con Deliberazione n.86 del 19.09.2017 si è espresso sulle osservazioni pervenute.

La variante proposta riguarda la ritipizzazione di un'area che il PRG vigente destina:

- in parte a "Zona B7 di Rinnovo Urbano"
- in parte a "Viabilità di PRG".

L'obbligo di ritipizzazione per la parte di area con vincolo caducato, cioè per l'area destinata a "viabilità di PRG", deriva da una Sentenza n.1514/14 con cui il TAR Puglia-Bari, Sezione III, ha accolto il ricorso promosso dalla proprietà.

L'area oggetto di variante è inserita in una zona residenziale edificata.

La particella, di forma rettangolare, ha un'estensione catastale di 1.370 mq, di cui 544,70 mq destinati a zona B7 ed 825,30 mq destinati a viabilità di PRG.

Sull'area insiste un fabbricato di 2.077,99 mc.

Con la suddetta Deliberazione il Comune ha adottato una tipizzazione specifica dell'intero suolo dei ricorrenti, estendendo i nuovi parametri all'intera particella, quindi anche a quella parte già tipizzata come "Zona B7 di Rinnovo Urbano" proponendo la seguente Norma Tecnica:

"Area residenziale (omissis)-Sentenza TAR PUGLIA n.1514/2014"

Sono consentiti – attraverso intervento diretto - interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con stessa volumetria di quella esistente, ad esclusiva destinazione residenziale.

Um.: unità operativa coincidente con la consistenza catastale (1.370 mq);

V max: 2.077,99 mc;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

H.: altezza max ml.15;

Dc.: distanza dai confini: $H \times 0,50 = 7,5$ m con un minimo di 5 m;

E' consentita la costruzione sul confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente (fatte salve le limitazioni indicate nello stralcio del rilievo AFG in scala 1:500);

Df.: distanza fra fabbricati: somma delle altezze prospicienti moltiplicata per 0,5= $[(H + H1) \times 0,5]$, con un minimo di ml.10;

Ds.: distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano, salvo allineamenti prevalenti esistenti:

- a) per strade di larghezza inferiore a ml.7: ml.5;
- b) per strade di larghezza da ml.7 a ml.15: ml.7,50;
- c) per strade di larghezza superiore a ml.15: ml.10;

P.: 1 mq. per ogni 10 mc.;

A.: min. un posto macchina per ogni alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione.

Nel volume delle costruzioni non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra. Dovranno essere assicurate le superfici destinate a parcheggio.

La edificazione dovrà rispettare la l.r. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" e dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni dettate:

- dal D.M. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- dal D.M. 14.09.2008 "Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- nel rispetto del D.P.R. n. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".

Inoltre:

- nella progettazione si tenga conto delle le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, nonché di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle strutture edilizie;
- si utilizzino materiali o tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi o comunque improntate a logiche di eco sostenibilità e di risparmio energetico;
- per la progettazione delle aree a verde si preveda il ricorso a specie vegetali arboree ed arbustive autoctone. Si prescrive inoltre la salvaguardia di tutte le alberature esistenti;
- i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (pavimentazioni drenanti).

Qualora siano vigenti misure straordinarie di premialità volumetrica disciplinate da leggi nazionali o regionali potrà essere richiesto ed assentito il maggior volume nella misura rappresentata dai parametri e dalle percentuali specificati da tali misure straordinarie."

Con Deliberazione n.1926 del 30/10/2018 la Giunta Regionale:

- ha rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96.1.c delle NTA del PPTR sulla variante normativa al PRG adottata dal Comune di Bari con D.C.C. n.55/2016 integrando la norma come si riporta di seguito:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

"Si ritiene pertanto necessario inserire i seguenti due commi in calce alla norma tecnica di riferimento per l'area residenziale Antonicelli - Sentenza TAR PUGLIA n.1514/2014 come adotta con Delibere di CC n.55/2016 e n.87/2017:

- *al fine di valorizzare e di non alterare i caratteri morfologici che connotano la trama viaria edilizia della città consolidata nonché della relativa percettibilità dai viali e strade, nella fascia di sezione non inferiore a 7 ml a partire dal ciglio della strada Via Vittorio Veneto siano salvaguardate le alberature e le specie arbustive presenti. Sia inoltre salvaguardato il muro di recinzione in affaccio su Via Vittorio Veneto prevedendo per lo stesso esclusivamente interventi di recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali coerenti con il manufatto senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria;*
- *al fine di favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, si provveda a realizzare a ridosso del confine del lotto sui tre lati e compatibilmente con lo stato dei luoghi una fascia verde di sezione variabile non inferiore ai 3 metri. La suddetta fascia verde deve essere costituita da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto) finalizzate anche a migliorare il controllo del microclima".*

- non ha approvato la ritipizzazione urbanistica proposta con le seguenti motivazioni:

"La Delibera comunale ha introdotto una tipizzazione specifica dell'intero suolo dei ricorrenti, denominata: "Area residenziale (omissis)- Sentenza TAR PUGLIA n.1514/2014", estendendo i nuovi parametri all'intera particella, quindi anche a quella parte già tipizzata come "Zona B7 di Rinnovo Urbano", che non doveva essere oggetto di ritipizzazione in base alla Sentenza TAR Puglia - Bari n. 1514/2014 che invece ha accolto il ricorso presentato esclusivamente sulla parte con vincolo decaduto, quindi solo su quella parte destinata alla "Viabilità di PRG".

Dall'elaborato grafico si evince che è stata individuata una porzione della particella n. 869, indicata come "area da lasciare libera da nuove costruzioni" della larghezza di 9,5 m dal "ciglio nord viabilità individuato degli allineamenti già rilasciati n.1578 del 14/03/1991 e n.5/2015". La nuova tipizzazione adottata dal Comune attribuisce a tutta l'area una volumetria complessiva pari a 2.077,99 mc, coincidente con quella legittimamente esistente nel lotto e precedente all'approvazione del PRG.

La proposta di variante al PRG ha di fatto modificato anche la parte dell'area già zonizzata come "B7" ed ha pertanto sottratto un diritto attribuito ed acquisito dai ricorrenti.

Siffatta ritipizzazione, seppur nell'ambito di una discrezionalità dell'Amministrazione nell'esercizio delle potestà pianificatorie, doveva essere supportata da una "motivazione puntuale nell'ipotesi in cui la variante sia limitata a un terreno determinato ovvero incida su aspettative assistite da particolare tutela o da speciale affidamento, con esternazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata" (in questo senso si veda il T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I,



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

24/04/2009, n. 1139). In virtù di questo principio l'Amministrazione comunale nel ritipizzare non solo l'area divenuta "zona bianca" ma anche la restante porzione di suolo (per di più in modo deteriore rispetto alla situazione preesistente) avrebbe dovuto esplicitare, in modo puntuale e rigoroso l'interesse pubblico perseguito in modo da giustificare la lesione dell'interesse dei proprietari.

Per le motivazioni su riportate si ritiene che la variante al P.R.G., come adottata dal Consiglio comunale di Bari con delibera n. 55 del 30/05/2016, non possa essere accolta in quanto lesiva degli interessi legittimi dei (omissis) avendone illegittimamente esautorato il diritto edificatorio relativo alla parte tipizzata come "Zona B7 di Rinnovo Urbano", non necessitante di ritipizzazione urbanistica poiché non classificabile come "area bianca".

La variante al P.R.G. così come proposta dal comune di Bari, non è in linea con i dispositivi della sentenza del TAR Bari n. 1514/2014 e in quanto tale suscettibile di essere dichiarata nulla per elusione dell'ordine di provvedere".

Istruttoria regionale

Il Comune di Bari con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 12/05/2020, che risulta pubblicata e per cui non sono state proposte osservazioni, si è adeguato alla D.G.R. n.1926/2018 modificando l'elaborato grafico TAV. UNICA ed attribuendo all'area la seguente disciplina:

"In conformità con la struttura delle zone si prescegliranno interventi rivolti a restituire efficienza e «confort» all'abitato attraverso la semplice moltiplicazione dei servizi conservando sistemi stradali e sistemi di unità edilizia e quindi risolvendo l'intervento generale riportandolo in forme di riordino e completamento, anche con parziali sostituzioni, oppure si indicheranno le zone in cui sarà necessario aprire nuovi tracciati stradali e organizzare nuovi sistemi di lotti e dove dovranno essere operati parziali o ampi diradamenti.

Gli interventi sulle aree suddette sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

Modalità di intervento: intervento diretto;

Um.: unità operativa minima: quella dell'elaborato grafico di variante;

Ift.: aree B7 - indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq.3;

H.: aree B7 - altezza max ml.15;

Dc.: aree B7: distanza dai confini: $H \times 0,50 = \text{min. ml.5}$;

E' consentita la costruzione sul confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente (fatte salve le limitazioni indicate nello stralcio del rilievo AFG in scala 1:500).

Df.: aree B7: distanza fra fabbricati: somma delle altezze prospicienti moltiplicata per $0,5 = [(H + H1) \times 0,5]$, con un minimo di ml.10;

Ds.: aree B7 - distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano, salvo allineamenti prevalenti esistenti:

a) per strade di larghezza inferiore a ml.7: ml.5;

b) per strade di larghezza da ml.7 a ml.15: ml.7,50;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

c) per strade di larghezza superiore a ml.15: ml.10;

P.: parcheggi B7: 1 mq. per ogni 10 mc.

A.: autorimesse B7: min. un posto macchina per ogni alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione.

Nel volume delle costruzioni non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra.

Inoltre:

- *nella progettazione si tenga conto delle le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, nonché di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle strutture edilizie;*
- *si utilizzino materiali o tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi o comunque improntate a logiche di eco sostenibilità e di risparmio energetico;*
- *per la progettazione delle aree a verde si preveda il ricorso a specie vegetali arboree ed arbustive autoctone. Si prescrive inoltre la salvaguardia di tutte le alberature esistenti;*
- *i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (pavimentazioni drenanti).*

Qualora siano vigenti misure straordinarie di premialità volumetrica disciplinate da leggi nazionali o regionali potrà essere richiesto ed assentito il maggior volume nella misura rappresentata dai parametri e dalle percentuali specificati da tali misure straordinarie.

In adempimento al parere paesaggistico ex srt.96 co.1 lett.c) delle NTA del PPTR di cui alla DGR n.1926/2018:

- *al fine di valorizzare e di non alterare i caratteri morfologici che connotano la trama viaria edilizia della città consolidata nonché della relativa percettibilità dai viali e strade, nella fascia di sezione non inferiore a 7 ml a partire dal ciglio della strada Via Vittorio Veneto siano salvaguardate le alberature e le specie arbustive presenti. Sia inoltre salvaguardato il muro di recinzione in affaccio su Via Vittorio Veneto prevedendo per lo stesso esclusivamente interventi di recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali coerenti con il manufatto senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria;*
- *al fine di favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, si provveda a realizzare a ridosso del confine del lotto sui tre lati e compatibilmente con lo stato dei luoghi una fascia verde di sezione variabile non inferiore ai 3 metri. La suddetta fascia verde deve essere costituita da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto) finalizzate anche a migliorare il controllo del microclima".*

Il Comune ha attribuito alla parte inizialmente tipizzata come "Viabilità di PRG" la zonizzazione B7, uniformandola all'altra parte di proprietà e proponendo una disciplina per l'intera area oggetto di variante.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

La norma riproduce quasi totalmente le disposizioni previste dal PRG per le zone B7 all'art.49, escludendo tuttavia l'obbligo di redazione di un Piano attuativo pur attribuendo un Indice di Fabbricabilità Territoriale.

La ritipizzazione, così come si evince dall'elaborato grafico, attribuisce una uniforme disciplina, con l'obbligo di escludere dalla trasformazione una fascia di larghezza pari a 9,50 mt al fine di preservare la possibilità di realizzare l'arteria stradale prevista dal PRG e rimodulata in funzione dello stato dei luoghi; in linea inoltre con il Provvedimento n.9/2016 del 20/02/2016 del Consiglio del V Municipio che aveva espresso parere favorevole all'istanza di ritipizzazione *"con la contestuale osservazione che la predetta variante non pregiudichi l'apertura della strada di P.R.G. (via Speranza - via Napoli) la quale rimane una esigenza primaria del municipio sebbene non attuata nel triennio"*.

Nel merito si rappresenta quanto segue:

- in rapporto alla volumetria aggiuntiva attribuita e al conseguente nuovo carico insediativo, dovrà essere calcolata la dotazione di standard ai sensi dell'art.3 del D.M. 1444/1968 che potrà essere computata, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 1444/68;
- al fine di salvaguardare la possibilità di realizzare la viabilità comunale, il rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere subordinato alla cessione gratuita delle aree costituenti il nuovo tracciato stradale.

Conclusioni

Per le motivazioni su esposte, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione della variante adottata dal Comune di Bari con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/05/2020 con la introduzione, nella norma, delle suddette precisazioni. L'articolo dovrà pertanto essere riformulato come di seguito (in grassetto corsivo sottolineato le integrazioni):

"In conformità con la struttura delle zone si prescegliranno interventi rivolti a restituire efficienza e «confort» all'abitato attraverso la semplice moltiplicazione dei servizi conservando sistemi stradali e sistemi di unità edilizia e quindi risolvendo l'intervento generale riportandolo in forme di riordino e completamento, anche con parziali sostituzioni, oppure si indicheranno le zone in cui sarà necessario aprire nuovi tracciati stradali e organizzare nuovi sistemi di lotti e dove dovranno essere operati parziali o ampi diradamenti.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Gli interventi sulle aree suddette sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

Modalità di intervento: intervento diretto;

Um.: unità operativa minima: quella dell'elaborato grafico di variante;

Ift.: aree B7 - indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq.3;

H.: aree B7 - altezza max ml.15;

Dc.: aree B7: distanza dai confini: $H \times 0,50 = \text{min. ml.5}$;

E' consentita la costruzione sul confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente (fatte salve le limitazioni indicate nello stralcio del rilievo AFG in scala 1:500).

Df.: aree B7: distanza fra fabbricati: somma delle altezze prospicienti moltiplicata per 0,5= $[(H + H1) \times 0,5]$, con un minimo di ml.10;

Ds.: aree B7 - distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano, salvo allineamenti prevalenti esistenti:

- a) per strade di larghezza inferiore a ml.7: ml.5;*
- b) per strade di larghezza da ml.7 a ml.15: ml.7,50;*
- c) per strade di larghezza superiore a ml.15: ml.10;*

P.: parcheggi B7: 1 mq. per ogni 10 mc.

A.: autorimesse B7: min. un posto macchina per ogni alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione.

Nel volume delle costruzioni non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra.

Inoltre:

- nella progettazione si tenga conto delle le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, nonché di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle strutture edilizie;*
- si utilizzino materiali o tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi o comunque improntate a logiche di eco sostenibilità e di risparmio energetico;*
- per la progettazione delle aree a verde si preveda il ricorso a specie vegetali arboree ed arbustive autoctone. Si prescrive inoltre la salvaguardia di tutte le alberature esistenti;*
- i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (pavimentazioni drenanti).*

Qualora siano vigenti misure straordinarie di premialità volumetrica disciplinate da leggi nazionali o regionali potrà essere richiesto ed assentito il maggior volume nella misura rappresentata dai parametri e dalle percentuali specificati da tali misure straordinarie.

In adempimento al parere paesaggistico ex srt.96 co.1 lett.c) delle NTA del PPTR di cui alla DGR n.1926/2018:

- al fine di valorizzare e di non alterare i caratteri morfologici che connotano la trama viaria edilizia della città consolidata nonché della relativa percettibilità dai viali e strade, nella fascia di sezione non inferiore a 7 ml a partire dal ciglio della strada Via Vittorio Veneto siano salvaguardate le alberature e le specie arbustive presenti. Sia inoltre salvaguardato il muro di recinzione in affaccio su Via Vittorio Veneto prevedendo per lo*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- stesso esclusivamente interventi di recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali coerenti con il manufatto senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria;
- al fine di favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica, si provveda a realizzare a ridosso del confine del lotto sui tre lati e compatibilmente con lo stato dei luoghi una fascia verde di sezione variabile non inferiore ai 3 metri. La suddetta fascia verde deve essere costituita da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto) finalizzate anche a migliorare il controllo del microclima.

In rapporto alla volumetria aggiuntiva attribuita e al conseguente nuovo carico insediativo, dovrà essere calcolata la dotazione di standard ai sensi dell'art.3 del D.M. 1444/1968 che potrà essere computata, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 1444/68;

Il rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere subordinato alla cessione gratuita delle aree costituenti il nuovo tracciato stradale".

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)

Firmato digitalmente da:MACINA MARIA
Data:20/07/2021 11:57:12

Il Dirigente del Servizio
Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)



Lasorella
Vincenzo
20.07.2021
09:49:52
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1421

Atto di intesa regionale, ai sensi dell'articolo 1 – sexies del D.L. n. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/2003, relativo alla costruzione e all'esercizio del rifacimento della stazione elettrica (S.E.) a 150 kV di "Bari Termica", il riassetto degli elettrodotti a 150 kV ad essa afferenti ed opere connesse. Opere site nel Comune di Bari. EL-434

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionale e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili Ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dalla Direttrice del Dipartimento Sviluppo economico, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota del 13/01/2020 la società Terna S.p.a., per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.a., ha presentato istanza, presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), concernente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del rifacimento della stazione elettrica a 150 kV di "Bari Termica" e per il riassetto degli elettrodotti a 150 kV ad essa afferenti ed opere connesse. Le opere dovranno essere realizzate nel Comune di Bari. Nello specifico Terna S.p.a., nell'ambito del programma di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) redatto nell'anno 2015 e approvato dal MISE, ha previsto il "Rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kV di Bari Termica in GIS unitamente al riassetto delle linee elettriche afferenti all'impianto stesso" attraverso interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e territoriale delle infrastrutture di trasmissione esistenti. In particolare, l'intervento è rappresentato dalle seguenti opere:
 - rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kV di Bari Termica attraverso l'utilizzo di apparecchiature prefabbricate con involucro metallico, con isolamento in gas SF6 (nel seguito "impianto blindato");
 - riassetto dei tracciati degli elettrodotti afferenti all'impianto, ossia:
 - Getrag - Bari Termica (proprietà TERNA S.p.A.) – cod. 23079G1;
 - Bari ind. 1 - Bari Termica cd Fucine (proprietà TERNA S.p.A.) – cod. 23041G1;
 - Bari Circumvallazione - Bari Termica (proprietà TERNA S.p.A.) – cod. 23145G1;
 - Bari Ovest - Bari Porto (proprietà TERNA S.p.A.) – cod. 23143G1; - Bari Parco Nord - Bari Termica (proprietà RETE s.r.l.) – cod. 23010G1.

L'intervento consiste nell'interramento di linee elettriche esistenti, demolizione di porzioni di elettrodotti, sostituzione di sostegni e rifacimento di alcune campate dell'elettrodotto esistente.

Le caratteristiche tecniche principali delle suddette opere sono indicate, per la Stazione Elettrica 150 kV "Bari termica", in una sezione a 150 kV con doppia sbarra con isolamento in SF6, con sezionatori di terra sbarre ad entrambe le estremità e TVC di sbarra su un lato, n°9 stalli linea, n° 1 stallo per parallelo sbarre, mentre gli Elettrodotti a 150 kV avranno Tensione nominale 150.000 V e Frequenza nominale 50 Hz.

Le opere in progetto e le opere in demolizione, come da scheda tecnica progettuale di TERNA (all.1), non interessano aree vincolate e/o a tutela paesaggistica ai sensi D.lgs. n.42 del 22/01/2004, a tal riguardo, si precisa che:

- a) la stazione elettrica insieme al percorso del cavo d'ottica di cui all'interramento dell' elettrodotto aereo in doppia terna 150 kV costituente le linee provenienti da Sud "Bari Termica – Bari Circumvallazione" e "Bari Ovest – Bari Porto", relativamente alle particelle 133, 134 e 1 del foglio 101 interessa il contesto componenti culturali e insediative, "Città consolidata" di cui

all'art. 38 comma 3.1 lett. q e art. 76 comma 1 NTA del P.P.T.R.; a tal proposito si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 66 delle N.T.A. di cui alla "Variante di adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P. ai sensi dell'art. 5.06 delle N.T.A." - le suddette particelle ricadono nei "Territori Costruiti" così come definiti dall'art. 1.03 co. 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e - ai sensi dell'art. 142 co. 2 lett. a) e b) del D.lgs. 42/2004 - sono escluse dalle norme di tutela in quanto comprese in parte in aree individuate come "Zone Omogenee A e B come da P.R.G. vigente" ("zone di completamento B3" e "aree a verde pubblico - verde di quartiere") ed in parte in aree "comprese nel 1° PPA e diverse da A e B, con previsioni concretamente realizzate" ("zone per attività secondarie di tipo A");

- b) il rifacimento, per quanto attiene al solo riposizionamento dei conduttori, afferenti all'ultima campata (970-971/A) di cui all'elettrodotto aereo esistente in doppia terna 150 kV costituente le linee "Bari Getrag – Bari Termica" e "Bari industriale 1– Bari Termica cd Fucine", relativamente alla particella 183 del foglio 18 e particella 48 del foglio 100 attraversa il contesto beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge": c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui all'art. 38 comma 2.2 lett. c NTA del P.P.T.R. Tale intervento, tenuto conto che non comporta alcuna alterazione dello stato dei luoghi, si configura come una manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 149 co. 1 lett. a) del D.lgs. 42/2004; lo stesso inoltre, non produce alterazioni tali da poter incidere significativamente sulla qualità del paesaggio, tenendo presente che la visibilità prodotta per effetto della realizzazione dello stesso non contribuisce a modificare gli aspetti percettivi del territorio, quest'ultimo infatti ha già assorbito le modifiche percettive in quanto l'elettrodotto aereo, è già esistente;
- c) il percorso del cavodotto di cui all'interramento dell'elettrodotto aereo esistente in doppia terna 150 kV costituente le linee provenienti da Sud "Bari Termica – Bari Circumvallazione" e "Bari Ovest –Bari Porto", per un piccolo tratto insieme ai nuovi sostegni 979/A e 6/A in sostituzione rispettivamente dei sostegni 979 e 6 già esistenti, relativamente alle particelle 120 e 140 del foglio 38 attraversa il contesto componenti culturali e insediative, "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" di cui all'art. 38 comma 3.1 lett. s e art. 76 comma 1 NTA del P.P.T.R. Tale intervento, tenuto conto che non comporta alcuna alterazione dello stato dei luoghi, se non una semplice sostituzione di due sostegni esistente e parte iniziale dell'interramento linea aerea esistente, si configura come una manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 149 co. 1 lett. a) del D.lgs. 42/2004; lo stesso inoltre, non produce alterazioni tali da poter incidere significativamente sulla qualità del paesaggio, tenendo presente che la visibilità prodotta per effetto della realizzazione dello stesso contribuisce a ridurre gli aspetti percettivi del territorio, quest'ultimo infatti ha già assorbito le modifiche percettive in quanto l'elettrodotto aereo, ed è già esistente.

Gli impatti saranno minimizzati in quanto l'interramento dei conduttori, unitamente alla demolizione di parti dell'elettrodotto aereo e dei sostegni, comporterà un beneficio in termini di visuale dal punto di vista paesaggistico e dell'interesse storico culturale. Le opere in progetto non ricadono all'interno di un'area a vincolo aeroportuale per la quale andrà rilasciato, ad opera degli Enti competenti, idoneo nulla osta;

- il MISE con nota prot. n. 529 del 28/01/2020, vista l'istanza presentata da Terna Rete Italia S.p.A. avente prot. MISE- DGMEREEN n. 1696 del 27/01/2020, ha avviato il procedimento autorizzativo indicando la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;
- il MISE con nota prot. n. 7418 del 07/04/2020 ha comunicato che la società Terna ha trasmesso un aggiornamento inerente la sola documentazione catastale facente parte del progetto;

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3932 del 04/06/2020 ha chiesto ai sensi della DGR n. 2563 del 2010, alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, di esprimere il proprio parere di competenza propedeutico al rilascio dell'Intesa regionale;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali- Servizio VIA e V.I.N.C.A.- della Regione Puglia con nota prot. n. 7038 del 10/06/2020, ha comunicato che l'opera in argomento è stata oggetto di procedura di valutazione preliminare di competenza ministeriale, i cui esiti sono riportati nella nota prot. n. DVA007373 DEL 22/03/2019. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare- D.G. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali- nella nota innanzi richiamata ha ritenuto che per l'intervento di che trattasi... *"sia ragionevole escludere la sussistenza degli impatti significativi e negativi, e che pertanto, l'intervento non appaia ricadere nella tipologia di opera di cui al punto 2), lettera h, dell'allegato II- bis al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)".* Con riferimento alle disposizioni in materia paesaggistica, si rimanda alle eventuali determinazioni da parte degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi autorizzatoria. Con riferimento alla gestione delle Terre e rocce da scavo in fase di cantiere, si rimanda alle disposizioni della normativa di settore.";
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. n. 7836 del 22/10/2020, ha precisato quanto segue:.. *"con legge regionale n. 20 del 07.10.2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica", art. 7 co.3, lett. a, è stato disposto che la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica sia delegata "ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio".* La Giunta Regionale, con DGR n. 649 del 9/03/2010 "Dlgs n. 42/2004, smi, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art 146, comma 6. Ricognizione comuni singoli e associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione delega e disciplina modalità di esercizio", ha attribuito al Comune di Bari funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. La società Proponente ha espletato presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la procedura di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, c.9 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii eil MATTM con provvedimento n. 7373 del 22/03/2020 ha comunicato l'esito della suddetta valutazione, ritenendo che: *"per l'intervento "Rifacimento stazione elettrica 150 kV di Bari Termica in GIS e riassetto linee afferenti" presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A, sia ragionevole escludere la sussistenza di impatti significativi. e negativi, e che pertanto, l'intervento non appaia ricadere nella tipologia di opera di cui al punto 2), lettera h, dell'allegato II-bis al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non incluso nell'allegato II)".* Ai fini della definizione dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica, la scrivente Sezione ha verificato, dagli elaborati progettuali prodotti e resi disponibili dal MISE al relativo indirizzo Cloud, che l'intervento è ubicato interamente nel Comune di Bari e consiste nel rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kV di Bari Termica e nel riassetto di n°5 linee elettriche a 150 kV, mediante l'eliminazione di porzioni di elettrodotti aerei con conseguente demolizione di n. 15 tralicci, la sostituzione di 5 dei 15 tralicci demoliti e il rifacimento di alcune campate dell'elettrodotto esistente, per un totale di 1.380 km di linea interessata. Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 7, co.3 della l. r. 20/09 smi, l'Ente

competente al rilascio dell'eventuale autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica è il Comune di Bari." Con riferimento, quindi, alla richiesta di contributo istruttorio richiesto dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha comunicato che lo stesso sarà reso ad esito delle valutazioni pervenute dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- Con nota prot. n. 92389 del 13.04.2021 il Comune di Bari ha inoltrato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio l'istruttoria, favorevole, per l'istanza di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ii. – art. 90 NTA del PPTR – art. 91 NTA del PPTR) per l'opera in oggetto con le seguenti prescrizioni:

"...la demolizione dei tralicci dovrà comprendere la rimozione dell'intera struttura fuori terra nonché della relativa fondazione al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi ante operam; le opere di rimozione previste in prossimità della Chiesa di S. Giorgio con annessa Masseria dovranno essere eseguite con la dovuta cautela al fine di salvaguardare l'integrità del bene tutelato; i tracciati interrati oggetto di dismissione o di nuova realizzazione dovranno garantire le dovute opere di reinterro e di finitura superficiale in modo da non compromettere i caratteri paesaggistici dei luoghi; ...al termine dei lavori, le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ecc.) dovranno essere totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi."

- Con nota prot. n. 126060 del 17.05.2021, il Comune di Bari ha comunicato, inoltre, quanto segue "questo Ufficio, dando seguito alla richiesta del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, pervenuta con nota prot. r_puglia/AOO_145-22/10/2020/7836, ha trasmesso, con nota prot. n. 92389 del 13.04.2021, la Relazione istruttoria dell'Ufficio ed il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio per il prosieguo delle attività di competenza. Detti documenti sono stati trasmessi preventivamente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota in atti al prot. n. 46352 del 22.02.2021, che ai sensi dell'art. 146 co. 5 del D. Lgs. 42/04 ha espresso il parere, obbligatorio e vincolante, prot. n. 2729 del 23.03.2021, agli atti di questo ufficio al prot. n. 75838 del 24.03.2021. Fermo quanto in premessa, preso atto che la Conferenza di Servizi è conclusa, vista la nota di riscontro di codesta Società assunta al prot. n. 92753 del 13.04.2021, si comunica che la pratica di cui all'oggetto sarà archiviata".
- Il MISE, con nota prot. n. 30455 del 17/12/2020, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi e ha invitato la Regione Puglia a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del D.L. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 290/2013. Il Ministero in tale occasione ha ribadito l'importanza dell'intervento per la sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica nell'area di Bari, in quanto la stazione originaria è stata distrutta da un incendio ed attualmente si è sopperito con una stazione mobile di emergenza e con assetti di rete a conduzione di carattere provvisorio.

Considerato che:

- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. n. 5017 del 03/06/2021 per gli aspetti di propria competenza, ha ritenuto che gli interventi proposti siano compatibili con il vigente PPTR. Inoltre, al fine di conseguire un migliore inserimento paesaggistico delle opere in argomento ha ritenuto necessarie le seguenti prescrizioni, già richieste con note prot. n. 9401 del 27/11/2020 e 6971 del 10/09/2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e nota prot. n. 92389 del 13/04/2021 del Comune di Bari:
 1. al fine di garantire la ottimizzazione dell'impatto delle opere a farsi sullo stato dei luoghi, le nuove condotte interrate dovranno essere localizzate prevalentemente lungo aree di sedime stradale, dovendosi pertanto del tutto evitare passaggi attraverso suoli agricoli e/o aree private;
 2. la demolizione dei tralicci dovrà comprendere la rimozione dell'intera struttura fuori terra nonché della relativa fondazione al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi ante operam;
 3. le opere di rimozione previste in prossimità della Chiesa di S. Giorgio con annessa Masseria

dovranno essere eseguite con la dovuta cautela al fine di salvaguardare l'integrità del bene tutelato;

4. al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiali di scavo, tracciati, etc..) siano totalmente eliminati con totale ripristino, anche geomorfologico, dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;
5. in sede di cantierizzazione, la realizzazione delle opere complementari (aree di stoccaggio, accessi, etc..) non dovrà interessare direttamente vegetazione di pregio. Ad opere ultimate saranno rimosse tutte le opere complementari con ripristino, anche vegetazionale, dello stato dei luoghi.

Inoltre la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha condiviso quanto auspicato dal Comune di Bari, ovvero "... che i tralicci individuati con P979/A e P6/A (cfr. dall'elaborato "DUF06002B_000140_00_01 APPENDICE D - CARTA DEI VINCOLI_STRALCIO PPTR") siano traslati in modo da non ricadere nel perimetro dell'area di rispetto di Villa Di Cagno".

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";

visto l'art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n.239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;

vista la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 "Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1 - sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e s.m.i., per la costruzione ed l'esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale",

la quale prevede che, al fine di istruire l'atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso:

Sezione Ecologia - Servizio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
Sezione Assetto del Territorio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

vista la Deliberazione di Giunta Regione n. 2089 del 22/12/2020 avente ad oggetto - attribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, delle funzioni vicarie della Sezione "Infrastrutture Energetiche e Digitali" afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro" - , con la quale si è conferito mandato ad interim delle funzioni vicarie di Dirigente di Sezione al dott. Giuseppe Pastore;

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K) della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7, propone alla Giunta di:

- 1) di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 e successive modifiche, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente all'istanza presentata dalla società Terna Spa, per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione ed all'esercizio del rifacimento della stazione elettrica (S.E.) a 150 kV di "Bari Termica", il riassetto degli elettrodotti a 150 kV ad essa afferenti ed opere connesse site nel Comune di Bari, ferme restando le prescrizioni previste dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia e dal Comune di Bari, riportate in premessa;
- 3) di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla società Terna Rete Italia S.p.A. - Terna S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;
- 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec dgisseg.div05@pec.mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, Terna Rete Italia S.p.A. - Terna S.p.A. all'indirizzo autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Carmela Iadaresta

La Direttrice, ai sensi dell'art. 18 comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico

Gianna Elisa Berlingiero

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili

Alessandro Delli Noci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 e successive modifiche, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente all'istanza presentata dalla società Terna Spa, per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione ed all'esercizio del rifacimento della stazione elettrica (S.E.) a 150 kV di "Bari Termica", il riassetto degli elettrodotti a 150 kV ad essa afferenti ed opere connesse site nel Comune di Bari, ferme restando le prescrizioni previste dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia e dal Comune di Bari, riportati in premessa;
- 3) di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla società Terna Rete Italia S.p.A. - Terna S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari;
- 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec dgisseg.div05@pec.mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, Terna Rete Italia S.p.A. - Terna S.p.A. all'indirizzo autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it.

Il Segretario generale della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1422

Variatione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. – “Fondo cofinanziamento Contratti filiera Decreto del Ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali n. 1192 del 08/01/2016” di interesse per la Regione Puglia – Applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria esperita dalla Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, riferisce quanto segue.

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187/1 del 26/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final adottata il 06/01/2016 e riguardante l’Aiuto di Stato-Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto, così come rettificata dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 1635 final del 15/03/2017;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1192 del 08/01/2016 recante i criteri le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) Serie Generale n. 59 del 11/02/2016;
- il Decreto n. 8254 del 03/08/2016 emanato di concerto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dell’economia e delle finanze recante le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del Ministero;
- l’Avviso n. 60690 del 10/08/2017 del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio politiche di filiera (PQAI III) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM n.1192 del 08/01/2016 e al DM n.8254 del 03/08/2016, così come modificato ed integrato rispettivamente con gli Avvisi n.75886 del 18/10/2017 e n.82708 del 15/11/2017;

CONSIDERATO che

- a seguito della pubblicazione dell’Avviso n. 60690/2017 innanzi richiamato e dell’acquisizione delle relative candidature il MiPAAF ha comunicato al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia di aver ricevuto il programma di investimenti da parte di n. 23 contratti di filiera, generalizzati nella tabella seguente, che contengono progetti di interesse per la Regione Puglia perché localizzati nel territorio pugliese

n.	DENOMINAZIONE CONTRATTO DI FILIERA
1	VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOVINI DA CARNE 100 % ITALIANA NELLE REGIONI DEL SUD
2	VALORIZZAZIONE DELLA PATATA E DEGLI ORTAGGI DI QUALITÀ

3	GRANO ARMANDO - ZERO RESIDUI
4	ITALIAN WINE BOUTIQUE
5	ORTOFRUTTA IV E V GAMMA E OLTRE
6	LATTERIE DEL SUD
7	FILIERE MEDITERRANEE SOSTENIBILI
8	FILIERA AGRICOLA INTEGRATA AMADORI
9	OLIO D'OLIVA-CNO
10	VINI E VALORI 2018
11	ALLEVIAMO ITALIANO
12	SUA MAESTÀ IL GRANO
13	SOLO OLIO ITALIANO
14	LA NUOVA VIA DEL LATTE ITALIANO
15	RETE INNOVAZIONE IN GUSCIO
16	FILIERA OLIVICOLO OLEARIO UNAPROL
17	FILIERA DEL SOLE
18	ARCA ORTOFRUTTA
19	FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP+
20	FI.BI.O .MED FILIERA BIOLOGICA OFFICINALE MEDITERRANEA
21	810 PASTA SOUTH ITALY
22	FILIERA AGROALIMENTARE ITALO-FRANCESE
23	VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA OLIVICOLA NAZIONALE DALL'OLIVETO ALLO SCAFFALE

- il MiPAAF ha chiesto al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale il parere di coerenza con la programmazione regionale, nonché la disponibilità al cofinanziamento da parte della Regione Puglia, per i progetti localizzati nel territorio pugliese e presentati nell'ambito di ciascuno dei contratti di filiera;
- il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale ha comunicato al MiPAAF il parere di compatibilità degli interventi proposti con il PSR 2014/2020 della Puglia per i progetti localizzati nel territorio pugliese e presentati nell'ambito di ciascuno dei n. 23 contratti di filiera;
- alla data del 31/12/2019 la Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, in esecuzione delle variazioni di bilancio intervenute con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 487 del 27/03/2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 67 del 15/05/2018 e con DGR n. 745 del 18/04/2019 pubblicata nel BURP n. 50 del 10/05/2019, ha assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'importo complessivo di € 4.989.897,53, a fronte dell'importo di € 5.000.000,00 disponibile, in favore di beneficiari che hanno presentato progetti di investimento localizzati nel territorio pugliese nell'ambito di n. 9 contratti di filiera;
- con nota n. 69320 del 07/10/2019 il MiPAAF ha comunicato al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale di aver reperito ulteriori risorse, che avrebbe finanziato tutti i n. 23 contratti di filiera e che la Regione Puglia avrebbe dovuto disporre di ulteriori € 11.300.000,00 per cofinanziare, con la stessa aliquota contributiva del 10%, tutti i progetti localizzati nel territorio pugliese e presentati al MiPAAF nell'ambito dei n. 23 contratti di filiera;
- con la medesima nota n. 69320 del 07/10/2019 il MiPAAF ha altresì chiesto alla Regione Puglia la disponibilità al cofinanziamento di tutti i progetti localizzati nel territorio pugliese e presentati al MiPAAF nell'ambito dei n. 23 contratti di filiera, ovvero di reperire ulteriori € 11.300.000,00;

- con nota protocollo AOO_030 – 17/10/2019 n. 13480 la Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, nel riscontrare la nota del MiPAAF n. 69320 del 07/10/2019, ha confermato la disponibilità al cofinanziamento da parte della Regione Puglia mediante la utilizzazione di risorse rivenienti dalle cosiddette "risorse liberate" del POR Puglia FEOGA 2000-2006, accantonate sul bilancio regionale quale avanzo di amministrazione vincolato;
- con DGR n. 1395 del 12/08/2020, pubblicata nel BURP n. 127 del 08/09/2020, è stato costituito il "Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1192 del 08/01/2016" di interesse per la Regione Puglia con una dotazione finanziaria di € 11.300.000,00 allo scopo di cofinanziare progetti di investimento localizzati nel territorio pugliese e presentati al MiPAAF nell'ambito dei n. 23 contratti di filiera, qualora non finanziati con le risorse di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 487/2018 e n. 745/2019 innanzi richiamate;
- alla data del 31/12/2020 la Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, in esecuzione delle variazioni di bilancio intervenute con la DGR n. 1395/2020 ha adottato n. 6 atti dirigenziali con i quali è stata disposta l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (impegno di spesa) nei confronti dei beneficiari di altrettanti contratti di filiera per l'importo complessivo di € 4.943.628,02 a fronte dell'importo disponibile di € 11.300.000,00;
- per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso dell'esercizio 2020, sia in parte Entrata che in parte Spesa per l'importo di € 6.356.371,98 (pari alla differenza tra l'importo stanziato di € 11.300.000,00 e quello impegnato di € 4.943.628,02), è necessario riprogrammare le economie di bilancio formatesi e dotare, pertanto il capitoli presenti in Bilancio 2021-2023 dello stanziamento necessario per cofinanziare i progetti di interesse per la Regione Puglia presentati nell'ambito dei contratti di filiera, qualora ammessi a finanziamento con provvedimento dal MiPAAF a seguito dell'Avviso n. 60690/2017, oppure a seguito di intervenuti subentri, rinunce e variazioni ai programmi dei contratti di filiera già finanziati;

VISTI

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009";
- l'articolo 42, comma 8 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all'utilizzo delle quote vincolate;
- l'articolo 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2021-2023;
- la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023";
- la DGR n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
- la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 di "Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii."

per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:

- di applicare l'avanzo vincolato per € 4.000.000,00 e di effettuare la contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 16, Programma 3, Titolo 2, sul capitolo di spesa U1603006 "Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016" come riportato nella "Sezione Copertura Finanziaria".

GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
--

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U1603006 "Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016", derivanti dalle somme applicate nel 2020 e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario.

L'Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011.

BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA	Capitolo di spesa	Missione Programma Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	Variazione E.F. 2021 COMPETENZA	Variazione E.F. 2021 CASSA	
Applicazione Avanzo Vincolato				+ € 4.000.000,00	0,00	
64.03	U1603006	Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016	16.3.2	U.2.03.03.03	+ € 4.000.000,00	+ € 4.000.000,00

66.03	U1110020	Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa.	20.1.1	U.1.10.01.01	0,00	- € 4.000.000,00
--------------	-----------------	---	---------------	---------------------	-------------	-------------------------

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

All'impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, così come già autorizzato con la DGR n. 1395/2020, con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2021.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, di concerto con il Vice presidente con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. k) della L.r. n. 7/1997, ed in particolare:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per € 4.000.000,00, utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U1603006 "Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016", derivanti dalle somme applicate nel 2020 e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario;
3. di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2021 ed al Bilancio Pluriennale 2021/2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale, approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., con l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione vincolato ed iscrizione sul Capitolo indicato in narrativa nella sezione "copertura finanziaria";
4. di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l'Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al Bilancio 2021-2023;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore Dott. Vito Filippo Ripa

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca
(Dott.ssa Rosa Fiore)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale non ravvisa la necessità di esprimere sulla propria delibera le osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.

Il Direttore del Dipartimento (Prof. Gianluca Nardone)

Il Vice Presidente con delega al *Bilancio*
(Avv. Raffaele Piemontese)

L'Assessore all'*Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste*

(Dott. Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per € 4.000.000,00, utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul capitolo di spesa U1603006 "Fondo per il cofinanziamento dei Contratti di filiera di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1192 del 08/01/2016", derivanti dalle somme applicate nel 2020 e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario;
3. di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2021 ed al Bilancio Pluriennale 2021/2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale, approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., con l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione vincolato ed iscrizione sul Capitolo indicato in narrativa nella sezione "copertura finanziaria";
4. di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

5. di approvare l'Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al Bilancio 2021-2023;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

Firmato digitalmente da:
 ROSA FIORE
 Regione Puglia
 Firmato il: 11-09-2021 09:23:00
 Serialo certificato: 883019
 Valido dal 18-01-2021 al 18-01-2024

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
 al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. delibera del Organo ... del ... n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00		0,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca			
TITOLO	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 4.000.000,00
Totale Programma	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 4.000.000,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 4.000.000,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti			
Programma	1	Fondo di riserva			
TITOLO	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000.000,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000.000,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 4.000.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 4.000.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00		0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	4.000.000,00	0,00
TITOLO					
Tipologia		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 4.000.000,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 4.000.000,00		0,00 0,00 0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
AGR	DEL	2021	9	05.08.2021

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS N.118/2011 E SS.MM.II. # FONDO COFINANZIAMENTO CONTRATTI FILIERA DECRETO DEL MINISTRO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI N. 1192 DEL 08/01/2016* DI INTERESSE PER LA REGIONE PUGLIA # APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 8, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
 LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO
 Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
 CN = PALADINO NICOLA
 C = IT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1423

Gestione dei rifiuti in polietilene ad uso agricolo: approvazione Accordo di Programma ai sensi dell'art. 206 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, d'intesa con l'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, dott. ssa Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO "Agricoltura biologica, sostenibilità e diversificazione in agricoltura" e dalla PO "Pianificazione territoriale ed ambientale", confermata dal dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dai dirigenti delle Sezioni Competitività delle Filiere agroalimentari e Ciclo rifiuti e bonifiche, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 116/2020 ha introdotto, a partire dal 2021, rilevanti modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA - D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) in attuazione delle Direttive UE meglio note come "Pacchetto Economia Circolare". Le novità introdotte hanno un importante impatto sulle attività agricole, producendo effetti sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole, agroindustriali e della pesca. Infatti, i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, a seguito delle novità introdotte con la citata normativa sono classificati come 'speciali', compresi quelli derivanti dalle attività ad esse connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile.

Con la circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 il Ministero della Transizione Ecologica - MiTE chiarisce alcune questioni relative allo smaltimento dei rifiuti agricoli prodotti dalle imprese agricole, in base alle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 116/2020.

La suddetta circolare chiarisce in particolare che, con riguardo ai rifiuti agricoli - sempre classificati rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea, alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell'allegato L-quinquies - viene data la possibilità di concordare, a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA, in particolare alla lettera c) comma 3 - Attività agricole, agroindustriali e della pesca, nello specifico quanto segue:

"In merito alle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, si deve precisare che l'attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116 del 2020, porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all'art. 2135 del codice civile. Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del TUA dispone che: "i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca" e l'articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali: "a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca". Inoltre, si richiama quanto previsto nell'Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - del TUA secondo il quale "Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile" e nel successivo Allegato L-quinquies in base al quale "Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile". Dal complesso delle norme di settore si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, produttive di rifiuti speciali, un'esclusione dall'applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all'articolo 3, precisa che "i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca".

Ciò premesso, in tale contesto occorre, però, considerare la previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinquies della Parte quarta del TUA, che chiarisce che "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono

analoghe". Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio".

Considerato che:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- i rifiuti prodotti da attività di impresa agricola, quelli generati dagli uffici/bagni/mense della struttura aziendale dell'azienda agricola e quelli generati da attività connesse a quella agricola, quali per esempio da attività di ristorazione per gli agriturismi o di masserie didattiche o di degustazione per gli enoturismi e la vendita diretta di prodotti agricoli, sono classificati rifiuti speciali e devono essere conferiti a un soggetto di gestione rifiuti privato o nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta o tramite una convenzione con il gestore del servizio pubblico;
- l'attività economica connessa all'agricoltura in Puglia rappresenta uno dei settori di maggiore importanza nella definizione del P.I.L. regionale e la corretta gestione dei rifiuti prodotti in agricoltura, con particolare riferimento alla attivazione di sistemi di raccolta e avvio al riciclo dei beni in polietilene ad uso agricolo (film, tubi, cassoni, ecc), consente di trasformare la gestione degli stessi da problema a risorsa;
- lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti speciali ad uso agricolo, deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti secondo le disposizioni dell'art. 182 - bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- nel territorio della Regione Puglia sono allocati numerosi impianti di gestione dei rifiuti di beni in polietilene;
- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori agricoli, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, garantendo l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;
- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure, li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un

soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli nn. 177 e 179 del citato decreto;

- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.):
 - prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclaggio;
 - recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
 - smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. appositi accordi di programma (o convenzione-quadro) con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l'altro, l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- l'art. 188 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che - fino all'entrata in vigore dei decreti previsti al comma 1 per consentire la lettura integrata dei dati nel Registro elettronico nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 135/2018 - continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148 recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che definisce "*deposito temporaneo prima della raccolta*" il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis";
- l'art. 185 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui il raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che definisce "*circuito organizzato di raccolta*", "*il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma (o convenzione-quadro) stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione*

di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione";

- il comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- il comma 4 dell'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui per i produttori di rifiuti speciali che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1 lettera pp) previa apposita convenzione, la comunicazione prevista allo stesso articolo è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita;
- il comma 5 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui sono esonerati dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. con un volume d'affari annuo non superiore a euro ottomila e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212 comma 8 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- il comma 6 dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:
 - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti all'articolo 193;
 - b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189;
- il comma 8 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui le disposizioni del comma 1 sull'obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti da un formulario di identificazione (FIR) non trova applicazione nel trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), per i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Il comma 7 del medesimo articolo definisce occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte all'anno, che non eccedono la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o trenta litri;
- il comma 12 dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo cui la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che è finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non è superiore a quindici chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;
- l'art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio

provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183;

- l'art. 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che stabilisce che in materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. che producono rifiuti pericolosi possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi;
- la legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012 e smi recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali".

PRESO ATTO della normativa vigente sopracitata, che prevede un sistema delle esenzioni, per i produttori agricoli, da una serie di adempimenti amministrativi (quali iscrizione all'Albo gestori, registro di carico e scarico e formulario di identificazione) qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

RITENUTO opportuno, per i motivi innanzi citati:

- approvare lo schema di accordo di programma in applicazione dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con lo scopo di:
 - a) favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti in polietilene ad uso agricolo, ottimizzando le procedure e i controlli;
 - b) assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
 - c) contribuire alla semplificazione degli adempimenti amministrativi posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli, nei limiti del rispetto della disciplina comunitaria;
- dare atto che all'accordo di programma deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo.

Per quanto sopra, si ritiene di approvare lo schema di Accordo di programma allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta regionale:

1. di approvare l'Accordo di Programma allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e il Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di P.O. "Agricoltura biologica, sostenibilità e diversificazione in agricoltura"
Dott. Vitantonio Priore

Il responsabile di P.O. "Pianificazione territoriale ed ambientale"
Ing. Daniela Battista

Il dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

Il dirigente della "Sezione Competitività Delle Filiere Agroalimentari"
Dott. Luigi Trotta

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio

I Direttori, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca NARDONE

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo GAROFOLI

L'Assessore all'Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia

L'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Dott. ssa Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Dott. Donato Pentassuglia e dell'Assessore dott. ssa Anna Grazia Maraschio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo di Programma allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e il Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Regionale
ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta Regionale
RAFFAELE PIEMONTESE

Il presente allegato
è composto da n. 9 fogli



ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI PRODOTTI ALL'INTERNO DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS. 152/2006

Regione Puglia, AGER Puglia, Consorzio PolieCo, COLDIRETTI Puglia, Confagricoltura Puglia, CIA Puglia, COPAGRI Puglia, Confcooperative, Legacoop, UEcoop, UCI Puglia, UNCI, Liberi Agricoltori, AGCI, UGL.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 Obiettivi

Il presente accordo di programma ha ad oggetto la individuazione sul territorio della Regione Puglia di circuiti organizzati di raccolta onde garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli da parte dell'Autorità competente.

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo di programma, per la corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute, si riportano le seguenti definizioni:

- **Imprese agricole:** gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., dalla cui attività, comprese le attività connesse, si producono rifiuti agricoli.
- **Circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.
- **Gestore:** il soggetto che nel circuito organizzato di raccolta provvede alla gestione dei rifiuti agricoli ai sensi del D.Lgs. 152/2006, anche quale piattaforma di conferimento.

ART. 3 Procedure

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel rispetto delle norme tecniche, secondo la disciplina prevista dall'art. 183 comma 1 lett. bb) e dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006.
2. Il conferimento da parte dell'impresa agricola avviene con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto con il Gestore che, quale piattaforma di conferimento, provvede al recupero e/o smaltimento dei rifiuti agricoli.
3. In attuazione del presente accordo di programma, allo stesso deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, così come definito all'art. 183, comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006.
4. Non rientrano nel presente accordo di programma quei produttori di rifiuti che non siano in grado di dimostrare anche ad AGER Puglia di aver assolto a monte il contributo ambientale previsto per quella tipologia di rifiuto.

ART. 4**Gestione dei rifiuti agricoli**

1. L'impresa agricola si impegna a conferire le tipologie di rifiuti di cui all'annesso A, con proprio automezzo, alle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, di cui all'annesso B.
2. Il trasporto dei rifiuti da parte dell'impresa agricola presso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio di cui all'annesso C, sottoscritto tra l'imprenditore agricolo ed il Gestore che provvederà alla successiva gestione finale di tali rifiuti.
3. Il Gestore compila il documento di movimentazione di cui all'annesso D, fornendone una copia al produttore agricolo conferente o – nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 - il formulario di identificazione (FIR). Tale documentazione deve essere conservata per tre anni.
4. Il Gestore provvede, in luogo dei produttori agricoli conferenti, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale limitatamente alla quantità conferita.
5. Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono esonerati dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
6. Qualora le tipologie di rifiuti di cui all'annesso A siano ritirate dal Gestore presso l'impresa agricola, quest'ultima deve conservare per tre anni le copie del formulario di identificazione, e la comunicazione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 è effettuata dal Gestore limitatamente alla quantità conferita. Gestore e impresa agricola devono aver sottoscritto apposito contratto di servizio di cui all'annesso C.
7. Il Gestore si impegna a fornire annualmente (entro il 31 marzo) ad AGER Puglia ed ai sottoscrittori del presente Accordo i dati relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento.

ART. 5**Adempimenti a carico delle organizzazioni agricole professionali**

1. Le organizzazioni agricole professionali sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano a:
 - a) sensibilizzare le imprese associate ad avvalersi dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti agricoli;
 - b) svolgere servizi di supporto e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti agricoli;
 - c) promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi.
2. Le Organizzazioni agricole professionali si impegnano a fornire ad AGER Puglia ed ai sottoscrittori della presente, con cadenza biennale, le informazioni ed i dati circa le iniziative intraprese.

ART. 6**Adempimenti a carico di PolieCo**

1. PolieCo si impegna a favorire le attività di:
 - a) formazione ed informazione degli imprenditori agricoli sulla corretta gestione dei rifiuti;
 - b) formazione ed informazione degli imprenditori agricoli sul tema della condizionalità in agricoltura, con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'art. 234 del d.lgs 152/2006.

ART. 7**Controlli**

1. AGER Puglia e PolieCo, sottoscrittori del presente Accordo, effettueranno gli eventuali ed ulteriori controlli che competono per legge.

ART. 8**Disposizioni finali**

1. Tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a dare diffusione del presente Accordo alle parti interessate, a scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure

- qui previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.
2. Le imprese che intendono aderire al presente Accordo in qualità di Gestore, dovranno sottoporre la loro richiesta ad AGER Puglia.
 3. AGER Puglia, a seguito delle verifiche effettuate da PolieCo, dovrà aggiornare - anche attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo - l'Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta all'annesso B per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio.
 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche Gestori che individuino ulteriori piattaforme di conferimento.
 5. Al fine di monitorare il presente accordo AGER Puglia indice, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, un incontro annuale con gli aderenti all'accordo, per la valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, di eventuali problematiche emerse e per individuare le azioni finalizzate ad una sempre maggiore adesione dei produttori agricoli e ad una maggiore intercettazione dei rifiuti agricoli.
 6. Fermo restando l'obbligo di revisione del presente accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, esso dispiega i suoi effetti dalla sottoscrizione da parte della Regione quale ultimo firmatario a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recedere da parte di ciascun sottoscrittore con un preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegati:

Annesso A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli";

Annesso B "Elenco Gestori";

Annesso C "Contratto di servizio";

Annesso D "Documento di movimentazione".

Bari,

REGIONE PUGLIA – Sezione Competitività Filiere	_____
Agroalimentari	_____
REGIONE PUGLIA – Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche	_____
AGER Puglia	_____
Consorzio PolieCo	_____
COLDIRETTI Puglia	_____
Confagricoltura Puglia	_____
C.I.A Puglia	_____
COPAGRI Puglia	_____
Confcooperative	_____
Legacoop	_____
UEcoop	_____
UCI Puglia	_____
UNCI	_____
Liberi Agricoltori	_____
AGCI	_____
UGL	_____

Annesso A**ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI
di cui all'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli prodotti all'interno della regione
Puglia, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006**

I rifiuti oggetto dell'accordo di programma sono di seguito indicati:

Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
150102	imballaggi in plastica	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.

Annesso B "Elenco Gestori"

Puglia: piattaforme di raccolta in regola		
RagioneSociale	Località	Provincia
G.M Service Import Export Srl	Palo del Colle	BA
Asia Ecologia srl	Gioia Del Colle	BA
Recsel Srl	Taranto	TA
ImpresAmbiente S.r.l.	Copertino	LE
Nicola Veronico S.r.l.	Modugno	BA
Occhioambiente di Occhiogrosso Anna	Bitetto	BA
Italsvet Ecologia S.r.l.	Palagiano	TA
Ditta Vito Gassi di Carmine Esposito	Rutigliano	BA
CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA S.A.S.	Galatone	LE
SERVECO S.R.L.	Montemesola	TA
E.R.A. Ecologia Riciclo Ambiente Group SRL	Andria	BT
La Puglia Recupero Srl	Foggia	FG
Puglia: riciclatori in regola		
RagioneSociale	Localita	Provincia
Ecoambiente Srl	Barletta	BT
Ecosveva Srl	Andria	BT
Italfire Srl	Sava	TA
Ecodesign Srl	Altamura	BA
MELAMPO DI DAMATO VITO RUGGIERO	Barletta	BT
RIGENERA di Sfrecola Cosimo Damiano	Barletta	BT
RI.MA.PLAST S.r.l.	Bari	BA
Recuperi Pugliesi F.Ili Schino S.r.l.	Modugno	BA
Plastic Puglia S.r.l.	Monopoli	BA
Plastisud S.r.l.	Barletta	BT

ANNESSE C

CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli prodotti all'interno della regione Puglia, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006.

L'impresa agricola con sede in Via Comune di
 CAP Prov. Cod. Fisc. P.IVA
 n.tel n. fax..... email:

Il Gestore con sede in Via Comune di
 CAP.....Prov. Cod. Fisc. P.IVA n. tel
 n. fax email:.....

stipulano nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione n..... del e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per:

- il recupero
- lo smaltimento dei seguenti rifiuti

alle seguenti modalità tecnico-economiche:

Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
150102	imballaggi in plastica	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.

N.B: Nell'ultima colonna "conferimento" dovrà essere apposta una crocetta (X) in corrispondenza di ogni tipologia di rifiuto che il produttore agricolo intende conferire al gestore del circuito organizzato.

Art. 1 Modalità tecniche per il conferimento:

1) L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____,
 via _____

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Gestore compila il documento di movimentazione dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia all'impresa agricola conferente entro _____.

Il Gestore dell'impianto autorizzato provvede, in luogo dell'impresa conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nei limiti della quantità conferita.

2) Il Gestore ritira presso l'impresa agricola i rifiuti di cui all'ANNESSO A.

L'impresa agricola deve conservare per tre anni le copie del formulario di identificazione e in questo modo adempie alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Il Gestore provvede, in luogo dell'impresa agricola, a presentare, ove richiesto, la comunicazione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente alla quantità conferita dalla stessa.

- **Cadenza del servizio:** secondo il calendario fornito dai gestori dei centri di raccolta

- **Condizioni economiche:** €/kg (allegare il prezzario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile)

.....

- **Modalità di pagamento:**

.....

Coordinate bancarie

La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di Via

Comune di CAP Prov. Cod. Fisc

P.IVA n. ...

L'impresa agricola

.....

Il Gestore

.....

ANNESSE D

**DOCUMENTO DI MOVIMENTAZIONE
dei rifiuti agricoli prodotti all'interno della regione Puglia, di cui all'accordo di programma
ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006**

Data _____

Ragione Sociale del Gestore della piattaforma del circuito organizzato di raccolta

Indirizzo _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Il Gestore della piattaforma riceve dell'impresa agricola i seguenti rifiuti e le seguenti quantità

Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
150102	imballaggi in plastica	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.

Il sottoscritto _____ titolare (legale rappresentante) dell'impresa agricola _____ sopra meglio indicata, sotto la sua piena responsabilità, dichiara:

a. che ha sottoscritto un contratto di servizio sulla base dell'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli approvato con D.G.R. nn. ____/_____ del _____;

b. che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;

c. che tali operazioni sono avvenute nella propria impresa e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;

Il Gestore si impegna al:

- recupero**
- smaltimento**

del/i rifiuto/i presso il proprio centro e altro impianto _____ e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

Il Gestore provvede, inoltre, in luogo dell'impresa agricola, del produttore agricolo conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nei limiti della quantità conferita.

Dati identificativi del conferitore (impresa agricola)	
Nome/ragione sociale	_____
Codice Fiscale/P.IVA	_____
Indirizzo	_____
Targa mezzo	_____
Firma del conferitore	Firma del Gestore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1425

POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

L'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale, d'intesa con il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Responsabile di sub-Azione 9.12c del POR-POC Puglia 2014-2020, dal Responsabile dell'Azione 9.12 così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, di concerto, per la parte relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della *governance* a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 del 08/07/2020 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia 2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 4719 dell'8 luglio 2020;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso

atto del documento *“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”* approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;

- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando responsabile dell’Azione 9.12 il dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 4 del 11/01/2021 che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483 del 9 agosto 2017, delega i Compiti del R.d.A. per l’Azione 9.11 e 9.12 del POR Puglia 2014/2020 al Dirigente pro tempore del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, Dr.ssa Concetta Ladalarido.

VISTE, inoltre:

- la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto *“Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”*, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, l’adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC);
- la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, confermando, altresì, in relazione allo stesso la medesima articolazione organizzativa del POR Puglia 2014-2020, come disciplinata dal DPGR 483/2017 ss.mm.ii, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR 833/2016, in considerazione del fatto che il Programma è speculare rispetto al POR, avendo mantenuto la medesima struttura di Assi e Azioni e il medesimo Sistema di Gestione e Controllo;
- la Delibera n. 47 del 28/07/2020 con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Puglia, la cui data di scadenza è fissata - secondo quanto previsto dall’art. 242, comma 7, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* – al 31/12/2025.

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”*;
- l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
- l’art. 51, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”*;
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”*;
- la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Premesso che:

- il P.O.R. Puglia 2014-2020 ed il POC Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento

(UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declinano in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione", che si declina, a sua volta, in priorità di investimento;

- una delle priorità d'investimento è la 9.a) "Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5 punto 9) Reg. CE n. 1301/2013)";
- la priorità d'investimento 9.a) viene perseguita attraverso l'Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica";
- con DGR n. 1937/2016 (BURP n. 1 del 3-1-2017), si è preso atto della procedura negoziale espletata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie attraverso cui sono stati selezionati interventi a priorità alta e si è proceduto alla variazione di Bilancio 2016 e 2017, all'approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra le ASL e la Regione autorizzando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione dello stesso;
- con DGR n. 275 del 15.02.2019 la Giunta Regionale ha preso atto degli interventi selezionati ed ammessi a finanziamento a valere sulle risorse nell'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 nell'ambito della prima fase ed ha fornito al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020, l'atto di indirizzo per all'attivazione di due nuove procedure negoziali, destinate, la prima, alle Aziende Sanitarie Locali e, la seconda, alle Aziende Ospedaliere Universitarie e agli IRCCS pubblici, per la selezione degli ulteriori interventi a valere sulle risorse residue della Azione 9.12;
- con DGR 879 del 15/05/2019 la Giunta ha approvato il riparto delle risorse finanziarie complessive, stabilite con DGR 275/2019, per l'avvio di una nuova procedura negoziale per la selezione di interventi a valere sull'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese;
- in attuazione delle DGR 275/2019 e DGR 879/2019, con note prot. AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690, prot. AOO_081/PROT/29-05-2019/0002708 e prot. AOO_081/PROT/07-06-2019/0002918, conformemente alla dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 - Selezione delle operazioni per la realizzazione di OO.PP. e per l'acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziale (a regia regionale)- sono state avviate le procedure negoziali per la selezione degli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari territoriali a titolarità pubblica previsti dalle citate Deliberazioni;
- con DGR n. 2175/2019 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 ad operare sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e di spesa 1161912-1162912 - U1163913 la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l'importo corrispondente ad € 115.294.117,65 a valere sull'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020, nonché a provvedere agli ulteriori adempimenti previsti nell'ambito delle procedure negoziali avviate;
- nell'ambito delle suddette procedure negoziali attivate sono stati individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e, tra questi, quelli ammissibili e finanziabili nei limiti dell'importo complessivo stanziato con DGR n. 2175/2019, in relazione ai quali si è proceduto alla sottoscrizione dei relativi Disciplinari per ciascuna Azienda Sanitaria.

Considerato che

- in ragione dello stato avanzato dell'attuale periodo di Programmazione ed al fine di poter procedere all'eventuale riprogrammazione delle risorse disponibili, con nota AOO_081/PROT/14/01/2021/0000187

è stata avviata una ricognizione dello stato di attuazione e dei progetti di cui all'Azione 9.12 del POR Puglia 2014 -2020;

- con DGR 826 del 24 maggio 2021 la Giunta Regionale ha:
 - o preso atto delle risorse disponibili sull'Azione 9.12 pari a € 33.858.371,74, derivanti dalle operazioni di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi e determinatesi per effetto di revocche ed economie;
 - o individuato gli interventi di cui alla sotto riportata tabella, già selezionati con la procedura avviata con nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690, ricompresi nell'elenco delle operazioni ammissibili e non finanziabili per insufficienza di risorse, considerandone prioritaria l'attuazione:

Azienda	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
BA	Progetto prevenzione Carcinoma Colon-Rettale	€ 1.906.860,00
BA	Progetto Isteroscopia	€ 1.394.460,00
BA	Progetto O.R.L.	€ 1.947.120,00
BAT	Rifunzionalizzazione del day surgery Oculistico del P.O. "MONS. DIMICCOLI" DI BARLETTA	€ 920.000,00
BAT	Lavori, finitura e installazione della nuova PET/TC PER L'UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI BARLETTA	€ 5.500.000,00
TA	Forniture di attrezzature e apparecchiature potenziamento servizi territoriali sanitari e il miglioramento valori setting	€ 2.200.000,00
TA	Lavori di adeguamento dell'immobile sito in Ginosa alla Via Poggio n. 3 da destinare ad attività istituzionale e socio- sanitarie	€ 1.000.000,00
TA	Potenziamento e Riqualficazione della struttura territoriale presso il "Palazzo Scialpi" di Manduria	€ 1.000.000,00
TA	Potenziamento PTA di Mottola	€ 1.400.000,00
Irccs De Bellis	Acquisizione di attrezzatura modulare per il reprocessing tracciabile elettronicamente di strumenti endoscopici con separazione del percorso sporco-pulito e stoccaggio armadi condizionati	€ 434.930,00
Policlinico di Bari	Allestimento del nuovo laboratorio di Screening metabolico pediatrico con fornitura di apparecchiature con rifunzionalizzazione dei locali.	€ 1.500.000,00
Policlinico di Bari	Allestimento degli ambulatori oculistici in day service nei nuovi padiglioni in corso di completamento	€ 4.000.000,00
Policlinico di Bari	Potenziamento attività ambulatoriale per esterni psichiatria	€ 67.100,00
Policlinico OORR. Di Foggia	Potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale inclusi i Day Service in Oftalmologia.	€ 2.000.000,00
Policlinico OORR. Di Foggia	Potenziamento e miglioramento delle attività ambulatoriali in Cardiologia.	€ 2.600.000,00
	<i>totale</i>	€ 27.870.470,00

- o disposto che le Aziende Sanitarie rettifichino le scritture contabili per i progetti elencati in allegato 1 procedendo alla rettifica del rispettivo credito nei confronti di Regione Puglia;

- demandato a successivo provvedimento la variazione di bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 mediante applicazione di avanzo di amministrazione.

Rilevato che

- per mero errore all'intervento "Lavori, finitura e installazione della nuova PET/TC per l'UOC di Medicina Nucleare del P.O. di BARLETTA" di competenza della ASL di BAT è stato assegnato l'importo di € 5.500.000,00 anziché € 6.500.000,00 e, pertanto, l'importo degli interventi prioritari individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021 è da considerarsi pari a € 28.870.470,00;
- a seguito dell'adesione al POC Puglia 2014-2020 e tenuto conto delle risorse ad oggi attivate a valere sull' Azione 9.12 del POR e sulla rispettiva azione del POC 2014-2020, è possibile stanziare nel bilancio regionale ulteriori risorse residue, incluse quelle derivanti dalla ricognizione delle economie effettuata in occasione della ricognizione dei residui attivi e passivi per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, per complessivi € 64.474.971,90 di cui € 39.760.957,82 a valere sul POR Puglia 2014-2020 e € 24.714.014,08 a valere sul POC Puglia 2014-2020
- nel corso delle riunioni con le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie tenutesi nel corso del mese di luglio 2021 è emersa l'esigenza di aggiornare le progettazioni avviate con DGR n. 275 del 15.02.2019 e di proporre ulteriori per sopraggiunte necessità aziendali.

Per tutto quanto sopra indicato, si intende proporre alla Giunta Regionale di prendere atto di quanto espresso in narrativa, nonché:

1. di **stanziare** risorse per **€ 28.870.470,00**, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere all'ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate nell'ambito della procedura avviata con nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690 dettagliate nella tabella riepilogativa allegata al presente atto (allegato 1), individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021 e confermati con la presente Deliberazione.
2. di **stanziare** risorse per **€ 35.604.501,90**, a valere sull'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC Puglia 2014-2020, per dare avvio ad una nuova procedura negoziale rivolta alle Aziende Sanitarie pubbliche del Sistema sanitario regionale, di cui € 25.000.000,00 siano destinati alle Aziende Sanitarie Locali e € 10.604.501,90 alle Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS.
3. di **stabilire** che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle operazioni previsti per l'Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;
 - siano rivolti al potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale di prossimità;
 - siano ammissibili anche interventi che prevedano l'acquisizione di forniture e beni necessari per fronteggiare l'emergenza pandemica, ad eccezione di beni consumabili;
 - si conferma, per le Aziende Ospedaliero Universitarie e per gli IRCCS, l'ammissibilità a finanziamento esclusivamente di acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono finanziabili solo se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature sanitarie);
 - non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente

attuare nel rispetto di quanto previsto dall'art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. di **utilizzare** il criterio di riparto delle risorse disponibili già approvato con DGR n. 879/2019.
5. di **approvare** il riparto tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese, così come riportato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. di **stabilire** che la procedura di attuazione sia "valutativa a sportello", con termine massimo per la presentazione delle istanze fissato al 31/12/2022, nell'ambito delle risorse massime individuate e stanziare per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR.
7. di **autorizzare** il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all'attivazione di una nuova procedura negoziale destinata alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale per la selezione di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC Puglia 2014-2020, mediante inoltra di richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali così come previsto dalla POS C1.f del SiGeCo.
8. di **autorizzare** la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 33.605.999,26, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
9. di **autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" del presente atto per la somma complessiva **€ 64.474.971,90**;
10. di **approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
11. di **incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
12. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell'Azione 9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
13. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

CRA 62.06

Tipo Bilancio

AUTONOMO E VINCOLATO

1) ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA

Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione Programma Titolo	Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011	Codifica Piano dei conti finanziario	COD UE
CNI	POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO	13.8.2	5	U.2.03.01.02	8
CNI	POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONE	13.8.2	5	U.2.03.01.02	8

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di € **33.605.999,26** a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 "Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)" del bilancio regionale, nonché sulle economie vincolate dei capitoli U1161912 (per € 16.802.999,63) e U1162912 (per € 11.762.099,74) del bilancio regionale.

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA	CAPITOLO	Missione, Programma	Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2021	
					Competenza	Cassa
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					+33.605.999,26	0
66.03	U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).	20.1.1	U.1.10.01.01	0	-33.605.999,26
	U1161912	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE	13.8.2	U.2.03.01.02	+16.802.999,63	+16.802.999,63
	U1162912	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO	13.8.2	U.2.03.01.02	+2.940.524,94	+2.940.524,94
62.06	U1163912	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE	13.8.2	U.2.03.01.02	+1.260.224,97	+1.260.224,97

	CNI	POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO	13.8.2	U.2.03.01.02	+8.821.574,80	+8.821.574,80
62.06	CNI	POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONE	13.8.2	U.2.03.01.02	+3.780.674,92	+3.780.674,92

Parte I^A ENTRATA**Entrata di tipo ricorrente**

Variazione in aumento iscrizione in competenza e cassa

Capitolo	Declaratoria	Codice UE	Codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE	Variazione in aumento		
				Competenza e cassa	competenza	competenza
				e.f. 2021	e.f. 2022	e.f. 2023
E4339010	TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR	1	E.4.02.05.03.001	+7.502.883,31	+7.502.883,31	0
E4339020	TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR	1	E.4.02.01.01.001	+1.313.004,58	+1.313.004,58	0
E4032430	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020	2	E.4.02.01.01.001	+4.239.117,53	+4.239.117,53	0
totale				+13.055.005,42	+13.055.005,42	0

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:

- POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
- POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con **debitore certo**: Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanza.

Parte II^A - SPESA**Spesa di tipo ricorrente**

Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 5

capitolo di spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 2 ALL. 7 D. LGS. 118/2011	Codifica Piano dei Conti finanziario	E.F. 2021	E.F. 2022
U1161912	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE	13.8.2	3	U.2.03.01.02	+7.502.883,31	+7.502.883,31

U1162912	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO	13.8.2	4	U.2.03.01.02	+1.313.004,58	+1.313.004,58
U1163912	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE	13.8.2	7	U.2.03.01.02	+562.716,25	+562.716,25
CNI	POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO	13.8.2	8	U.2.03.01.02	+4.239.117,53	+4.239.117,53
CNI	POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 9.12 - INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONE	13.8.2	8	U.2.03.01.02	+1.816.764,65	+1.816.764,65
U1110050	Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)	20.3.2	8	U.2.05.01.99	-2.379.480,90	-2.379.480,90

L'entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € **64.474.971,90** corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nell' E.F. 2021 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile dell'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, nonché del POC Puglia 2014-2020 giusta DGR n. 1034/2020, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di **prendere atto**, di quanto espresso in narrativa.
2. di **stanziare** risorse per € **28.870.470,00**, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere all'ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate nell'ambito della procedura avviata con nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690 dettagliate nella tabella riepilogativa allegata al presente atto (allegato 1), individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021 e confermati con la presente Deliberazione.
3. di **stanziare** risorse per € **35.604.501,90**, a valere sull'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC Puglia 2014-2020, per dare avvio ad una nuova procedura negoziale rivolta alle Aziende Sanitarie pubbliche del Sistema sanitario regionale, di cui € 25.000.000,00 siano destinati alle Aziende Sanitarie Locali e € 10.604.501,90 alle Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS.
4. di **stabilire** che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle operazioni previsti per l'Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;
 - siano rivolti al potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale di prossimità;
 - siano ammissibili anche interventi che prevedano l'acquisizione di forniture e beni necessari per fronteggiare l'emergenza pandemica, ad eccezione di beni consumabili;
 - si conferma, per le Aziende Ospedaliero Universitarie e per gli IRCCS, l'ammissibilità a finanziamento esclusivamente di acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono finanziabili solo se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature sanitarie);
 - non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate nel rispetto di quanto previsto dall'art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. di **utilizzare** il criterio di riparto delle risorse disponibili già approvato con DGR n. 879/2019.
 6. di **approvare** il riparto tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese, così come riportato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 7. di **stabilire** che la procedura di attuazione sia "valutativa a sportello", con termine massimo per la presentazione delle istanze fissato al 31/12/2022, nell'ambito delle risorse massime individuate e stanziare per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR.
 8. di **autorizzare** il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all'attivazione di una nuova procedura negoziale destinata alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale per la selezione di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC Puglia 2014-2020, mediante inoltro di richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali così come previsto dalla POS C1.f del SiGeCo.
 9. di **autorizzare** la copertura finanziaria rinveniente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 33.605.999,26, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
 10. di **autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell'art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" del presente atto per la somma complessiva **€ 64.474.971,90**;
 11. di **approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 12. di **incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
 13. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell'Azione 9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
 14. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa

regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

IL RESPONSABILE della sub-Azione 9.12c

Giuseppe Grasso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE

Responsabile Azione 9.12 POR – POC 2014-2020

Concetta Ladalardo

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE

Benedetto G. Pacifico

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Pasquale Orlando

Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Animale

Vito Montanaro

L'Autorità di Gestione del POR

Pasquale Orlando

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione

Raffaele Piemontese

L'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale

Pietro Luigi Lopalco

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di **prendere atto**, di quanto espresso in narrativa.
2. di **stanziare** risorse per **€ 28.870.470,00**, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 9.12, per procedere all'ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate nell'ambito della procedura avviata con nota AOO_081/PROT/28-05-2019/0002690 dettagliate nella tabella riepilogativa allegata al presente atto (allegato 1), individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021 e confermati con la presente Deliberazione.
3. di **stanziare** risorse per **€ 35.604.501,90**, a valere sull'Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC Puglia 2014-2020, per dare avvio ad una nuova procedura negoziale rivolta alle Aziende Sanitarie

pubbliche del Sistema sanitario regionale, di cui € 25.000.000,00 siano destinati alle Aziende Sanitarie Locali e € 10.604.501,90 alle Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS.

4. di **stabilire** che gli interventi dovranno essere individuati, fermo restando i criteri per la selezione delle operazioni previsti per l’Azione 9.12 dal Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - il cronoprogramma di realizzazione si concluda entro il 31/03/2023 in modo tale da assicurare la certificazione nei termini di chiusura del programma;
 - siano rivolti al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale di prossimità;
 - siano ammissibili anche interventi che prevedano l’acquisizione di forniture e beni necessari per fronteggiare l’emergenza pandemica, ad eccezione di beni consumabili;
 - si conferma, per le Aziende Ospedaliero Universitarie e per gli IRCCS, l’ammissibilità a finanziamento esclusivamente di acquisizioni di dotazioni tecnologiche (i lavori sono finanziabili solo se strettamente connessi alla installazione delle apparecchiature sanitarie);
 - non siano ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate nel rispetto di quanto previsto dall’art.65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. di **utilizzare** il criterio di riparto delle risorse disponibili già approvato con DGR n. 879/2019.
6. di **approvare** il riparto tra le sei ASL pugliesi nonché tra le due AOU e i due IRCCS pubblici presenti sul territorio pugliese, così come riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
7. di **stabilire** che la procedura di attuazione sia “valutativa a sportello”, con termine massimo per la presentazione delle istanze fissato al 31/12/2022, nell’ambito delle risorse massime individuate e stanziare per ciascuna Azienda Sanitaria del SSR.
8. di **autorizzare** il responsabile della Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 all’attivazione di una nuova procedura negoziale destinata alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale per la selezione di ulteriori interventi a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014-2020 e del POC Puglia 2014-2020, mediante inoltro di richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali così come previsto dalla POS C1.f del SiGeCo.
9. di **autorizzare** la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 33.605.999,26, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
10. di **autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per la somma complessiva **€ 64.474.971,90**;
11. di **approvare** l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
12. di **incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
13. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione

9.12 del POR e POC Puglia 2014/2020, ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

14. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

SIS/DEL/2021/00022

Allegato 1**“Interventi individuati con la DGR 826 del 24 maggio 2021”**

Azienda	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
BA	Progetto prevenzione Carcinoma Colon-Rettale	€ 1.906.860,00
BA	Progetto Isteroscopia	€ 1.394.460,00
BA	Progetto O.R.L.	€ 1.947.120,00
BAT	Rifunionalizzazione del day surgery Oculistico del P.O. “MONS. DIMICCOLI” DI BARLETTA	€ 920.000,00
BAT	Lavori, finitura e installazione della nuova PET/TC PER L’UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI BARLETTA	€ 6.500.000,00
TA	Forniture di attrezzature e apparecchiature potenziamento servizi territoriali sanitari e il miglioramento valori setting	€ 2.200.000,00
TA	Lavori di adeguamento dell’immobile sito in Ginosa alla Via Poggio n. 3 da destinare ad attività istituzionale e socio-sanitarie	€ 1.000.000,00
TA	Potenziamento e Riqualificazione della struttura territoriale presso il “Palazzo Scialpi” di Manduria	€ 1.000.000,00
TA	Potenziamento PTA di Mottola	€ 1.400.000,00
Irccs De Bellis	Acquisizione di attrezzatura modulare per il reprocessing tracciabile elettronicamente di strumenti endoscopici con separazione del percorso sporco-pulito e stoccaggio armadi condizionati	€ 434.930,00
Policlinico di Bari	Allestimento del nuovo laboratorio di Screening metabolico pediatrico con fornitura di apparecchiature con rifunionalizzazione dei locali.	€ 1.500.000,00
Policlinico di Bari	Allestimento degli ambulatori oculistici in day service nei nuovi padiglioni in corso di completamento	€ 4.000.000,00
Policlinico di Bari	Potenziamento attività ambulatoriale per esterni psichiatria	€ 67.100,00
Policlinico OORR. Di Foggia	Potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale inclusi i Day Service in Oftalmologia.	€ 2.000.000,00
Policlinico OORR. Di Foggia	Potenziamento e miglioramento delle attività ambulatoriali in Cardiologia.	€ 2.600.000,00
	<i>totale</i>	€ 28.870.470,00

POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

Allegato 2

“Riparto delle risorse da destinare alla procedura negoziale a valere sulle risorse residue dell’Azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e del POC Puglia 2014-2020 secondo i criteri stabiliti dalla DGR 879/2019”

Aziende Sanitarie Locali

Al fine di promuovere uno sviluppo territoriale più equilibrato, che miri al conseguimento da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie degli standard strutturali e funzionali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché al raggiungimento di adeguati livelli di erogazione delle prestazioni sanitarie, le risorse di cui alla presente Deliberazione sono distribuite secondo i criteri che seguono:

- Distribuzione uniforme: assegnazione di una prima quota di finanziamento (in misura di un peso percentuale del 55%) in egual misura per ciascuna delle sei Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia per l’attivazione dei programmi di investimento per il potenziamento e la riqualificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali pubbliche e per l’ammodernamento tecnologico delle stesse.
- Popolazione della ASL: assegnazione di una seconda quota (in misura di un peso percentuale del 35%) in misura proporzionale al rapporto del numero di assistiti di ciascuna ASL rispetto al totale degli assistiti della Puglia al fine di tenere in considerazione la popolazione beneficiaria degli interventi (per il calcolo della incidenza degli assistiti si è fatto riferimento alla popolazione pesata per sesso ed età come riportata nel sistema informativo sanitario regionale Edotto-Direzionale).
- Superficie del territorio della ASL: assegnazione di una terza quota (in misura di un peso percentuale del 10%) in misura proporzionale al rapporto tra la superficie del territorio di competenza di ciascuna ASL e la superficie totale della Regione Puglia, al fine di considerare l’estensione territoriale di una ASL e la distanza tra i diversi nodi delle reti.

I valori dei suddetti tre criteri per ogni ASL della Regione Puglia sono riportati nella tabella 1 che segue.

Criteri	Distribuzione uniforme delle risorse	Popolazione pesata di ciascuna ASL, rispetto alla popolazione pugliese	Superficie di ciascuna ASL rispetto alla superficie della Puglia
	(A)	(B)	(C)
PESO	PA=0,55	PB=0,35	PC=0,10
ASL BA	0,1667	0,3114	0,1977
ASL BR	0,1667	0,0974	0,0952
ASL BT	0,1667	0,0975	0,0790
ASL FG	0,1667	0,1532	0,3586
ASL LE	0,1667	0,1980	0,1432
ASL TA	0,1667	0,1426	0,1263
TOT	1,0000	1,0000	1,0000

TAB-1. Pesi e Criteri per ASL

La ripartizione delle risorse rispetto alla somma complessivamente a disposizione (FIN), pari a € 25.000.000,00, è data dalla seguente formula:

$$FIN_ASL_XX = FIN * (PA * IA_XX + PB * IB_XX + PC * IC_XX)$$

dove

- FIN_ASL_XX è il finanziamento a disposizione della ASL XX
- IA_XX, IB_XX, IC_XX sono i valori per la ASL_XX riportati in tabella 1 per i tre criteri stabiliti
- PA, PB e PC sono i pesi per i tre criteri stabiliti

POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

SIS/DEL/2021/00022

	Distribuzione risorse (importi arrotondati)	
ASL BA	€	5.510.000,00
ASL BR	€	3.380.000,00
ASL BT	€	3.340.000,00
ASL FG	€	4.530.000,00
ASL LE	€	4.380.000,00
ASL TA	€	3.860.000,00
Totale	€	25.000.000,00

TAB-2. Distribuzione delle risorse tra le 6 ASL della Puglia

Aziende Ospedaliero-Universitarie e IRCCS pubblici

Al fine di promuovere il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale integrata tra ASL, AOU e IRCCS pubblici del S.S.R., in considerazione della funzione fondamentale svolta dalle Aziende ospedaliere e dagli IRCCS sul territorio tramite l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi incluse quelle relative al setting assistenziale del day-service, le risorse, di cui alla presente Deliberazione, sono assegnate secondo i criteri che seguono:

- Distribuzione uniforme: assegnazione di una quota di finanziamento (in relazione ad un peso percentuale del 40%) in egual misura per ciascuna Azienda per l'attivazione dei programmi di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle strutture.
- Valore tariffario delle prestazioni specialistiche: assegnazione della quota residuale (in relazione ad un peso percentuale del 60%) in misura proporzionale al valore tariffario complessivo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalla singola Azienda rispetto al totale del valore tariffario delle quattro Aziende.

Nota: il valore tariffario complessivo delle prestazioni specialistiche è dato dal prodotto del numero di prestazioni per il valore della singola prestazione previsto dal nomenclatore tariffario regionale. Il valore complessivo tariffario tiene conto sia del numero di prestazioni erogate che della loro complessità (i dati sono estratti dal sistema informativo sanitario regionale Edotto- Sistema Direzionale con riferimento all'anno 2020).

I valori dei suddetti due criteri per ogni AOU/IRCCS pubblico della Regione Puglia sono riportati nella tabella 3 che segue.

Criteria	Distribuzione uniforme delle risorse (A)	valore tariffario delle prestazioni specialistiche della Azienda rispetto al totale (B)
PESO	PA=0,40	PB=0,60
AOU POLICLINICO Bari-Giovanni XXIII	0,2500	0,4290
AOU OO.RR. Foggia	0,2500	0,3788
IRCCS Oncologico	0,2500	0,1500
IRCCS De Bellis	0,2500	0,0423

TAB-3. Pesi e Criteri per Azienda

La ripartizione delle risorse rispetto alla somma complessivamente a disposizione (FIN), pari a € 10.604.501,90, è data dalla seguente formula:

$$FIN_Az_XX=FIN*(PA*IA_XX + PB*IB_XX)$$

POR-POC Puglia 2014-2020 (FESR). Az. 9.12. Copertura finanziaria degli interventi individuati con la DGR 826/2021 e avvio di una nuova procedura negoziale con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

SIS/DEL/2021/00022

dove

- FIN_Az_XX è il finanziamento a disposizione della Azienda_XX
- IA_XX e IB_XX sono i valori per la Azienda_XX riportati in tabella 3 per i due criteri stabiliti
- PA e PB sono i pesi per i due criteri stabiliti

	Distribuzione risorse (importi arrotondati)	
AOU POLICLINICO Bari-Giovanni XXIII	€	3.790.000,00
AOU OO.RR. Foggia	€	3.470.000,00
IRCCS Oncologico	€	2.015.000,00
IRCCS De Bellis	€	1.329.501,90
Totale	€	10.604.501,90

TAB-4. Distribuzione delle risorse tra le due AOU e i due IRCCS della Puglia

=====



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SIS	DEL	2021	22	09.08.2021

POR-POC PUGLIA 2014-2020 (FESR). AZ. 9.12. COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI CON LA DGR 826/2021 E AVVIO DI UNA NUOVA PROCEDURA NEGOZIALE CON LE AZIENDE PUBBLICHE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E PLURIENNALE 2021-2023.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
NICOLA PALADINO

SerialNumber = TINIT-
C = IT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1426

Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro – ARPAL Puglia. Approvazione bilancio di esercizio 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 29 del 29 giugno 2018 è stata istituita l'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro, avente personalità giuridica e piena autonomia. L'art. 9 comma 6 della L.R. 29/2018, prevede che il Direttore Generale dell'ARPAL Puglia provvede, tra l'altro, all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti e all'art. 12 prevede che la Giunta Regionale approvi tali atti corredati dal parere del revisore.

Lo Statuto di ARPAL Puglia, approvato con DGR n. 91 del 22 gennaio 2019, all'art. 11 prevede che l'Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e redige i documenti di bilancio in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in materia di bilancio; lo Statuto prevede inoltre che il bilancio di esercizio è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative. In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui assetto organizzativo è in corso di definizione, le funzioni di controllo sull'Agenzia ARPAL Puglia competono ad oggi - per quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.

Visto il differimento del termine di adozione ed approvazione dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2020, disposto dall'art. 106 co.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, il Direttore Generale dell'Agenzia ARPAL Puglia ha trasmesso, per la conseguente approvazione da parte della Giunta Regionale, il Decreto n. 31 del 1 luglio 2021 di adozione del Bilancio di esercizio 2020, unitamente al parere favorevole del revisore unico. Si da atto che l'Allegato "B" al Decreto n. 31/2021 citato, che riporta la dicitura "*Relazione sulla gestione*", comprende altresì la Relazione sui risultati conseguiti nell'esercizio 2020.

Nel suddetto contesto, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, dalla quale, tenuto conto altresì del parere favorevole del Revisore Unico, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia ARPAL Puglia.

Con riferimento alla Relazione sui risultati conseguiti nell'esercizio 2020, la sezione Promozione e tutela del lavoro, struttura amministrativa competente in seno al Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, ha curato l'istruttoria relativa e, con nota AOO_060/0008080 del 31/08/2021 ne ha rappresentato gli esiti, da cui non emergono elementi ostativi all'approvazione della Relazione in oggetto.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) approvare, sulla base del parere favorevole del Revisore Unico, il Bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui al Decreto del Direttore Generale n. 31 del 1 luglio 2021, in uno con la Relazione sui risultati conseguiti nell'esercizio 2020, che allegato B) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
- 2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), alla sezione Promozione e tutela del lavoro ed alla direzione del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane)

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) approvare, sulla base del parere favorevole del Revisore Unico, il Bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), di cui al Decreto del Direttore Generale n. 31 del 1 luglio 2021, in uno con la Relazione sui risultati conseguiti nell'esercizio 2020, che allegato B) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
- 2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia) le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia), alla sezione Promozione e tutela del lavoro ed alla direzione del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1427

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - PUGLIA (A.R.P.A.L.- PUGLIA), ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2018, N. 29 DDG N. 33/2021 AVENTE AD OGGETTO: "ART.6, COMMA 2, D.LGS. N. 165/2001. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023", PRESA D'ATTO.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro — dott.ssa Francesca Arbore - e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:

Premesso che

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni", identifica all'art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- l'articolo 1, comma 89, della medesima legge dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'art. 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione i provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approvato con l'approvazione della legge 183/2014;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all'articolo 1, comma 3, il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
con la L.R. n.29 del 29/06/2018 ad oggetto "*Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato*" sono stati disciplinate le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- l'art. 7 della suddetta legge regionale prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - Puglia (A.R.P.A.L. - Puglia), quale ente tecnico-operativo e strumentale dotato di personalità giuridica e che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- l'art. 9 co.1 della suddetta legge individua gli organi dell'ARPAL nel Direttore Generale e nel Revisore unico;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale delle Politiche Attive per il Lavoro – Puglia (A.R.P.A.L. - Puglia);
- l'art. 6 commi 2 e 3 D.Lgs. 165/2001 secondo cui: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di

mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

- l'art.1 comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 il quale precisa che: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Dato atto che:

- l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - Puglia (A.R.P.A.L. – Puglia) quale Ente Pubblico non economico è tenuto ad adottare il Piano triennale dei Fabbisogni di personale, ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 4 comma 2 lett. f) dello Statuto della medesima Agenzia;

Visto che

- l'art. 4 comma 2 lett. f) dello Statuto di ARPAL – Puglia attribuisce al Direttore generale di ARPAL – Puglia il compito di presentare la proposta di Piano triennale dei fabbisogni di personale, indicante la consistenza della dotazione organica, il numero, l'inquadramento e le mansioni del personale da reclutare; le tipologie dei rapporti da instaurare; le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso;
- con DGR n. 2070 del 15 dicembre 2020, la G.R. ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – Puglia (A.R.P.A.L. – Puglia) istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29, il Dott. Massimo Cassano;

Preso atto

- con nota PEC del 28 luglio 2021, asseverata al prot. 7594 del 29/07/2021 di questa Sezione, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro A.R.P.A.L Puglia ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale n. 33 del 27/07/2021 avente ad oggetto: "Art. 6, comma 2, D.Lgs. 165/2001 — Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021 —2023";

Richiamate

- la precedente Deliberazione G.R. n. 766 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto: "Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - PUGLIA), istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 DCS n. 57/2019 ad oggetto: "Approvazione nuova dotazione organica complessiva. DCS n. 24/2020 ad oggetto: "Art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022". Presa d'atto e determinazioni conseguenti";

- la precedente Deliberazione G.R. n. 912 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto: "Introduzione del Reddito di Cittadinanza in attuazione dell'art.1 commi 255 e 258 L. 145 del 30.12.2018 e art. 12 L. 26 del 28 marzo 2019. DCS A.R.P.A.L. Puglia n. 71 del 26.11.2020. Approvazione del terzo aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2021 di cui alle DD.GG.RR. n. 2232/19, n. 889/2020, 1945/2020";

Preso Atto:

- che le assunzioni destinate al potenziamento dei Centri Territoriali dell'Impiego, le stesse rientrano nell'ambito delle autorizzazioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti di cui alla L. n. 145/2018 art.1 comma 258, all'art. 12 L. 26/2019 e al successivo DM 74/2019, sono effettuate dall' A.R.P.A.L. Puglia in virtù delle funzioni ad essa delegate;

Visto

- il parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale del 27 luglio 2021 al Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, il quale reitera le seguenti raccomandazioni:
 - a. *"nel corso dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 ed all'atto delle assunzioni, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio";*
 - b. *"nel corso dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 ed all'atto delle procedure di reclutamento per le assunzioni presso i Centri per l'Impiego, si provveda in costanza di copertura finanziaria";*

Vista, altresì

la nota prot. n. 2137 del 01/09/2021 della competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale che ribadisce l'applicabilità all'A.R.P.A.L. Puglia delle disposizioni di cui all'art. 9 co. 36 del D.L. 78/2010 convertito con L. n. 122 del 30/07/2010 concernente i limiti assunzionali che rimarca le osservazioni formulate dal Revisore Unico nel succitato parere in relazione alla necessità che le assunzioni avvengano in presenza di copertura finanziaria, nonché nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di spesa del personale.

Preso atto di quanto sopra, si sottopone all'attenzione della Giunta Regionale la proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro – Puglia (A.R.P.A.L. - PUGLIA) adottata con Decreto del Direttore Generale n.33/2021 (all. "A"), ai sensi dell'art.6, comma2, del D.Lgs 165/2001 e art. 4 comma 2 lett. f) dello Statuto della medesima Agenzia per la conseguente presa d'atto *"essendo stato il medesimo Piano deliberato a dotazione organica invariata ed entro i limiti delle risorse e degli spazi già autorizzati"*.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento(UE) 2016/679**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari

ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. g), propone alla Giunta:

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021/2023 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 33 del 27/07/2021 dell'A.R.P.A.L. – Puglia, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ("Allegato A"), a modifica del precedente, approvato dalla G.R. con DGR n. 766 del 26 maggio 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. n. 29/2018, il Decreto del Direttore Generale n. 33 del 27/07/2021 (allegato "A") è corredato del parere favorevole del Revisore Unico, come in premessa richiamato;
4. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro – Puglia per i consequenziali adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'Atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio "Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro"

dott.ssa Francesca Arbore

Il Dirigente della Sezione "Politiche e Mercato del Lavoro"

dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera.

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione**

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore proponente

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021/2023 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 33 del 27/07/2021 dell'A.R.P.A.L. – Puglia, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ("Allegato A"), a modifica del precedente, approvato dalla G.R. con DGR n. 766 del 26 maggio 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. n. 29/2018, il Decreto del Direttore Generale n. 33 del 27/07/2021 (allegato "A") è corredato del parere favorevole del Revisore Unico, come in premessa richiamato;
4. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro – Puglia per i consequenziali adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Dott. ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

Avv. RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO A



**AGENZIA REGIONALE
PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO
ARPAL-PUGLIA**

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

Il presente Decreto, ai sensi della DCS n.10/2019 è pubblicato in data odierna all'Albo online di questa Agenzia dove resterà affissa per quindici giorni lavorativi.

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Direzione Generale – U.O. Affari Generali e Personale
Tipo materia	X Programmazione fabbisogno Personale
Privacy	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Bari, 27/07/2021

N. 33 del 27/07/2021 del Registro Generale dei Decreti del Direttore Generale

Oggetto: Art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 - 2023

Il giorno 27 luglio 2021, in Bari nella sede centrale dell'ARPAL Puglia

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base dell'istruttoria espletata dal personale della Direzione Generale dell'Agenzia, Unità Operativa Affari Generali - Personale

VISTI

- la L.R. n.29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro (art.7);

- il D.P.G.R. n. 1 del 8 gennaio 2019, con il quale si è provveduto alla proroga del commissariamento dell'Agenda Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), ed alla contestuale nomina del Commissario Straordinario nella persona del dott. Massimo Cassano, per la durata di 12 mesi;
- la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenda Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.);
- la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di organizzazione dell' ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019;
- la D.G.R. n. 409 del 07.03.2019 a seguito della quale l'Agenda Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.) esercita le proprie funzioni a far data dal 07.03.2019 ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L. R. 29/2018;
- la DGR 2070 del 15/12/2020 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenda Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.);
- la Determinazione Dirigenziale n. 158 del 13.04.2021 relativa all'immissione in ruolo, presso l'ARPAL – Puglia, del dott. Giuseppe Pascali in qualità di Dirigente a tempo determinato della U.O. Bilancio e Ragioneria;
- il Decreto del Direttore Generale n. 19 del 05/05/2020 di "Attribuzione di incarichi ad interim e delega temporanea dei compiti e responsabilità afferenti all'U.O. Affari Generali – Contenzioso e Personale.", con il quale è stata attribuita, al dott. Giuseppe Pascali, la delega alla gestione giuridico-amministrativa e contabile del personale, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 dell'Atto di Organizzazione approvato con DGR 318/2019, nello specifico per quanto riguarda la *pianificazione delle assunzioni e reclutamento del personale*;

VISTI, inoltre,

- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- vista la Circolare n. 11786 del 22/02/2011 del D.F.P. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014; le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con DPCM 8 maggio 2018 (G.U. n.173/2018);
- l'art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 56 del 19/06/2019;

DATO ATTO che l'ARPAL Puglia, in quanto ente di nuova istituzione, soggiace alla disciplina speciale contenuta nell'art. 9, comma 36 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, ove si stabilisce che: "Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione



organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze”;

PREMESSO CHE

- con il provvedimento commissariale, n. 1/2019 è stata adottata la dotazione organica complessiva dell'ARPAL Puglia e l'atto di organizzazione degli uffici, approvati con D.G.R. n. 318/2019;
- con successiva DCS n. 4 del 26/02/2019 è stata adottata la proposta del primo Piano Annuale Fabbisogno del Personale dell'Agenzia, con esclusione del personale già in ruolo presso i CPI, approvato con D.G.R. n.420 del 07/03/2019;
- con il DCS n. 37 del 27/09/2019 è stata adottata la proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, a seguito dell'intervenuta Legge n. 26/2019 e del DM 74/2019, distinguendo, nel rispetto dei vincoli di bilancio la dotazione, la dotazione del personale assegnato alla Direzione Generale da quello in dotazione ai CPI e proveniente in primis dai ruoli della Regione Puglia ex art. 10 L.R. 29/2018 nonché a seguito della autorizzazione di nuove assunzioni derivante dal Piano di Rafforzamento di cui alla intervenuta normativa;
- con il D.M. n. 74 del 28/06/2019 è stato adottato il Piano straordinario 2019/2020 di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che ha disposto il riparto delle risorse per consentirne l'effettiva attuazione, recepito con la successiva D.G.R. n. 1977/2019 e con la D.G.R. n. 2232/2019 che ha approvato il Piano attuativo regionale;
- con DCS n. 57/2019 è stata disposta l'integrazione del provvedimento commissariale n. 1/2019, già approvato con D.G.R. n. 318/2019, e rimodulata la consistenza generale della dotazione organica complessiva dell'ARPAL Puglia;
- con DCS n. 58/2019, sulla base delle risorse resesi medio tempore disponibili, sono state aggiornate le DD.CC.SS. nn. 4/2019 e 37/2019 e adottato il nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, limitatamente al personale della Direzione Generale in correlazione ai processi da gestire e al presidio delle attività propedeutiche alla procedure di potenziamento dei CPI;
- con DCS n. 59/2019 è stata, poi, integrata la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021 dell'ARPAL Puglia, prevedendo anche la copertura dei posti relativi al presidio delle attività dei Centri per l'Impiego, secondo quanto stabilito nel sopravvenuto Piano straordinario di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, utilizzando le risorse riconosciute alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 2, lett. c), del D.M. n. 74/2019;
- con successiva D.C.S. n. 10 del 02/03/2020 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020, variato sulla base degli stanziamenti costituenti voci di entrata dell'ARPAL Puglia, risultanti dalle iscrizioni nel Bilancio regionale di cui alla L.R. N. 56/2019, approvato con D.G.R. n. 274/2020;
- con DCS n. 11 del 02/03/2020 è stato adottato il Piano assunzionale 2020, nel quale sono state riportate le elaborazioni sul computo della capacità assunzionale libera dell'Agenzia, sia la distinta capacità assunzionale eterodiretta dal D.M. n. 74/2019 in applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e all'art. 12 del D.L. n. 4 del 28/01/2019,



- convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 30/03/2019;
- con DCS n. 22 dell'11/05/2020, è stato adottato il Bilancio pluriennale 2020/2022 che racchiude gli stanziamenti che consentono di programmare il fabbisogno del personale per il triennio;
 - con correlata DCS n. 24 dell'11/05/2020 è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 e si afferma che, quanto alla copertura finanziaria, "la spesa programmata riveniente dalla presente deliberazione trova copertura parte in fondi esterni (POC al PON SPAO e PON Inclusione) e parte in fondi trasferiti ed iscritti nelle apposite voci di costo del Bilancio Annuale 2020 e pluriennale 2020-2022" adottato con DCS n. 22/2020;
 - con DCS n. 62 del 18/09/2020 è stata adottata la rimodulazione del Piano assunzionale 2020 a presidio delle attività dell'ARPAL Puglia – Direzione Generale, utilizzando gli spazi assunzionali e finanziari già autorizzati con precedenti proprie DCS n. 4/2019 – 11/2020 e 24/2020;
 - Con D.D. n. 1280 del 12 novembre 2020 la Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia ha impegnato la somma di € 1.266.987,32, di cui € 185.524,19 sul capitolo U1501026 " Trasferimenti ARPAL risorse derivanti dal personale ex CPI cessato anno 2018" del bilancio 2020 ed € 1.081.463,13 sul capitolo U1501027 "Trasferimenti ARPAL risorse derivanti dal personale ex CPI cessato anno 2019", affinché questa Agenzia provveda autonomamente alle assunzioni necessarie per la sostituzione dei predetti dipendenti.
 - con Decreto del D.G. n. 09 dell'11/02/2021, è stato adottato l'aggiornamento del Bilancio preventivo pluriennale 2021/2023 che racchiude gli stanziamenti che consentono di programmare il fabbisogno del personale per il triennio;
 - Con D.D. n. 167 del 12 febbraio 2021 la Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia ha impegnato la somma di € 1.556.421,14 sul capito U1501028 "Trasferimenti ARPAL risorse derivanti dal personale ex CPI cessato anno 2020" del bilancio 2021, affinché questa Agenzia provveda autonomamente alle assunzioni necessarie per la sostituzione dei predetti dipendenti.
 - con D.G.R. n. 912 del 16 giugno 2021 "Introduzione del Reddito di Cittadinanza in attuazione dell'art.1 commi 255 e 258 L. 145 del 30.12.2018 e art. 12 L. 26 del 28 marzo 2019. DCS A.R.P.A.L. Puglia n. 71 del 26.11.2020" è stato approvato il terzo aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2021 di cui alle DD.GG.RR. n. 2232/19, n.889/2020, 1945/2020;

CONSIDERATO CHE

- con il presente provvedimento si provvede ad adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 attualizzato con le conclusioni del Ministero del Lavoro e della Regione Puglia per l'esercizio della funzione trasferita in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. n. 56/2014 e D.Lgs. n. 150/2015;
- il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo del Revisore Unico che ha espresso parere favorevole in data 27/07/2021.



DATO ATTO CHE

- con D.G.R. n. 766/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 12 L.R. 29/2019, la proposta di dotazione organica complessiva dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL – Puglia) come formulata con DCS n. 57/2019, unitamente alla connessa Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, contenute nella DCS n. 24/2020 (...) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 4, comma 2, lett. f) dello Statuto;
- non vi sono state nell'esercizio 2020 istanze di certificazione dei crediti ex art. 9, c. 3 - bis, D.L. n. 185/2008;
- nell'esercizio 2020 l'Agenzia ha regolarmente conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come stabilito dall'art. 1, comma 710, della Legge n. 208/2015;
- Il Bilancio di previsione 2021 ha regolarmente assolto agli obblighi di invio alla BDAP, previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazioni della L. n. 160 del 07/08/2016;
- Non viene valicato il valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile;
- Non esistono, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia, come già riportato nel monitoraggio di cui alla DCS n. 6 del 12/02/2020;
- L'individuazione dei profili professionali è proposta secondo le disposizioni di cui all'art.16, comma 1, lett.a-bis), del D.Lgs. n. 165/2001;
- La programmazione degli interventi e del Piano Annuale del Fabbisogno di Personale per le annualità 2020 – 2021 risulta avviato e correttamente finanziato entro il limite di cui all'art. 9, c.36, del D.L. n. 78 del 31/05/2010.
- Trattandosi di posti di prima dotazione organica creati in ente di nuova costituzione, resta fermo che nel costo di personale sono da comprendere, entro i limiti normativi e contrattuali previsti, le risorse destinate alla costituzione del fondo del salario accessorio, secondo il trattamento giuridico ed economico stabilito per il personale regionale in assegnazione;

CONSIDERATO CHE

- la Direzione Generale necessita con urgenza di unità di personale amministrativo e contabile, anche di profilo dirigenziale, per poter più agevolmente assicurare l'assolvimento degli adempimenti e l'adozione dei conseguenti provvedimenti anche in attuazione del Piano di Potenziamento del CPI di cui al già citato DM 74/2019;
- le programmate assunzioni a tempo indeterminato destinate a sopperire al fabbisogno della Direzione Generale e finanziato con risorse del bilancio autonomo regionale non sono state medio tempore effettuate per motivazioni legate all'intervenuta emergenza epidemiologica e conseguente fisiologica contrazione dell'attività amministrativa, oltre che per la concomitante necessità di avviare in via prioritaria le procedure di reclutamento del personale destinato ai CPI in attuazione del programmato potenziamento professionale;
- gli spazi assunzionali già autorizzati, a dotazione organica invariata, possono pertanto essere rimodulati alla luce delle esigenze legate all'espletamento dei concorsi già avviati e agli adempimenti necessari in attuazione del potenziamento professionale e infrastrutturale di cui al DM 74/2019;



RITENUTO, quindi, di dover adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023


ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e che il presente schema di decreto è conforme alle risultanze istruttorie.


Si attesta che il procedimento istruttorio è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Mario D'Alò



Il Dirigente proponente
Ad interim U.O. Affari Generali – Personale
Dott. Giuseppe Pascali



VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente Decreto, trova copertura finanziaria in fondi trasferiti ed iscritti nelle apposite voci di costo del bilancio di previsione 2021-2023 e successivi provvedimenti Dirigenziali.



Tanto sopra premesso, vista l'istruttoria espletata nonché la normativa statale e regionale vigente;

Ritenuto, di dover provvedere in merito

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023 dell'Arpal Puglia – Direzione Generale, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le unità di personale da reclutare trovano conforme collocazione nella Dotazione organica dell'Agenzia, come rimodulata con DCS n. n. 57/2019 e approvata con D.G.R. n. 766/2020;
- 3) di prendere atto che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, effettuata con DCS n. 6/2020, non sono emerse situazioni di personale in esubero per l'anno 2020;
- 4) di dare atto che la provvista relativa all'assunzione del personale indicato nel presente provvedimento trova copertura nelle apposite voci di costo del bilancio di previsione 2021-2023 e successivi provvedimenti Dirigenziali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato inviato al Revisore Unico dei Conti che ha provveduto all'esame di competenza ed ha espresso parere favorevole;
- 6) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione adottati e/o approvati qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, ivi compresi i mutamenti del quadro finanziario, normativo o provvedimentale;
- 7) di trasmettere il presente Decreto:
 - alla Regione Puglia per conoscenza, non essendo il presente soggetto ad approvazione ex art. 12 L.29/2018 ed essendo deliberato a dotazione organica invariata ed entro i limiti delle risorse e degli spazi già autorizzati;
 - alle OO.SS. per informativa successiva;
- 8) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e nelle apposite sezioni del sito istituzionale dell'ARPAL-Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore Generale
(Dott. Massimo CASSANO)



Allegato A

**PIANO
TRIENNALE DEI
FABBISOGNI**

ANNUALITA' 2021 - 2023




A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SM', located in the bottom left corner of the page.



Sommario

1. Premessa	2
2. Quadro normativo	4
3. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale Arpal	4
4. Modello organizzativo ARPAL Puglia	5
5. Consistenza della attuale dotazione organica	5
6. Personale in organico	6
7. Fonti di bilancio 2021 - 2023	7
8. Piano del fabbisogno 2021 - 2023	9
8.1. Piano dei fabbisogni – personale di ruolo presso la sede Centrale della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro	10
DIRETTORE GENERALE	10
DIRIGENTI U.O.	10
PERSONALE CATEGORIA LIVELLO D	12
PERSONALE CATEGORIA LIVELLO C	12
CONCLUSIONE	13
8.2. Piano dei fabbisogni – personale di ruolo presso le sedi territoriali della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Cpi e Coordinamenti)	13
DIRIGENTI	13
PERSONALE CATEGORIA D PRESSO LE SEDI TERRITORIALI	14
PERSONALE CATEGORIA C PRESSO LE SEDI TERRITORIALI	15
PERSONALE CATEGORIA B PRESSO LE SEDI TERRITORIALI	16
CONCLUSIONE	17
8.3. Piano dei fabbisogni – personale a tempo determinato presso le sedi territoriali della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Cpi e Coordinamenti)	17
PERSONALE CATEGORIA D PRESSO LA DIREZIONE GENERALE	17
PERSONALE CATEGORIA C PRESSO LA DIREZIONE GENERALE	18
PERSONALE CATEGORIA B3 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE	19
CONCLUSIONE	19
8.4. Piano dei fabbisogni – illustrazione del piano di potenziamento	19





3 | Page

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke.



1. Premessa

L'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro in Puglia è stata istituita con legge regionale n. Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché in attuazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e dell'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

In particolare ARPAL, come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 29/2018 ha il seguente ruolo:

- a. garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
- b. gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
- c. proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
- d. proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
- e. attuare gli standard qualitativi regionali di cui alla lettera c), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
- f. proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
- g. governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro, ivi compresi la mediazione dei conflitti collettivi e gli esami congiunti previsti dalle norme in materia di gestione delle eccedenze di personale, coordinandone l'attività;
- h. proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
- i. organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti dai soggetti pubblici e privati accreditati;
- j. supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
- k. dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
- l. promuovere e attuare interventi in materia di politiche attive per il lavoro anche nei confronti dei lavoratori stranieri finanziati anche con risorse comunitarie;
- m. promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
- n. attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
- o. svolgere funzioni di supporto all'osservatorio del mercato del lavoro;
- p. curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;

- q. supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
- r. redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale.
- s. Compiti e attività gestionali ed esecutive ulteriori rispetto a quelle previste dalle leggi, purchè rientranti nelle attribuzioni regionali in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono essere affidate all' ARPAL – Puglia con deliberazione della Giunta Regionale.
- t. Nel rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale e regionale, l'ARPAL – Puglia promuove la personalizzazione dei servizi, l'approccio preventivo e universalistico e l'accessibilità generalizzata a tutte le categorie di interventi, con l'obiettivo di favorire la più ampia inclusione nel mondo del lavoro e di contrastare ogni forma di discriminazione.

Relativamente alla dotazione organica di ARPAL e in relazione a quanto previsto dalla stessa legge regionale all'art. 10 della stessa L.R. 29/2018, ARPAL si avvale, oltre che del personale delle Province, di personale trasferito, distaccato o comandato dalla Regione.

Nell'ambito del processo di potenziamento della propria struttura, l'ARPAL può dotarsi di personale assunto tramite pubblica selezione in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro.

L'organico complessivo di personale dell'ARPAL è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 9, lettera f), la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente.

In attuazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.

A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l'Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.

Il personale transitato nei ruoli dell'ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento.

Nell'ipotesi di soppressione dell'ARPAL, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della Regione Puglia.

Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ARPAL, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia.

Il personale di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 (Trasferimento all'Amministrazione Provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce) è trasferito alla Regione Puglia in apposito ruolo soprannumerario, mantiene il trattamento economico in godimento ed è di seguito assegnato all'ARPAL.

Il personale in servizio presso ARPAL è totalmente integrato nella Dotazione organica della Regione Puglia, adottata con D.G.R. n. 1165/2018, ed assegnato all'Agenzia con Determinazione della Sezione Personale n. 106/DIR/2019/308 del 20/03/2019. Con tale atto si è provveduto alla ricognizione e al trasferimento del personale dipendente delle Province già collocato fuori organico dalle stesse e gestito transitoriamente dalla Regione Puglia, andando a costituire la dotazione organica di Arpal. Pertanto, in fase di prima applicazione, la dotazione dell'Agenzia è rappresentata dall'insieme delle risorse umane addette alle funzioni trasferite in Arpal provenienti dalle province.

2. Quadro normativo

Il piano triennale dei fabbisogni di personale è previsto dall'articolo 6, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente.

Le amministrazioni, in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno del personale, indicano, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del proprio potenziale limite finanziario massimo garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

La copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale.

Il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. in data 27 luglio 2018, ha approvato le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle stesse è stato redatto il presente Piano triennale dei fabbisogni 2021 – 2023.

3. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale Arpal


Ai fini della determinazione della capacità assunzionale Arpal per l'anno 2021 e successivi occorre citare il d.l. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che all'articolo 3 rubricato "Semplificazione e flessibilità nel turn over" prevede, al comma 5 che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedano ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di spesa complessivamente corrispondente al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente a decorrere dall'anno 2018. La stessa normativa consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Ai fini della determinazione della spesa e della quantificazione delle risorse finanziarie nel presente Piano si assumono a riferimento i valori del trattamento economico fisso e accessorio previsti dal CCNL del 17.12.2020.

4. Modello organizzativo ARPAL Puglia

In relazione a quanto previsto dalla legge regionale 29/2018 di seguito si riporta il modello organizzativo di ARPAL Puglia.



Relativamente alla Unità Operativa "Coordinamento Servizi per l'impiego" i Dirigenti sono pari a 4 unità, con responsabilità per la provincia di Bari/BAT, Brindisi, Foggia e Lecce

5. Consistenza della attuale dotazione organica

Con provvedimento commissariale n. 1/2019 è stata adottata la dotazione organica complessiva dell'Arpal Puglia; tale atto di organizzazione degli uffici è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 318 del 21/02/2019.

Il suddetto atto, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi agli utenti dei centri per l'impiego, in base al richiamo di cui all'art. 6, comma3, del D. Lgs. n. 165/2001, provvede ad approvare la consistenza della dotazione organica riportata di seguito.

	DG	BA	BT	BR	FG	LE	TA	TOT
DIR	4+3			1				8
D	22	140	35	49	44	43	24	357
C	18	120	42	35	29	54	25	323



B	8	68	25	14	64	34	32	245
A	0	1	4	1	0	1	0	7
TOT	55	329	106	100	137	132	81	940

Con Deliberazione n. 57 del 30 dicembre 2019, in attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con D.M. n. 74 del 28/06/2019 ed autorizzato secondo le direttive e modalità di cui alla D.G.R. n. 2232/2019, si è proceduto all'incremento della dotazione organica.

Per assicurare la sostenibilità della funzione trasferita, si provvede alla rimodulazione della consistenza della predetta dotazione organica, applicando le menzionate ulteriori unità di personale assegnate e riconosciute alla Regione Puglia, integrate da propedeutica analisi organizzativa e dei fabbisogni dimensionali. L'analisi organizzativa e dei fabbisogni dimensionali, effettuata ricorrendo all'apprezzamento dell'indice di profilazione, correlato ad una stima dei carichi di lavoro a carattere esponenziale crescente, corrisponde ad una popolazione prevalentemente composta da soggetti richiedenti un'alta intensità di aiuto per la collocazione lavorativa nell'ambito geografico dove opera questa Agenzia. È utilizzata la valutazione parametrica, in termini di stima delle ore/mese necessari, dei LEP di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 150/2015 ed all'allegato B del D.M. n. 4/2018, ed in particolare accoglienza, DID, profilazione, aggiornamento Scheda Anagrafica Professionale, Patto di Servizio Personalizzato, orientamento di base ed orientamento specialistico, accompagnamento, attivazione dei tirocini, incrocio Domanda/Offerta, Assegno di Ricollocazione. Le risultanze fanno emergere un fabbisogno di 1620 unità, a fronte delle 1.129 immediatamente riconducibili e finanziate dal piano di potenziamento e delle 391 già transitate dagli enti originari; pertanto, la differenza viene opportunamente sottoposta a ponderazione con il correlato fabbisogno della Direzione generale per le necessarie e correlate attività di raccordo, direzionali e di supporto che assicurerebbero la sostenibilità sul piano attuativo ed organizzativo. La consistenza della dotazione organica dell'Arpal Puglia, pertanto, per l'espletamento della funzione trasferita, è adeguata all'organico di 1.620 unità ed è rimodulata come di seguito riportato:

	DG	BA	BT	BR	FG	LE	TA	TOT
DIR	4	1		1	1	1		8
D	28	172	48	51	57	73	45	474
C	56	343	98	101	113	147	91	949
B	8	36	25	14	64	34	1	182
A	0	1	4	1	0	1	0	7
TOT	96	553	175	168	235	256	137	1.620

6. Personale in organico

Arpal, presso le proprie sedi regionali, ha attualmente in organico personale Dipendente regionale assegnato con Determinazione della Sezione Personale della Regione Puglia n. 106/DIR/2019/308 del 20/03/2019. Di seguito si riporta il dettaglio delle unità suddivise per ambito territoriale di servizio.

Posizione giuridica	BARI	BAT	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOTALE
ADDETTI SEGRETERIA/PORTIERATO E CENTRALINO (cat. A)	0	4	1	0	1	0	6
OPERATORI/COLLABORATORI SERVIZI PER L'IMPIEGO (cat. B3)	29	17	6	41	27	0	120
ISTRUTTORI SERVIZI PER L'IMPIEGO (cat. C)	28	11	7	18	38	14	116
FUNZIONARI SERVIZI PER L'IMPIEGO (cat. D e D3)	10	1	2	4	22	14	53
Totale complessivo al 31.12.2020	67	33	16	63	88	28	295

Presso la sede di Arpal invece attualmente il personale in organico è riportato di seguito.

Posizione giuridica	Unità Operativa	Nominativo
<i>Dirigenti</i>	<i>U.O. patrimonio e attività negoziali</i>	Monica Calzetta
	<i>U.O. coordinamento servizi per l'impiego</i>	Alessandra Pannaria
<i>Personale Categoria D</i>	<i>U.O. coordinamento servizi per l'impiego</i>	Funzionario Luisa Colopi
	<i>U.O. Affari Generali e Personale</i>	Funzionario Mario D'Alò
<i>Personale Categoria C</i>	<i>U.O. patrimonio e attività negoziali</i>	Istruttore D'ambrosio Antonio ⁽¹⁾
	<i>U.O. Affari Generali e Personale</i>	Istruttore Passarella Enrico

(1) Antonio D'Ambrosio sarà in organico a partire dal 1 luglio 2021

7. Fonti di bilancio 2021 - 2023

Al fine di definire il fabbisogno per il periodo 2021 – 2023, si è tenuto conto di quanto riportato nel bilancio previsionale 2021 – 2023 dell'ARPAL PUGLIA approvato con decreto del direttore generale n. 9 dell'11 febbraio 2021.

In particolare nell'ambito delle spese del personale, il bilancio previsionale riporta i seguenti importi ripartiti sulla base delle diverse fonti di finanziamento:



Annualità (spese del personale)	2021	2022	2023
Salari e stipendi	59.764.260,00	35.776.255,00	2.436.982,00
<i>di cui</i>			
<i>salari e stipendi del personale di ruolo</i>	798.090,00	798.090,00	798.090,00
<i>salari e stipendi del personale di ruolo di cui al piano di potenziamento</i>	57.327.278,00	33.339.273,00	-
<i>salari e stipendi del personale di ruolo rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020</i>	1.638.892,00	1.638.892,00	1.638.892,00
oneri sociali	16.299.507,00	9.757.259,00	664.638,00
<i>di cui</i>			
<i>oneri sociali del personale di ruolo</i>	217.663,00	217.663,00	217.663,00
<i>oneri sociali del personale di ruolo di cui al piano di potenziamento</i>	15.634.869,00	9.092.621,00	-
<i>oneri sociali del personale di ruolo rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020</i>	446.975,00	446.975,00	446.975,00
irap	5.079.962,10	3.040.981,68	207.143,47
<i>di cui</i>			
<i>irap del personale di ruolo</i>	67.837,65	67.837,65	67.837,65
<i>irap del personale di ruolo di cui al piano di potenziamento</i>	4.872.818,63	2.833.838,21	-
<i>irap del personale di ruolo rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020</i>	139.305,82	139.305,82	139.305,82
TOTALE	81.143.729,10	48.574.495,68	3.308.763,47

<i>salari e stipendi del personale di ruolo</i>	1.083.590,65	1.083.590,65	1.083.590,65
<i>salari e stipendi del personale di ruolo di cui al piano di potenziamento</i>	77.834.965,63	45.265.732,21	-
<i>salari e stipendi del personale di ruolo rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020</i>	2.225.172,82	2.225.172,82	2.225.172,82
Totale	81.143.729,10	48.574.495,68	3.308.763,47

Tale importo è derivante dalla sommatoria tra la voce del personale e la voce dell'Irap del personale.

A seguito della variazione di bilancio di cui al decreto n. 17 DEL 9 aprile 2021, è stata effettuata una variazione di bilancio che ha portato ad una riduzione dell'importo del personale pari ad euro 200.000,00, modificando il prospetto di cui sopra nella seguente modalità.

salari e stipendi del personale di ruolo	883.590,65	1.083.590,65	1.083.590,65
salari e stipendi del personale di ruolo di cui al piano di potenziamento	77.834.965,63	45.265.732,21	-
salari e stipendi del personale di ruolo rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020	2.225.172,82	2.225.172,82	2.225.172,82
Totale	80.943.729,10	48.574.495,68	3.308.763,47

Oltre a tale fonte, si è tenuto conto della nota della Sezione Ragioneria generale con la quale si è comunicato ad ARPAL di disporre di ulteriori fonti finanziarie derivanti dal turnover e relative al periodo 2018, 2019 e 2020 e pari ad un importo pari ad euro 2.833.408,46.

Tale importo deriva da i seguenti trasferimenti:

Descrizione	Importo espresso in euro
Turnover relativo al periodo 2018-2019	1.266.987,32
Turnover relativo al periodo 2020	1.566.421,14
Totale	2.833.408,46

8. Piano del fabbisogno 2021 - 2023

Sulla base di tale disponibilità e in linea con la dotazione organica dell'ARPAL, si intende programmare il seguente piano assunzionale, anche in considerazione del costo del personale relativamente alle seguenti categorie: C, D e dirigente amministrativo (tenendo in considerazione che in ARPAL i dirigenti sono equiparati ai dirigenti di sezione regionali).

Nelle tabelle di seguito si riporta l'importo del costo complessivo per categoria.

Dirigente Sezione	Mensile	Annuale
Stip.base	3.481,60	€ 45.260,80
IVC	0	€ 0,00
RETR. Posizione	3.570,57	€ 46.417,41
	Tot.	€ 91.678,21
Oneri c/ente		€ 24.545,01
Irap		€ 7.792,65
TOTALE da impegnare		€ 124.015,87

Ctg D1	Mensile	Annuale
Stip.base	1.844,62	€ 23.980,06
IVC	12,91	€ 167,83
Ind.Comp.	51,9	€ 622,80
E.P.	19	€ 228,00
	Tot.	€ 24.998,69
Oneri c/ente		€ 6.668,40
Irap		€ 2.124,89
TOTALE da impegnare		€ 33.791,97

Ctg C1	Mensile	Annuale
Stip.base	1.695,34	€ 22.039,42
IVC	11,87	€ 154,31
Ind.Comp.	45,8	€ 549,60
E.P.	23	€ 276,00
	Tot.	€ 23.019,33
Oneri c/ente		€ 6.139,19
Irap		€ 1.956,64
TOTALE da impegnare		€ 31.115,16

8.1. Piano dei fabbisogni – personale di ruolo presso la sede Centrale della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

Relativamente al personale di ruolo e la cui fonte finanziaria è riconducibile ai trasferimenti correnti di cui al bilancio autonomo e al bilancio vincolato di Regione Puglia, nel prospetto di seguito si riporta il quadro complessivo del personale in organico e da assumere nel triennio 2021 – 2023.

DIRETTORE GENERALE

Posizione giuridica	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Procedura di selezione
Salari e stipendi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Avviso pubblico Regione Puglia
Oneri sociali - Direttore generale	34.682,92	34.682,92	34.682,92	
Irap	12.750,00	12.750,00	12.750,00	

Con D.G.R. 2070 del 15.12.2020 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale al dott. Massimo Cassano, già Commissario Straordinario dell'ARPAL.

DIRIGENTI U.O.

Arpal alla data del 31 dicembre 2020 ha in organico le seguenti unità dirigenziali:

- n. 1 unità U.O. patrimonio e attività negoziali (Dott.ssa Monica Calzetta);
- n. 1 unità U.O. coordinamento servizi per l'impiego (Dott.ssa Alessandra Pannaria);
- n. 1 U.O. bilancio e ragioneria (dott. Francesco Capurso).



In data 15 Aprile 2021, a seguito dell'espletamento di una selezione pubblica ai sensi art.19 comma 6 D.Lgs.165/2001, è stato assunto presso ARPAL il dott. Giuseppe Pascali in qualità di dirigente della U.O. Bilancio e Ragioneria.

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi dirigenti già in organico al 31.12.2021	194.816,18	183.356,40	183.356,40	Personale in comando
n. 1 unità U.O. patrimonio e attività negoziali	91.678,20	91.678,20	91.678,20	Dott.ssa Monica Calzetta
n. 1 unità U.O. coordinamento servizi per l'impiego	91.678,20	91.678,20	91.678,20	Dott.ssa Alessandra Pannaria
n. 1 U.O. bilancio e ragioneria	11.459,78			Dott. Francesco Capurso
Salari e stipendi dirigenti da assumere	78.549,21	91.678,20	91.678,20	
n. 1 U.O. bilancio e ragioneria	78.549,21	91.678,20	91.678,20	art.19 comma 6 D.Lgs.165/2001 Dott. Giuseppe Pascali
Oneri sociali dirigenti già in organico al 31.12.2021	52.108,52	49.090,02	49.090,02	
n. 1 unità U.O. patrimonio e attività negoziali	25.796,62	25.796,62	25.796,62	Dott.ssa Monica Calzetta
n. 1 unità U.O. coordinamento servizi per l'impiego	25.796,62	25.796,62	25.796,62	Dott.ssa Alessandra Pannaria
n. 1 U.O. bilancio e ragioneria	3.018,50			Dott. Francesco Capurso
Oneri sociali dirigenti da assumere	19.431,47	24.545,01	24.545,01	
n. 1 U.O. bilancio e ragioneria	19.431,47	24.545,01	24.545,01	art.19 comma 6 D.Lgs.165/2001
IRAP dirigenti già in organico al 31.12.2021	16.559,37	15.585,29	15.585,29	
n. 1 unità U.O. patrimonio e attività negoziali	7.792,65	7.792,65	7.792,65	Dott.ssa Monica Calzetta
n. 1 unità U.O. coordinamento servizi per l'impiego	7.792,65	7.792,65	7.792,65	Dott.ssa Alessandra Pannaria
n. 1 U.O. bilancio e ragioneria	974,08			Dott. Francesco Capurso
IRAP dirigenti da assumere	6.676,68	7.792,65	7.792,65	
n. 1 U.O. bilancio e ragioneria	6.676,68	7.792,65	7.792,65	art.19 comma 6 D.Lgs.165/2001
TOTALE COSTO DIRIGENTI	368.141,43	372.047,57	372.047,57	

PERSONALE CATEGORIA LIVELLO D

Arpal alla data del 31 dicembre 2020 ha in organico le seguenti unità categoria D:



▪ n.2 Funzionari Amministrativi

In particolare si riportano di seguito i costi ipotizzati relativamente alle figure professionali sopra riportate nell'annualità 2021-2022-2023.

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale categoria D già in organico al 31.12.2021	49.997,38	49.997,38	49.997,38	
n. 1 funzionario amministrativo	24.998,69	24.998,69	24.998,69	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
n. 1 funzionario amministrativo	24.998,69	24.998,69	24.998,69	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
Oneri sociali personale categoria D già in organico al 31.12.2021	13.336,80	13.336,80	13.336,80	
n. 1 funzionario amministrativo	6.668,40	6.668,40	6.668,40	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
n. 1 funzionario amministrativo	6.668,40	6.668,40	6.668,40	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
IRAP personale categoria D già in organico al 31.12.2021	4.249,78	4.249,78	4.249,78	
n. 1 funzionario amministrativo	2.124,89	2.124,89	2.124,89	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
n. 1 funzionario amministrativo	2.124,89	2.124,89	2.124,89	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
TOTALE COSTO personale categoria D	67.583,96	67.583,96	67.583,96	

PERSONALE CATEGORIA LIVELLO C

Arpal alla data del 31 dicembre 2020 ha in organico le seguenti unità categoria C:

▪ n.2 Istruttori

In particolare si riportano di seguito i costi ipotizzati relativamente alle figure professionali sopra riportate nell'annualità 2021-2022-2023.

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale categoria C già in organico al 31.12.2021	34.529,00	46.038,66	46.038,66	
n. 1 istruttore	11.509,67	23.019,33	23.019,33	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
n. 1 istruttore	23.019,33	23.019,33	23.019,33	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)

				residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
Oneri sociali personale categoria C già in organico al 31.12.2021	9.208,79	12.278,38	12.278,38	
n. 1 istruttore	3.069,60	6.139,19	6.139,19	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
n. 1 istruttore	6.139,19	6.139,19	6.139,19	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
IRAP personale categoria C già in organico al 31.12.2021	2.934,96	3.913,29	3.913,29	
n. 1 istruttore	978,32	1.956,64	1.956,64	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
n. 1 istruttore	1.956,64	1.956,64	1.956,64	mobilità (capacità assunzionali residue anno 2020 ex art.3 c.5 L.114/2014)
TOTALE COSTO personale categoria C	46.672,74	62.230,33	62.230,33	

CONCLUSIONE

L'importo complessivo stimato per la spesa del personale destinato ad essere allocato presso la sede dell'ARPAL e le cui fonti rivengono da fonti di bilancio autonomo e vincolato è pari all'importo riportato nella seguente tabella:

	anno 2021	anno 2022	anno 2023
salari e stipendi del personale di ruolo	679.831,76	699.295,48	699.295,48

8.2. Piano dei fabbisogni – personale di ruolo presso le sedi territoriali della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Cpi e Coordinamenti)

Relativamente al personale da assumere presso le sedi territoriali e la cui fonte finanziaria è riconducibile ai trasferimenti correnti di cui al bilancio vincolato rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020, nel prospetto di seguito si riporta il quadro complessivo del personale in organico e da assumere nel triennio 2021 – 2023.

DIRIGENTI

ARPAL nel corso dell'anno 2021 intende assumere altre n. 2 Unità dirigenziali a tempo indeterminato e specificatamente:

- n. 1 Dirigente U.O. Affari Generali - Personale e Formazione - Contenzioso
- n. 1 Dirigente U.O. coordinamento di staff

Inoltre, ARPAL intende assumere n. 3 dirigenti di coordinamento dei servizi per l'impiego di Bari-Bat, Foggia e Lecce.

Si è programmata l'assunzione delle due figure dirigenziali per il mese di ottobre 2021.

In particolare si riportano di seguito i costi ipotizzati relativamente alle figure professionali sopra riportate nell'annualità 2021-2022-2023.

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi dirigenti da assumere	137.517,32	458.391,05	458.391,05	
n. 3 U.O. coordinamento servizi per l'impiego (Bari-Bat, Foggia, Lecce)	91.678,21	275.034,63	275.034,63	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
Dirigente U.O. Affari Generali - Personale e Formazione - Contenzioso	22.919,55	91.678,21	91.678,21	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
Dirigente U.O. coordinamento di staff	22.919,55	91.678,21	91.678,21	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
Oneri sociali dirigenti da assumere	36.817,52	122.725,05	122.725,05	
n. 3 U.O. coordinamento servizi per l'impiego (Bari-Bat, Foggia, Lecce)	24.545,01	73.635,03	73.635,03	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
Dirigente U.O. Affari Generali - Personale e Formazione - Contenzioso	6.136,25	24.545,01	24.545,01	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
Dirigente U.O. Staff di Direzione	6.136,25	24.545,01	24.545,01	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
IRAP dirigenti da assumere	7.792,65	23.377,94	23.377,94	
n. 3 U.O. coordinamento servizi per l'impiego (Bari-Bat, Foggia, Lecce)	7.792,65	23.377,94	23.377,94) mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
Dirigente U.O. Affari Generali - Personale e Formazione - Contenzioso	1.948,16	7.792,65	7.792,65	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
Dirigente U.O. coordinamento di staff	1.948,16	7.792,65	7.792,65	mobilità/concorso/scorrimento graduatorie (eventuale comando o altre forme flessibili)
TOTALE COSTO DIRIGENTI	186.023,80	620.079,34	620.079,34	

PERSONALE CATEGORIA D PRESSO LE SEDI TERRITORIALI

Relativamente a tale categoria, alla luce della carenza di personale specializzato in "orientamento professionale", ARPAL intende assumere n. 7 risorse di personale in categoria D con il seguente profilo professionale.

Specialista Orientatore: Figura specialistica che abbia conoscenza dei modelli teorici attinenti alla psicologia sociale e che abbia anche conoscenza della normativa sul lavoro e sul collocamento mirato disabili. L'Orientatore lavora a contatto con gli operatori dei servizi per il lavoro dai quali riceve gli input e le informazioni necessarie da elaborare e con gli addetti all'incrocio domanda offerta a cui fornisce informazioni necessarie per il loro intervento. L'operatore dei servizi per il lavoro (in corso di assunzione con il potenziamento) si occupa della

gestione delle procedure amministrative relative all'applicazione delle normative regionali e nazionali.
Di qui la necessità di avere orientatori, figure specialistiche, particolarmente specializzate nell'attività di presa in carico e del bilancio di competenze.

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale categoria D da assumere	58.882,37	176.647,10	176.647,10	
n. 7 specialisti orientatori	58.882,37	176.647,10	176.647,10	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
Oneri sociali personale categoria D da assumere	22.228,00	66.684,00	66.684,00	
n. 7 specialisti orientatori	22.228,00	66.684,00	66.684,00	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
IRAP personale categoria D da assumere	5.005,00	15.015,00	15.015,00	
n. 7 specialisti orientatori	5.005,00	15.015,00	15.015,00	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
TOTALE COSTO PERSONALE CATEGORIA D	86.115,37	258.346,10	258.346,10	

Nel rispetto delle quote di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 (C.O.M.), 3 e 18 della L. 68/99.

PERSONALE CATEGORIA C PRESSO LE SEDI TERRITORIALI

Relativamente a tale categoria, alla luce della carenza di personale specializzato in "orientamento professionale", ARPAL intende assumere n. 10 risorse di personale in categoria C con il seguente profilo professionale.

operatore addetto all'accoglienza/orientatore: rappresenta il primo contatto per chi si rivolge al Centro Impiego Deve individuare i bisogni dell'utente, fornirgli le prime informazioni e indirizzarlo agli altri operatori addetti ai vari servizi più specifici.

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale categoria C da assumere	77.353,77	232.061,30	232.061,30	
N. 10 operatore addetto all'accoglienza/orientatore	77.353,77	232.061,30	232.061,30	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
Oneri sociali personale categoria C da assumere	14.324,78	42.974,33	42.974,33	
N. 10 operatore addetto all'accoglienza/orientatore	14.324,78	42.974,33	42.974,33	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
IRAP personale categoria C da assumere	14.324,78	42.974,33	42.974,33	
N. 10 operatore addetto all'accoglienza/orientatore	6.575,07	19.725,21	19.724,61	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
TOTALE COSTO	98.253,61	294.760,84	294.760,24	

PERSONALE CATEGORIA C

Nel rispetto delle quote di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 (C.O.M.), 3 e 18 della L. 68/99.

PERSONALE CATEGORIA B PRESSO LE SEDI TERRITORIALI

Relativamente a tale categoria, l'ente intende assumere personale sia in categoria B3 (n. 12 risorse) sia in categoria B1 (n. 8 risorse), con i seguenti profili professionali.

B3 Collaboratore amministrativo: Questa figura professionale ha competenze teoriche di base di tipo amministrativo, statistico o organizzativo.
Lavora in cooperazione con altri impiegati di livello superiore ed è dotato di autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.

B1 esecutore specializzato: provvede alla redazione di atti e provvedimenti di natura amministrativa. Attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti. Collaborazione nella gestione di archivi e schedari.

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale categoria B3 da assumere	92.000,00	276.000,00	276.000,00	
N. 12 Collaboratore amministrativo	92.000,00	276.000,00	276.000,00	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
Oneri sociali personale categoria B3 da assumere	24.556,76	73.670,28	73.670,28	
N. 12 Collaboratore amministrativo	24.556,76	73.670,28	73.670,28	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
IRAP personale categoria B3 da assumere	7.820,00	23.460,00	23.460,00	
N. 12 Collaboratore amministrativo	7.820,00	23.460,00	23.460,00	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
TOTALE COSTO PERSONALE CATEGORIA B3	124.376,76	373.130,28	373.130,28	

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale categoria B1 da assumere	51.709,81	155.129,45	155.129,45	
N. 8 esecutori specializzati	51.709,81	155.129,45	155.129,45	Reclutamento nella modalità stabilita dall'art. 35 del D. lgs. 165/2001, dall'Art. 16 della legge 56/87 e recepite dal regolamento ARPAL
Oneri sociali personale categoria B1 da assumere	16.371,17	49.113,52	49.113,52	
N. 8 esecutori specializzati	16.371,17	49.113,52	49.113,52	Reclutamento nella modalità stabilita dall'art. 35 del D. lgs. 165/2001, dall'Art. 16 della legge 56/87 e recepite dal regolamento ARPAL
IRAP personale categoria C da assumere	4.395,33	13.147,55	13.147,55	

N. 8 esecutori specializzati	4.395,33	13.147,55	13.147,55	Reclutamento nella modalità stabilita dall'art. 35 del D. lgs. 165/2001, dall'Art. 16 della legge 56/87 e recepite dal regolamento ARPAL
TOTALE COSTO PERSONALE CATEGORIA B1	72.476,32	217.390,52	217.390,52	

Nel rispetto delle quote di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 (C.O.M.), 3 e 18 della L. 68/99 .

Nell'ambito di tale categoria ed in assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99, si intende reclutare n. 4 unità di personale prive di vista, come da indirizzo già deliberato con delibera commissariale n. 61 del 9 settembre 2020 del Commissario straordinario.

CONCLUSIONE

L'importo complessivo stimato per la spesa del personale destinato ad essere allocato presso la sede dell'ARPAL e le cui fonti rivengono da fonti di bilancio vincolato rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020, è pari all'importo riportato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023
salari e stipendi del personale di ruolo rinvenienti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2020	567.245,86	1.763.707,08	1.763.706,49

Dalla tabella suesposta si evidenzia che si manifesterà una economia per l'anno 2021 pari ad euro 1.196.461,21.

8.3. Piano dei fabbisogni – personale a tempo determinato presso le sedi territoriali della Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Cpi e Coordinamenti)

Con le economie relative all'anno 2021 derivanti dagli stanziamenti derivanti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2018, 2019 e dalle economie 2020 per l'anno 2021 ARPAL disporrà di un importo pari ad euro 3.386.380,02 che intende utilizzare per assunzioni a tempo determinato per un periodo massimo di 28 mesi.

ARPAL intende assumere:

- n.10 unità di personale in categoria C con i seguenti profili professionali: geometri, istruttore amministrativo contabile;
- n. 12 unità di personale in categoria C con i seguenti profili professionali: ingegneri, istruttori direttivi esperti in area amministrativa, legislativa, tecnica, informatica ed economico-finanziaria;
- n. 9 unità di personale in categoria B3

PERSONALE CATEGORIA D PRESSO LA DIREZIONE GENERALE

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale a tempo determinato categoria D da assumere	84.117,67	252.353,00	252.353,00	
N. 10 ingegneri/istruttori direttivi esperti in area	84.117,67	252.353,00	252.353,00	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili

amministrativa, legislativa, tecnica, informatica ed economico-finanziaria				
Oneri sociali personale a tempo determinato categoria D da assumere	42.233,20	66.684,00	66.684,00	
N. 10 ingegneri, istruttori direttivi esperti in area amministrativa, legislativa, tecnica, informatica ed economico-finanziaria	42.233,20	66.684,00	66.684,00	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
IRAP personale a tempo determinato categoria D da assumere	7.150,00	21.450,01	21.450,01	
N. 10 ingegneri/istruttori direttivi esperti in area amministrativa, legislativa, tecnica, informatica ed economico-finanziaria	7.150,00	21.450,01	21.450,01	Selezione pubblica/comando/altre forme flessibili
TOTALE COSTO PERSONALE CATEGORIA D	133.500,87	340.487,01	340.487,01	

PERSONALE CATEGORIA C PRESSO LA DIREZIONE GENERALE

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale a tempo determinato categoria C da assumere	92.824,52	278.473,56	278.473,56	
N. 10 geometri, istruttore amministrativo contabile	92.824,52	278.473,56	278.473,56	Concorso pubblico/comando/altre forme flessibili/scorrimento graduatoria
Oneri sociali personale a tempo determinato categoria D da assumere	32.742,35	73.670,28	73.670,28	
N. 10 geometri, istruttore amministrativo contabile	32.742,35	73.670,28	73.670,28	Concorso pubblico/comando/altre forme flessibili/scorrimento graduatoria
IRAP personale a tempo determinato categoria D da assumere	7.890,08	23.670,25	23.670,25	
N. 10 geometri, istruttore amministrativo contabile	7.890,08	23.670,25	23.670,25	Concorso pubblico/comando/altre forme flessibili/scorrimento graduatoria
TOTALE COSTO PERSONALE CATEGORIA C	133.456,95	375.814,09	375.814,09	

PERSONALE CATEGORIA B3 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE

POSIZIONE GIURIDICA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	PROCEDURA DI SELEZIONE
Salari e stipendi personale a tempo determinato categoria B3 da assumere	92.824,52	278.473,56	278.473,56	
N. 8 B3 Collaboratori amministrativi	92.824,52	278.473,56	278.473,56	Concorso pubblico/comando/altre forme flessibili/scorrimento graduatoria
Oneri sociali personale a tempo determinato categoria B3 da assumere	32.742,35	73.670,28	73.670,28	
N. 8 B3 Collaboratori amministrativi	32.742,35	73.670,28	73.670,28	Concorso pubblico/comando/altre forme flessibili/scorrimento graduatoria
IRAP personale a tempo determinato categoria B3 da assumere	7.890,08	23.670,25	23.670,25	
N. 8 B3 Collaboratori amministrativi	7.890,08	23.670,25	23.670,25	Concorso pubblico/comando/altre forme flessibili/scorrimento graduatoria
TOTALE COSTO PERSONALE CATEGORIA B3	133.456,95	375.814,09	375.814,09	

CONCLUSIONE

L'importo complessivo stimato per la spesa del personale destinato ad essere allocato presso la sede dell'ARPAL e le cui fonti rivengono da fonti di bilancio vincolato rinvenienti dagli stanziamenti derivanti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2018, 2019 e dalle economie 2020 per l'anno 2021, è pari all'importo riportato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023
fonti di bilancio vincolato rinvenienti dagli stanziamenti derivanti dalla cessazione del personale dei CPI nel corso del 2018, 2019 e dalle economie 2020 per l'anno 2021	349.875,66	951.714,67	951.714,67

8.4. Piano dei fabbisogni – illustrazione del piano di potenziamento

L'articolo 1 comma 258 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con legge 28 marzo 2019 n. 26) recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, prevede che a decorrere dall'anno 2019, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019, a 160 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro", previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26, adottato con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019, definisce e programma le linee di intervento per il rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici con l'obiettivo di migliorare la capacità di rispondere ai bisogni dell'utenza ampliando il numero degli operatori e rafforzandone

le competenze, potenziando le infrastrutture e i sistemi informativi e ottimizzando i processi gestionali dei servizi offerti dai Centri per l'Impiego. Le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate sono state previste nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DM 74 del 28 giugno 2019 con gli adeguamenti contenuti del DM n. 59 del 22/05/2020. In attuazione del Piano nazionale la Regione Puglia ha adottato il proprio Piano di potenziamento che prevede lo stanziamento complessivo delle seguenti risorse, distinte per annualità e per finalità, destinate al rafforzamento degli organici Arpal.

In particolare L'articolo 12, comma 3, del DL n. 4/2019 prevede lo stanziamento di risorse specificamente preposte all'attuazione del Piano straordinario e finalizzate alla messa in essere di attività connesse all'erogazione del Reddito di cittadinanza. Il DM n. 59/2020 precisa che tali risorse possono essere destinate anche al potenziamento di tutti i servizi trasversali che sono contestualmente destinati sia all'erogazione del reddito, sia ad altre attività svolte dai CPI. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai finanziamenti disposti dalla Legge di Bilancio 2019 destinate al personale (fino a 4.000 unità) ed alle infrastrutture dei CPI e rispetto alle ulteriori risorse stanziate dal DL n. 4/2019 (art. 12, comma 3 bis) per nuove assunzioni di personale (fino a 7.600 unità) da realizzare a partire dal 2020. Il Piano straordinario contiene gli interventi concordati tra lo Stato e le Regioni per la messa in atto di tale rafforzamento dei CPI, unitamente alle attività tese ad assicurare lo start up e l'implementazione della misura del Reddito di cittadinanza (d'ora in poi nel testo RdC) nelle sue fasi iniziali di operatività.

Il RdC si configura come una misura di politica attiva a garanzia del diritto al lavoro e misura a contrasto della povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale ed ha la connotazione di un livello essenziale di prestazione.

Tra i nuclei beneficiari di RdC più del 30% prosegue la precedente progettazione definita con il REI, mentre il 10% è percettore di Naspi. La durata media del periodo di disoccupazione è di circa cinque anni. Per quanto concerne la suddivisione della platea, al netto degli esoneri il 40,5% risultano inviati ai CPI e il 23,4% ai servizi sociali comunali. La ricaduta in termini organizzativi e l'entità dell'impatto provocata dalla misura sull'erogazione dei servizi ha spinto Arpal Puglia a riapprovare un piano di rafforzamento alla gestione del RdC, che definisce le linee per l'attivazione e gestione della misura nelle fasi di accoglienza, analisi preliminare e costituzione delle equipe multidisciplinari. Il piano, frutto di un confronto aperto tra i diversi sistemi interessati alla misura (Regione, ANCI, Servizi Sociali, APL-CPI), si caratterizza con una definizione di un modello regionale e mette in evidenza le positive esperienze pugliesi e che sottendono ad:

- la valutazione multidimensionale quale forma ordinaria di analisi del fabbisogno;
- la centralità dell'equipe multidisciplinare;
- il rafforzamento ulteriore dell'integrazione tra Servizi (Servizi per il Lavoro e Servizi Sociali).

Vista la strutturale carenza di personale registrata nei CPI sin dal passaggio alla Regione, acuita ancor più dai collocamenti a riposo nel frattempo sopraggiunti, le oggettive difficoltà legate all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale prevista dal Piano di Rafforzamento (finanziate con fondi POC, SPAO e PON INCLUSIONE e, quindi, legate anche agli adempimenti amministrativi stabiliti dalla procedure definite dall'Autorità di Gestione di tali fondi e dalle rispettive Autorità di Audit), il flusso di normazione legato all'emergenza sanitaria Covid -19, hanno di fatto determinato una situazione di grave criticità, rendendo non più procrastinabile l'adozione di uno strumento contrattuale dinamico diretto a garantire nel più breve tempo possibile la continuità dell'azione amministrativa ed i livelli essenziali delle prestazioni nella erogazione dei



servizi all'utenza complessivamente considerata, e a disporre, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assunzione di personale nei CPI, del supporto di lavoratori somministrati in affiancamento al personale in servizio.

Nell'ambito di tale intervento di supporto, tramite specifica procedura di gara europea telematica con il criterio dell'O.E.P.V., approvata con Determinazione ARPAL Puglia n. 203 del 19/06/2020, è stato individuato un Operatore economico con cui sottoscrivere un Accordo quadro della durata di 18 mesi per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale con ruoli professionali diversi presso l'ARPAL Puglia.

In tal modo, a conclusione della suddetta procedura di gara, con Determinazione ARPAL Puglia n. 88 del 01/03/2021 è stato individuato come O.E. la società JobItalia Spa Agenzia per il Lavoro, con sede in Legnago (VR), C.f. e P.Iva 03714920232, con la quale è stato sottoscritto un Accordo Quadro funzionale alla somministrazione temporanea, per una durata massima di 6 mesi, di complessive 236 unità, di cui n. 100 di cat. D con la qualifica di "Specialista del mercato del lavoro" e n. 136 di cat. C con la qualifica di "Istruttore del mercato del lavoro".



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

ARCPA/A00-1/P25T.127/04/2021/50682

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (A.R.P.A.L. - PUGLIA)

VERBALE DEL REVISORE UNICO

Il giorno 27 luglio 2021 il Revisore Unico Dott.ssa Lauretana Fasano ha proceduto all'esame della bozza di Deliberazione del Direttore Generale con la quale si propone il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023, art.6 comma 2, D. Lgs. N.165/2001.

Premesso che:

- con il provvedimento commissariale, n. 1/2019 è stata adottata la dotazione organica complessiva dell'ARPAL Puglia e l'atto di organizzazione degli uffici, approvati con D.G.R. n. 318/2019;
- con successiva DCS n. 4 del 26/02/2019 è stata adottata la proposta del primo Piano Annuale Fabbisogno del Personale dell'Agenzia, con esclusione del personale già in ruolo presso i CPI, approvato con D.G.R. n.420 del 07/03/2019;
- con il DCS n. 37 del 27/09/2019 è stata adottata la proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, a seguito dell'intervenuta Legge n. 26/2019 e del DM 74/2019, distinguendo, nel rispetto dei vincoli di bilancio la dotazione, la dotazione del personale assegnato alla Direzione Generale da quello in dotazione ai CPI e proveniente in primis dai ruoli della Regione Puglia ex art. 10 L.R. 29/2018 nonché a seguito della autorizzazione di nuove assunzioni derivante dal Piano di Rafforzamento di cui alla intervenuta normativa;
- con il D.M. n. 74 del 28/06/2019 è stato adottato il Piano straordinario 2019/2020 di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che ha disposto il riparto delle risorse per consentirne l'effettiva attuazione, recepito con la successiva D.G.R. n. 1977/2019 e con la D.G.R. n. 2232/2019 che ha approvato il Piano attuativo regionale;
- con DCS n. 57/2019 è stata disposta l'integrazione del provvedimento commissariale n. 1/2019, già approvato con D.G.R. n. 318/2019, e rimodulata la consistenza generale della dotazione organica complessiva dell'ARPAL Puglia;
- con DCS n. 58/2019, sulla base delle risorse resesi medio tempore disponibili, sono state aggiornate le DD.CC.SS. nn. 4/2019 e 37/2019 e adottato il nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, limitatamente al personale della Direzione Generale in correlazione ai processi da gestire e al presidio delle attività propedeutiche alla procedure di potenziamento dei CPI;
- con DCS n. 59/2019 è stata, poi, integrata la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021 dell'ARPAL Puglia, prevedendo anche la copertura dei posti relativi al presidio delle attività dei Centri per l'Impiego, secondo quanto stabilito nel sopravvenuto Piano straordinario di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, utilizzando le risorse riconosciute alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 2, lett. c), del D.M. n. 74/2019;
- con successiva D.C.S. n. 10 del 02/03/2020 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020, variato sulla base degli stanziamenti costituenti voci di entrata dell'ARPAL Puglia, risultanti dalle iscrizioni nel Bilancio regionale di cui alla L.R. N. 56/2019, approvato con D.G.R. n. 274/2020;
- con DCS n. 11 del 02/03/2020 è stato adottato il Piano assunzionale 2020, nel quale sono state riportate le elaborazioni sul computo della capacità assunzionale libera dell'Agenzia, sia la distinta capacità assunzionale eterodiretta dal D.M. n. 74/2019 in applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e all'art. 12 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 30/03/2019;
- con DCS n. 22 dell'11/05/2020, è stato adottato il Bilancio pluriennale 2020/2022 che racchiude gli stanziamenti che consentono di programmare il fabbisogno del personale per il

triennio;

- con correlata DCS n. 24 dell'11/05/2020 è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 e si afferma che, quanto alla copertura finanziaria, "la spesa programmata rivincente dalla presente deliberazione trova copertura parte in fondi esterni (POC al PON SPAO e PON Inclusionione) e parte in fondi trasferiti ed iscritti nelle apposite voci di costo del Bilancio Annuale 2020 e pluriennale 2020-2022" adottato con DCS n. 22/2020;
- con DCS n. 62 del 18/09/2020 è stata adottata la rimodulazione del Piano assunzionale 2020 a presidio delle attività dell'ARPAL Puglia – Direzione Generale, utilizzando gli spazi assunzionali e finanziari già autorizzati con precedenti proprie DCS n. 4/2019 – 11/2020 e 24/2020;
- Con D.D. n. 1280 del 12 novembre 2020 la Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia ha impegnato la somma di € 1.266.987,32, di cui € 185.524,19 sul capitolo U1501026 " Trasferimenti ARPAL risorse derivanti dal personale ex CPI cessato anno 2018" del bilancio 2020 ed € 1.081.463,13 sul capitolo U1501027 "Trasferimenti ARPAL risorse derivanti dal personale ex CPI cessato anno 2019", affinché questa Agenzia provveda autonomamente alle assunzioni necessarie per la sostituzione dei predetti dipendenti.
- con Decreto del D.G. n. 09 dell'11/02/2021, è stato adottato l'aggiornamento del Bilancio preventivo pluriennale 2021/2023 che racchiude gli stanziamenti che consentono di programmare il fabbisogno del personale per il triennio;
- Con D.D. n. 167 del 12 febbraio 2021 la Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia ha impegnato la somma di € 1.556.421,14 sul capito U1501028 "Trasferimenti ARPAL risorse derivanti dal personale ex CPI cessato anno 2020" del bilancio 2021, affinché questa Agenzia provveda autonomamente alle assunzioni necessarie per la sostituzione dei predetti dipendenti.
- con D.G.R. n. 912 del 16 giugno 2021 "Introduzione del Reddito di Cittadinanza in attuazione dell'art.1 commi 255 e 258 L. 145 del 30.12.2018 e art. 12 L. 26 del 28 marzo 2019. DCS A.R.P.A.L. Puglia n. 71 del 26.11.2020" è stato approvato il terzo aggiornamento del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro 2019/2021 di cui alle DD.GG.RR. n. 2232/19, n.889/2020, 1945/2020;

Dato atto che :

- l'art. 1, cc. 557 e segg., della L. n. 296 del 27/12/2006 stabilisce il principio generale di riduzione della spesa di personale;
- l'art. 9, c. 36, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, stabilisce che, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 ha diffusamente previsto per gli enti locali che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997, e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Rilevato che:

con nota l'Arpal Puglia ha richiesto il parere dell'organo di revisione sulla proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021/2023 di cui alla bozza di Deliberazione del Direttore Generale trasmessa a mezzo pec, aggiornato con le conclusioni del Ministero del Lavoro e della Regione Puglia per l'esercizio della funzione trasferita in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. n. 56/2014 e D.Lgs. n. 150/2015;

l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 introduce il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, all'attualità, si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile;

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 766/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 12 L.R. 29/2019, la proposta di dotazione organica complessiva dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL - Puglia) come formulata con DCS n. 57/2019, unitamente alla connessa Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, contenute nella DCS n. 24/2020 (...) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 4, comma 2, lett. f) dello Statuto;
- non vi sono state nell'esercizio 2020 istanze di certificazione dei crediti ex art. 9, c. 3 - bis, D.L. n. 185/2008;
- nell'esercizio 2020 l'Agenzia ha regolarmente conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come stabilito dall'art. 1, comma 710, della Legge n. 208/2015;
- Il Bilancio di previsione 2021 ha regolarmente assolto agli obblighi di invio alla BDAP, previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazioni della L. n. 160 del 07/08/2016;
- Non viene valicato il valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile;
- Non esistono, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia, come già riportato nel monitoraggio di cui alla DCS n. 6 del 12/02/2020;
- L'individuazione dei profili professionali è proposta secondo le disposizioni di cui all'art.16, comma 1, lett.a-bis), del D.Lgs. n. 165/2001;
- La programmazione degli interventi e del Piano Annuale del Fabbisogno di Personale per le annualità 2020 - 2021 risulta avviato e correttamente finanziato entro il limite di cui all'art. 9, c.36, del D.L. n. 78 del 31/05/2010.
- Trattandosi di posti di prima dotazione organica creati in ente di nuova costituzione, resta fermo che nel costo di personale sono da comprendere, entro i limiti normativi e contrattuali previsti, le risorse destinate alla costituzione del fondo del salario accessorio, secondo il trattamento giuridico ed economico stabilito per il personale regionale in assegnazione;

Considerato che

- la Direzione Generale necessita con urgenza di unità di personale amministrativo e contabile, anche di profilo dirigenziale, per poter più agevolmente assicurare l'assolvimento degli adempimenti e l'adozione dei conseguenti provvedimenti anche in attuazione del Piano di Potenziamento del CPI di cui al già citato DM 74/2019;
- le programmate assunzioni a tempo indeterminato destinate a sopperire al fabbisogno della Direzione Generale e finanziato con risorse del bilancio autonomo regionale non sono state medio tempore effettuate per motivazioni legate all'intervenuta emergenza epidemiologica e conseguente fisiologica contrazione dell'attività amministrativa, oltre che per la concomitante necessità di avviare in via prioritaria le procedure di reclutamento del personale destinato ai CPI in attuazione del programmato potenziamento professionale;
- gli spazi assunzionali già autorizzati, a dotazione organica invariata, possono pertanto essere rimodulati alla luce delle esigenze legate all'espletamento dei concorsi già avviati e agli adempimenti necessari in attuazione del potenziamento professionale e infrastrutturale di cui al DM 74/2019;

IL REVISORE UNICO

esaminata la bozza di Delibera del Direttore Generale dell'Arpal Puglia avente ad oggetto "art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 ed accertato che sono state rispettate le norme vigenti in materia;

verificato con esito positivo il rispetto dei vincoli di natura amministrativa e finanziaria;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla D.D.G. che propone di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 dell' Arpal Puglia - Direzione Generale, riportato nell'allegato A della bozza di Decreto del Direttore Generale, di cui ne costituisce parte integrante sostanziale;
da atto che le unità di personale da reclutare trovano conforme collocazione della Dotazione organica dell'Agenzia, come rimodulata con DCS n. 57/2019 a approvata con D.G.R. n.766/2020;
prende atto che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, effettuata con DCS n.6/2020 , non sono emerse situazioni di personale in esubero per l'anno 2020;
il provvedimento da adottare, inoltre, trova copertura finanziaria in fondi trasferiti ed iscritti nelle apposite voci di costo del bilancio di previsione 2021-2023 e successivi provvedimenti Dirigenziali.

Raccomanda, inoltre, che, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 ed all'atto delle assunzioni, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Raccomanda, infine, che, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 ed all'atto delle procedure di reclutamento per le assunzioni presso i Centri per l'Impiego, si provveda in costanza di copertura finanziaria.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Lauretana Fasano



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPONTO DA N. 34 PAGINE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
LAVORO ISTRUZIONE FORMAZIONE

Silvio Felegnini



Allegato unico alla deliberazione
n. 1424 del 1-9-2021
composta da n. 35 fasciate
Il Segretario della G.R.

Dott. Roberto Venneri

Roberto Venneri

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1482

Nomina del Segretario Generale della Giunta regionale.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con deliberazione n.2120 del 22/12/2020, ha provveduto alla proroga fino al 21 luglio 2021 dell'incarico di Segretario Generale della Giunta Regionale in favore del dott. Giovanni Campobasso;

Valutato che l'incarico su menzionato, a titolo gratuito, non può ulteriormente essere prorogato decorso un anno dal periodo di collocamento in quiescenza del dirigente, a norma di quanto stabilito dall'art. 5, co.9, del D.L 95/2012 conv. in L. 135/2012;

Considerato che l'art.14 co.3 del D.P.G.R. n.22/2021 e ss.mm.ii. rubricato "Segretario Generale della Giunta" recita testualmente: *"..In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, ad un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti del comparto Regioni o Enti Locali, o ad un dirigente di società conronota dalla Regione Puglia"*;

Rilevato che occorre procedere con la nomina del nuovo Segretario Generale della Giunta.

Pertanto, alla luce delle competenze maturate quale dirigente regionale, si propone di conferire l'incarico di Segretario Generale della G.R. a dott.ssa Anna Lobosco.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Agli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento trovano copertura con l'impegno di spesa assunto con A.D. n. 2/2021 del dirigente della sezione Personale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto l'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia e l'art. 4 co.4 lett. k) della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:

- 1) di nominare dott.ssa Anna Lobosco, dirigente regionale, Segretario Generale della Giunta regionale, stabilendone la durata secondo la disciplina dettata dall'art. 23 del D.P.G.R. n.22/2021 e ss.mm.ii.;
- 2) il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, da formalizzare a cura della sezione Personale;
- 3) di dare mandato al dirigente della sezione Personale a sottoscrivere il suddetto contratto;
- 4) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla sezione Personale per i conseguenti adempimenti;

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato per rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Capo del Gabinetto
(Claudio Michele Stefanazzi)

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della G.R.;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di nominare dott.ssa Anna Lobosco dirigente regionale, Segretario Generale della Giunta regionale, stabilendone la durata secondo la disciplina dettata dall'art. 23 del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii.;
- 2) il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, da formalizzare a cura della sezione Personale;
- 3) di dare mandato al dirigente della sezione Personale a sottoscrivere il suddetto contratto;
- 4) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla sezione Personale per i conseguenti adempimenti;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. ROBERTO VENNARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1484

Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 – Designazione Amministratore Unico ARCA Puglia Centrale.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O., e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue :

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale del 20 maggio 2014, n. 22 *“Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore”* ha riformato le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP) in Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare ARCA (art. 6);
- l'art. 8 individua quali organi dell' Agenzia l'Amministratore Unico ed il Collegio dei sindaci;
- l'art. 9 attribuisce all'Amministratore Unico la rappresentanza legale dell'Agenzia, con il compito di sovrintendere al buon funzionamento della stessa e di adottare i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione;
- il comma 2 dell'art. 9 prevede che l'Amministratore Unico sia nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva;
- il comma 3 dell'art. 9 stabilisce la durata quinquennale dell'incarico di Amministratore Unico e l'impegno esclusivo a favore dell'Agenzia alla quale è preposto, a decorrere dalla data di insediamento.

RILEVATO CHE:

con D.P.G.R. del 13 gennaio 2016, n. 9, n. 11 e n. 13 sono stati nominati gli Amministratori Unici per l'ARCA Puglia Centrale, l'ARCA Capitanata e l'ARCA Jonica;

con l'approssimarsi della data di scadenza dell'incarico dei suddetti nominati, con provvedimento del Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dell'Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e l'Abitare di **ARCA PUGLIA CENTRALE, ARCA CAPITANATA e ARCA IONICA**, che stabilisce sia i requisiti che le modalità ed i termini di presentazione delle candidature.

Con la pubblicazione del suddetto bando sul BURP n. 11 del 21/01/2021 è stato dato avvio alla presentazione delle candidature per la nomina dell' Amministratore Unico delle 3 Agenzie; alla data di scadenza del bando pubblico, stabilita al 25 febbraio 2021, per l'ARCA Puglia Centrale sono pervenute n. 44 richieste di candidature per la nomina ad Amministratore Unico della medesima Agenzia;

Il punto 3) del bando pubblico stabilisce che le candidature saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria da parte della Commissione composta dai dirigenti della Sezione Politiche Abitative, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale come stabilito al comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014.

Con provvedimento della Dirigente di Sezione n. 94 del 16 marzo 2021 è stata nominata la Commissione

per la valutazione delle candidature, costituita dalla Dirigente di Sezione, Ing. Luigia Brizzi, Presidente e dalla Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, Osservatorio della Condizione Abitativa, Dott.ssa Giovanna Labate, componente nonché dalla Responsabile P.O. Raffaella Pantheon, segretaria.

La richiamata commissione nella seduta del 22 marzo u.s., esperite le formalità relative al suo insediamento, preliminarmente ha preso atto delle candidature pervenute per le tre ARCA (n. 65) riportate in un apposito elenco predisposto dall'ufficio competente. A seguito dell'istruttoria preliminare sulle cause di inconfiribilità ed incompatibilità dei singoli candidati, nonché dello stato di quiescenza, la commissione ha proceduto ad una verifica delle stesse e ad un ulteriore approfondimento.

Nella seduta del 25 marzo u.s. la commissione ha preso atto delle candidature pervenute per la nomina dell'Amministratore unico dell'ARCA Puglia Centrale riportate in un apposito elenco predisposto dall'Ufficio competente. Sulla base delle risultanze del verbale del 22/03/2021 è stato redatto l'elenco dei candidati risultati inconfiribili, dei candidati in quiescenza, nonché dei candidati che si trovano in situazioni di incompatibilità. La commissione ha dato quindi lettura dell'art. 9 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2014 e del punto 3) del bando, in cui vengono stabilite le esperienze sulle quali si basa la valutazione, gestionale, amministrativa o professionale, dichiarata dai candidati. Dopo la lettura dei curriculum dei singoli candidati, la commissione ha estrapolato per ognuno le singole esperienze, che in forma sintetica sono state trascritte in un apposito elenco nel quale è riportata anche in un'apposita colonna l'esperienza maturata nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica come stabilito nel corso della riunione del 25 marzo u.s.

Tutto ciò premesso,

- **Considerato** che la nomina dell'Amministratore Unico è di competenza del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, come prescritto al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 20 maggio 2014, n. 22;

- **Visto** che sulla base delle risultanze dell'istruttoria sono stati predisposti 2 elenchi:

- elenco dei candidati risultati incompatibili (All.1);
- elenco dei nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla nomina di Amministratore Unico (All.2).

Considerato che con Deliberazione n. 1371 del 04/08/2021, pubblicata sul BURP n.113 del 31/08/2021, la Giunta Regionale ha deciso:

- di rinviare la designazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Puglia Centrale;
- nelle more della suddetta designazione, di nominare quale Commissario Straordinario dell'ARCA Puglia centrale il Dott. Giuseppe Zichella, in carica sino alla data del 15 settembre 2021

Si ritiene di procedere alla designazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Puglia Centrale necessaria per la successiva nomina da parte del Presidente della Regione attingendo all'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'allegato 2) .

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e dal D.lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

- **di fare propria** ed approvare la relazione riportata in premessa;
- **di procedere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 20 maggio 2014 n. 22, alla designazione del candidato per la nomina ad Amministratore Unico dell'ARCA Puglia Centrale;
- **di dare atto** che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell'Amministratore Unico dell'ARCA Puglia Centrale;
- **di stabilire** quale data di decorrenza di affidamento dell'incarico quella di notifica del provvedimento di nomina, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfirmità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
- **di incaricare** la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti all'interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- **di stabilire che**, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/14, all'Amministratore Unico è corrisposta dall'Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.955,02 non cumulabile con altre pubbliche indennità;
- **di stabilire** che l'impegno dell'Amministratore Unico è esclusivo in favore dell'ARCA;
- **di notificare** il presente provvedimento di designazione all'interessato e, a seguito di firma per accettazione da parte di quest'ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con l'esclusione degli allegati (1) e (2)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale ed Europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario P.O.
Pantaleo BUFI

Il Dirigente di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco **GAROFOLI**

L'ASSESSORA all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative

Avv. Anna Grazia **MARASCHIO**

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- **di fare propria** ed approvare la relazione riportata in premessa;
- **di designare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 20 maggio 2014 n. 22, per la nomina ad Amministratore Unico dell'ARCA Puglia Centrale il seguente candidato:
- **dott. Avv. Pietro Augusto De Nicolò**;
- **di dare atto** che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell'Amministratore Unico dell'ARCA Puglia Centrale;
- **di stabilire** quale data di decorrenza di affidamento dell'incarico quella di notifica del provvedimento di nomina, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
- **di incaricare** la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti all'interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/2014, all'Amministratore Unico è corrisposta dall'Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.955,02 non cumulabile con altre pubbliche indennità;
- **di stabilire** che l'impegno dell'Amministratore Unico è esclusivo in favore dell'ARCA;
- **di notificare** il presente provvedimento di designazione all'interessato e, a seguito di firma per accettazione da parte di quest'ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con esclusione degli allegati (1) e (2).

Il Segretario Generale della Giunta

ROBERTO VENNARI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1485

Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 – Designazione Amministratore Unico ARCA Capitanata.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O, e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale del 20 maggio 2014, n. 22 *“Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore”* ha riformato le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP) in Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare ARCA (art. 6);

- l'art. 8 individua quali organi dell' Agenzia l'Amministratore Unico ed il Collegio dei sindaci;

- l'art. 9 attribuisce all'Amministratore Unico la rappresentanza legale dell'Agenzia, con il compito di sovrintendere al buon funzionamento della stessa e di adottare i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione;

- il comma 2 dell'art. 9 prevede che l'Amministratore Unico sia nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva;

- il comma 3 dell'art. 9 stabilisce la durata quinquennale dell'incarico di Amministratore Unico e l'impegno esclusivo a favore dell'Agenzia alla quale è preposto, a decorrere dalla data di insediamento.

RILEVATO CHE:

con D.P.G.R. del 13 gennaio 2016, n. 9, n. 11 e n. 13 sono stati nominati gli Amministratori Unici per l'ARCA Puglia Centrale, l'ARCA Capitanata e l'ARCA Ionica;

con l'approssimarsi della data di scadenza dell'incarico dei suddetti nominati, con provvedimento del Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dell'Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e l'Abitare di **ARCA PUGLIA CENTRALE, ARCA CAPITANATA e ARCA IONICA**, che stabilisce sia i requisiti che le modalità ed i termini di presentazione delle candidature.

Con la pubblicazione del suddetto bando sul BURP n. 11 del 21/01/2021 è stato dato avvio alla presentazione delle candidature per la nomina dell' Amministratore Unico delle 3 Agenzie; alla data di scadenza del bando pubblico, stabilita al 25 febbraio 2021, per l'ARCA Capitanata sono pervenute n. 42 richieste di candidature per la nomina ad Amministratore Unico della medesima Agenzia;

Il punto 3) del bando pubblico stabilisce che le candidature saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria da parte della Commissione composta dai dirigenti della Sezione Politiche Abitative, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale come stabilito al comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014.

Con provvedimento della Dirigente di Sezione n. 94 del 16 marzo 2021 è stata nominata la Commissione

per la valutazione delle candidature, costituita dalla Dirigente di Sezione, Ing. Luigia Brizzi, Presidente e dalla Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, Osservatorio della Condizione Abitativa, Dott.ssa Giovanna Labate, componente nonché dalla Responsabile P.O. Raffaella Pantheon, segretaria.

La richiamata commissione nella seduta del 22 marzo u.s, esperite le formalità relative al suo insediamento, preliminarmente ha preso atto delle candidature pervenute per le tre ARCA (n. 65) riportate in un apposito elenco predisposto dall'ufficio competente. A seguito dell'istruttoria preliminare sulle cause di inconfiribilità ed incompatibilità dei singoli candidati, nonché dello stato di quiescenza, la commissione ha proceduto ad una verifica delle stesse e ad un ulteriore approfondimento.

Nella seduta del 29 marzo u.s. la commissione ha preso atto delle candidature pervenute per la nomina dell'Amministratore unico dell'ARCA Capitanata riportate in un apposito elenco predisposto dall'Ufficio competente. Sulla base delle risultanze del verbale del 22/03/2021 è stato redatto l'elenco dei candidati risultati inconfiribili, dei candidati in quiescenza, nonché dei candidati che si trovano in situazioni di incompatibilità. La commissione ha dato quindi lettura dell'art. 9 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2014 e del punto 3) del bando, in cui vengono stabilite le esperienze sulle quali si basa la valutazione, gestionale, amministrativa o professionale, dichiarata dai candidati. Dopo la lettura dei curriculum dei singoli candidati, la commissione ha estrapolato per ognuno le singole esperienze, che in forma sintetica sono state trascritte in un apposito elenco nel quale è riportata anche in un'apposita colonna l'esperienza maturata nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica come stabilito nel corso della riunione del 29 marzo u.s.

Tutto ciò premesso,

- **Considerato** che la nomina dell'Amministratore Unico è di competenza del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, come prescritto al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 20 maggio 2014, n. 22;

- **Visto** che sulla base delle risultanze dell'istruttoria sono stati predisposti 2 elenchi:

- elenco dei candidati risultati incompatibili (All.1);
- elenco dei nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla nomina di Amministratore Unico (All.2).

Considerato che con Deliberazione n. 1372 del 04/08/2021, pubblicata sul BURP n.113 del 31/08/2021, la Giunta Regionale ha deciso:

- di rinviare la designazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Capitanata;
- nelle more della suddetta designazione, di nominare quale Commissario Straordinario dell'ARCA Capitanata il Dott. Donato Pascarella, in carica sino alla data del 15 settembre 2021

Si ritiene di procedere alla designazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Capitanata necessaria per la successiva nomina da parte del Presidente della Regione attingendo all'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'allegato 2) .

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

- **di fare propria** ed approvare la relazione riportata in premessa;
- **di procedere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 20 maggio 2014 n. 22, alla designazione del candidato per la nomina ad Amministratore Unico dell'ARCA Capitanata;
- **di dare atto** che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell'Amministratore Unico dell'ARCA Capitanata;
- **di stabilire** quale data di decorrenza di affidamento dell'incarico quella di notifica del provvedimento di nomina, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
- **di incaricare** la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti all'interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/14, all'Amministratore Unico è corrisposta dall'Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.995,02 non cumulabile con altre pubbliche indennità;
- **di stabilire** che l'impegno dell'Amministratore Unico è esclusivo in favore dell'ARCA;
- **di notificare** il presente provvedimento di designazione all'interessato e, a seguito di firma per accettazione da parte di quest'ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con l'esclusione degli allegati (1) e (2).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale ed Europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario P.O.
Dott. Pantaleo BUFI

Il Dirigente di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco **GAROFOLI**

L'ASSESSORA all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative

Avv. Anna Grazia **MARASCHIO**

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- **di fare propria** ed approvare la relazione riportata in premessa;
- **di rinviare** la designazione dell'Amministratore unico dell'ARCA Capitanata ad un successivo provvedimento;
- **di prorogare** l'incarico del Commissario Straordinario dell'ARCA Capitanata al 15/10/2021;
- **di dare atto** che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell'Amministratore Unico dell'ARCA Capitanata;
- **di stabilire** quale data di decorrenza di affidamento dell'incarico quella di notifica del provvedimento di nomina, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfirmità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
- **di incaricare** la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti all'interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/2014, all'Amministratore Unico è corrisposta dall'Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.995,02 non cumulabile con altre pubbliche indennità;
- **di stabilire** che l'impegno dell'Amministratore Unico è esclusivo in favore dell'ARCA;
- **di notificare** il presente provvedimento di designazione all'interessato e, a seguito di firma per accettazione da parte di quest'ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con esclusione degli allegati (1) e (2).

Il Segretario Generale della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1486

Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, art. 9 – Designazione Amministratore Unico ARCA Jonica.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O, e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale del 20 maggio 2014, n. 22 *“Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore”* ha riformato le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e gli enti operanti nel settore, trasformando gli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP) in Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare ARCA (art. 6);
- l'art. 8 individua quali organi dell' Agenzia l'Amministratore Unico ed il Collegio dei sindaci;
- l'art. 9 attribuisce all'Amministratore Unico la rappresentanza legale dell'Agenzia, con il compito di sovrintendere al buon funzionamento della stessa e di adottare i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione;
- il comma 2 dell'art. 9 prevede che l'Amministratore Unico sia nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, fra soggetti con comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale, seguendo apposita procedura selettiva;
- il comma 3 dell'art. 9 stabilisce la durata quinquennale dell'incarico di Amministratore Unico e l'impegno esclusivo a favore dell'Agenzia alla quale è preposto, a decorrere dalla data di insediamento.

RILEVATO CHE:

con D.P.G.R. del 13 gennaio 2016, n. 9, n. 11 e n. 13 sono stati nominati gli Amministratori Unici per l'ARCA Puglia Centrale, l'ARCA Capitanata e l'ARCA Jonica;

con l'approssimarsi della data di scadenza dell'incarico dei suddetti nominati, con provvedimento del Dirigente della Sezione Politiche Abitative n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dell'Amministratore Unico delle Agenzie per la Casa e l'Abitare di **ARCA PUGLIA CENTRALE, ARCA CAPITANATA e ARCA IONICA**, che stabilisce sia i requisiti che le modalità ed i termini di presentazione delle candidature.

Con la pubblicazione del suddetto bando sul BURP n. 11 del 21/01/2021 è stato dato avvio alla presentazione delle candidature per la nomina dell' Amministratore Unico delle 3 Agenzie; alla data di scadenza del bando pubblico, stabilita al 25 febbraio 2021, per l'ARCA Jonica sono pervenute n. 44 richieste di candidature per la nomina ad Amministratore Unico della medesima Agenzia;

Il punto 3) del bando pubblico stabilisce che le candidature saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria da parte della Commissione composta dai dirigenti della Sezione Politiche Abitative, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di comprovata esperienza gestionale, amministrativa o professionale come stabilito al comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014.

Con provvedimento della Dirigente di Sezione n. 94 del 16 marzo 2021 è stata nominata la Commissione

per la valutazione delle candidature, costituita dalla Dirigente di Sezione, Ing. Luigia Brizzi, Presidente e dalla Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, Osservatorio della Condizione Abitativa, Dott.ssa Giovanna Labate, componente nonché dalla Responsabile P.O. Raffaella Pantheon, segretaria.

La richiamata commissione nella seduta del 22 marzo u.s., esperite le formalità relative al suo insediamento, preliminarmente ha preso atto delle candidature pervenute per le tre ARCA (n. 65) riportate in un apposito elenco predisposto dall'ufficio competente. A seguito dell'istruttoria preliminare sulle cause di inconfiribilità ed incompatibilità dei singoli candidati, nonché dello stato di quiescenza, la commissione ha proceduto ad una verifica delle stesse e ad un ulteriore approfondimento.

Nella seduta del 01 aprile u.s. la commissione ha preso atto delle candidature pervenute per la nomina dell'Amministratore unico dell'ARCA Jonica riportate in un apposito elenco predisposto dall'Ufficio competente. Sulla base delle risultanze del verbale del 22/03/2021 è stato redatto l'elenco dei candidati risultati inconfiribili, dei candidati in quiescenza, nonché dei candidati che si trovano in situazioni di incompatibilità. La commissione ha dato quindi lettura dell'art. 9 della L.R. n. 22 del 20 maggio 2014 e del punto 3) del bando, in cui vengono stabilite le esperienze sulle quali si basa la valutazione, gestionale, amministrativa o professionale, dichiarata dai candidati. Dopo la lettura dei curriculum dei singoli candidati, la commissione ha estrapolato per ognuno le singole esperienze, che in forma sintetica sono state trascritte in un apposito elenco nel quale è riportata anche in un'apposita colonna l'esperienza maturata nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica come stabilito nel corso della riunione del 01 aprile u.s.

Tutto ciò premesso,

- **Considerato** che la nomina dell'Amministratore Unico è di competenza del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, come prescritto al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 20 maggio 2014, n. 22;

- **Visto** che sulla base delle risultanze dell'istruttoria sono stati predisposti 2 elenchi:

- elenco dei candidati risultati incompatibili (All.1);
- elenco dei nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla nomina di Amministratore Unico (All.2).

- **Considerato** che con Deliberazione n. 1373 del 04/08/2021, pubblicata sul BURP n.113 del 31/08/2021, la Giunta Regionale ha deciso:
 - - di rinviare la designazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Jonica;
 - - nelle more della suddetta designazione, di nominare quale Commissario Straordinario dell'ARCA Jonica il Dott. Vincenzo De Candia, in carica sino alla data del 15 settembre 2021

Si ritiene di procedere alla designazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Jonica necessaria per la successiva nomina da parte del Presidente della Regione attingendo all'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'allegato 2) .

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della lettera K) della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

- **di fare propria** ed approvare la relazione riportata in premessa;
- **di procedere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 della Legge Regionale del 20 maggio 2014 n. 22, alla designazione del candidato per la nomina ad Amministratore Unico dell'ARCA Jonica;
- **di dare atto** che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell'Amministratore Unico dell'ARCA Jonica;
- **di stabilire** quale data di decorrenza di affidamento dell'incarico quella di notifica del provvedimento di nomina, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
- **di incaricare** la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti all'interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/14, all'Amministratore Unico è corrisposta dall'Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.995,02 non cumulabile con altre pubbliche indennità;
- **di stabilire** che l'impegno dell'Amministratore Unico è esclusivo in favore dell'ARCA;
- **di notificare** il presente provvedimento di designazione all'interessato e, a seguito di firma per accettazione da parte di quest'ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con esclusione degli allegati (1) e (2).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale ed Europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario P.O.
Dott. Pantaleo BUFI

Il Dirigente di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco **GAROFOLI**

L'ASSESSORA all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative

Avv. Anna Grazia **MARASCHIO**

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- **di fare propria** ed approvare la relazione riportata in premessa;
- **di rinviare** la designazione dell'Amministratore Unico dell'ARCA Jonica ad un successivo provvedimento;
- **di prorogare** l'incarico del Commissario Straordinario dell'ARCA Jonica al 15/10/2021;
- **di dare atto** che il Presidente della Regione provvederà alla nomina dell'Amministratore Unico dell'ARCA Jonica;
- **di stabilire** quale data di decorrenza di affidamento dell'incarico quella di notifica del provvedimento di nomina, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfirmità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, da trasmettere alla Sezione Politiche Abitative entro 15 giorni dalla data di designazione per la nomina;
- **di incaricare** la Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti all'interessato, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 22/2014, all'Amministratore Unico è corrisposta dall'Agenzia una indennità di funzione omnicomprensiva di € 91.995,02 non cumulabile con altre pubbliche indennità;
- **di stabilire** che l'impegno dell'Amministratore Unico è esclusivo in favore dell'ARCA;
- **di notificare** il presente provvedimento di designazione all'interessato e, a seguito di firma per accettazione da parte di quest'ultimo, comunicarlo al Presidente della Giunta Regionale per il decreto di nomina;



- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. con esclusione degli allegati (1) e (2).

Il Segretario Generale della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)